



# Documento

## “L’ARBITRATO”

---

**A cura della  
Commissione  
Arbitrato e altri  
strumenti alternativi  
delle controversie –  
Area Funzioni  
Giudiziarie**

CONSIGLIERE DELEGATO  
Maria Luisa Campise

CONSIGLIERE CODELEGATO  
Felice Ruschetta

PRESIDENTE  
Mario Cardillo

SEGRETARIO  
Jacopo Donatti

COMPONENTI  
Francesco Cacchiarelli  
Simona Vittoriana Cassarà  
Marco Ceino  
Romeo Fanelli  
Riccardo Izzo  
Simone Manfredi  
Salvatore Monaco  
Giuseppe Piccinni  
Antonio Santagata  
Paola Schiavo

OSSERVATORE  
Carlo Regis

RICERCATORI  
Cristina Bauco  
Maria Adele Morelli

---

## INDICE

Premessa.....	5
Capitolo 1 - I presupposti del giudizio arbitrale.....	6
1.1 Arbitrato: profili generali .....	6
1.2 Arbitrato e figure affini .....	8
1.3 Le condizioni dell'arbitrato.....	9
1.3.1 La disponibilità del diritto .....	9
1.3.2 La convenzione d'arbitrato.....	11
Capitolo 2 - L'arbitrato irrituale.....	15
2.1 Le origini storiche dell'arbitrato irrituale .....	15
2.2 Profili comuni all'arbitrato rituale .....	16
Capitolo 3 – Gli arbitri .....	18
3.1 Aspetti generali.....	18
3.2 La nomina degli arbitri .....	18
3.3 L'incapacità di essere arbitro.....	20
3.4 L'accettazione degli arbitri.....	20
3.5 I diritti degli arbitri .....	21
3.6 La sostituzione degli arbitri.....	23
3.7 Decadenza degli arbitri.....	24
3.8 La responsabilità degli arbitri.....	25
3.9 La ricsuzione degli arbitri.....	27
Capitolo 4 – Il procedimento e la decisione .....	29
4.1 Il procedimento arbitrale .....	29
4.2 L'istruzione probatoria .....	31
4.3 L'intervento dei terzi nel procedimento arbitrale.....	32
4.3.1 Il terzo parte dell'accordo compromissorio .....	34
4.3.2 L'intervento adesivo dipendente .....	36
4.3.3 L'intervento del litisconsorte necessario pretermesso .....	36
4.3.4 L'applicazione dell'art. 111 c.p.c. e le implicazioni sulla formazione del collegio arbitrale.....	37
4.4 I rapporti tra arbitro e giudice .....	39
4.5 La sospensione del processo arbitrale.....	42
4.6 Le questioni pregiudiziali .....	43
4.7 Le spese.....	45
4.8 Il lodo.....	46
4.8.1 La deliberazione .....	49
4.8.2 Il deposito del lodo.....	50
4.8.3 La correzione del lodo .....	51
Capitolo 5 – Le impugnazioni del lodo .....	52
5.1 L'impugnazione per nullità del lodo .....	52

5.2	I motivi d'impugnazione per nullità del lodo.....	54
5.3	Opposizione e revocazione .....	57
Capitolo 6 – L'arbitrato Internazionale .....		59
6.1	L'arbitrato internazionale: considerazioni generali .....	59
6.2	Il procedimento: riconoscimento ed esecutività del lodo straniero in Italia.....	60
Capitolo 7 – Alcune forme speciali di arbitrato.....		63
7.1	L'Arbitrato nei Lavori Pubblici.....	63
7.1.1	Arbitrato e riforma del nuovo codice degli appalti .....	65
7.1.2	I soggetti nel procedimento arbitrale nei lavori pubblici.....	65
7.2	L'arbitrato societario: ratio legis.....	66
7.2.1	L'ambito di applicazione del nuovo modello arbitrale .....	67
7.2.2	I rapporti con l'arbitrato di diritto comune.....	68
7.2.3	La nomina degli arbitri .....	69
7.2.4	Il procedimento arbitrale ed il suo avvicinamento al processo giudiziario.....	70
7.2.5	L'efficacia del lodo e la decisione secondo diritto.....	71
7.2.6	Considerazioni conclusive .....	72
7.3	L'arbitrato sportivo.....	74
7.4	Arbitro bancario e finanziario.....	78
7.4.1	Organi dell'arbitro bancario finanziario .....	79
7.4.2	Il reclamo .....	80
7.4.3	Il ricorso .....	81
7.4.4	Arbitrato speciale di cui all'art. 1 commi 855-861 della legge di stabilità 2016 .....	82
Capitolo 8 – La fiscalità dell'arbitrato: cenni.....		85
8.1	Aspetti fiscali dell'arbitrato.....	85
8.1.1	Arbitrato e lodo: assoggettabilità all'imposta di registro.....	85
8.1.2	Arbitrato e lodo: assoggettabilità all'imposta di bollo .....	86
8.1.3	Arbitrato irrituale .....	87
8.1.4	Lodo arbitrale estero e fiscalità.....	88
8.1.5	Novità 2016: credito d'imposta su arbitrato .....	88
Appendice documentale .....		91
Il regolamento dei collegi arbitrali previsti dall'Accordo Collettivo AIC – LNPA - FIGC .....		91
Fac-simile reclamo al collegio arbitrale calciatori lega Pro.....		99
Dati statistici sull'ABF .....		101

---

## Premessa

Il procedimento di arbitrato si colloca nell'ambito delle procedure di Alternative Dispute Resolution (ADR) e costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso civile e commerciale che, seppur con ritardo rispetto ad altri Paesi, si è positivamente affermato nell'ordinamento italiano.

Il presente documento intende offrire una ricognizione della disciplina dell'arbitrato, evidenziandone le specificità descritte nel codice di rito e nelle leggi di settore quando trattasi di arbitrati speciali.

Non possono sottacersi i numerosi profili positivi dell'istituto in esame e strettamente connessi alla considerevole autonomia lasciata alle parti che, pur nel rispetto di alcuni principi fondamentali, sono libere di procedere alla nomina di uno o più arbitri, di determinare le norme che gli stessi devono osservare nel procedimento, la sede dell'arbitrato, la lingua dell'arbitrato, la durata del procedimento.

Da ciò conseguono vantaggi non del tutto trascurabili, poiché le parti non solo hanno la possibilità di scegliere a chi affidare la risoluzione della lite (ad esempio, nominando professionisti in possesso di specifiche competenze per risolvere questioni di particolare complessità tecnica) ma possono confidare che una pronuncia nel merito della controversia sia resa in tempi certi, rapidi e prevedibili.

Gli arbitri, infatti, devono giungere alla pronuncia del lodo nel termine fissato dalle parti o, in mancanza, entro 240 giorni dall'accettazione dell'incarico (salve le ipotesi di proroga di cui all'art. 820, comma tre e quattro, c.p.c.).

Le parti, quindi, sin dall'inizio sono a conoscenza della durata massima del procedimento e possono ottenere una decisione, equiparata a tutti gli effetti a una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, in tempi significativamente più veloci rispetto ad un giudizio ordinario. Il che rende il procedimento arbitrale particolarmente competitivo rispetto al sistema giurisdizionale di risoluzione delle liti.

La materia dell'arbitrato, pertanto, deve essere approfondita e monitorata nella sua evoluzione con particolare attenzione dagli iscritti al nostro Albo che vantano adeguate competenze e adeguata professionalità per poter essere nominati arbitri, in particolar modo quando si tratti di liti attinenti al diritto di impresa, alle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.

L'attenzione che codesto Consiglio Nazionale riserva al giudizio arbitrale muove dalla volontà di orientare la collettività verso metodi di risoluzione delle controversie più rapidi e risolutivi rispetto alle ordinarie vie giudiziarie e di avvicinare alla materia gli iscritti all'Albo. Una recente indagine condotta tra i colleghi ha messo in luce, infatti, che questo importante strumento deflattivo del contenzioso è ancora poco conosciuto e diffuso nella categoria.

---

# Capitolo 1 - I presupposti del giudizio arbitrale

## 1.1 Arbitrato: profili generali

L'arbitrato è un mezzo di risoluzione delle controversie alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria, il quale si caratterizza per la circostanza di prevedere il deferimento del giudizio, in materia di diritti disponibili, ad uno o più privati cittadini, affinché essi decidano, con un provvedimento, detto lodo, che produce effetti analoghi a quelli della sentenza.

Nel codice previgente la disciplina dell'arbitrato si trovava collocata nei primi articoli del codice di procedura civile; ancora più significativo era l'art. 1 del codice di procedura civile per gli Stati estensi, il quale così si esprimeva: << *Le controversie si decidono o da arbitri o da giudici: gli arbitri sono nominati dalle parti, i giudici dal sovrano* >>.

Nel codice attuale, invece, l'arbitrato è regolato dalle norme di cui agli artt. 806-832 c.p.c.<sup>1</sup>.

Ciò detto, una volta enucleata la definizione di arbitrato, occorre compiere quel passo ulteriore consistente nell'inquadramento sistematico dell'istituto in esame: sotto tale profilo, assumono rilievo i rapporti tra arbitrato e giurisdizione, per la particolare ed unica rilevanza che la Costituzione riserva a quest'ultima.

La nostra Carta Costituzionale, infatti, non prevede alcuna norma in relazione all'arbitrato, mentre espressamente collega la tutela dei diritti alla giurisdizione e quindi, in senso classico, allo Stato, disponendo all'art. 102, comma 1, che *"la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario"*.

V'è da chiedersi, allora, se sussista un qualche profilo di incompatibilità tra l'arbitrato e il predetto articolo 102 della Costituzione.

Come correttamente sottolineato da parte della dottrina, una simile obiezione può facilmente essere superata laddove si consideri che l'arbitrato non è giurisdizione e che l'investitura del potere decisorio avviene in virtù del consenso delle parti, ossia di un atto di autonomia privata qual è la convenzione d'arbitrato e non in virtù di un'imposizione dell'autorità.

L'attività arbitrale è, in definitiva, una manifestazione di tutela non giurisdizionale dei diritti, che si svolge al di fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 102 della Costituzione.

Una questione più complessa riguarda, invece, la compatibilità dell'arbitrato con l'art. 24 della Costituzione. Come vedremo in seguito, la convenzione di arbitrato, cioè l'atto con cui le parti deferiscono ad arbitri la risoluzione delle controversie, ha effetto sulla giurisdizione, nel senso che costituisce un impedimento all'esercizio della stessa.

---

<sup>1</sup>La ragione di tale collocazione può ravvisarsi nel fatto che il codice del 1942 è entrato in vigore sotto un regime che esaltava l'autorità dello Stato e che, pertanto, non riteneva opportuno iniziare un codice di procedura civile con la figura dell'arbitrato.

---

Si pone allora il problema di valutare se la rinuncia alla tutela dei diritti dinanzi al giudice ordinario sia costituzionalmente ammissibile e lecita.

Per risolvere la questione positivamente, bisogna considerare che mediante l'arbitrato non si realizza una rinuncia abdicativa alla tutela giurisdizionale ma semplicemente una sostituzione di essa.

In altre parole: è consentito alle parti di accordarsi non per rinunciare alla tutela, ma per cercarla attraverso una via parallela, *id est* l'arbitrato.

Sotto tale ultimo profilo, pertanto, riconoscendo lo Stato una via "*parallela per la risoluzione delle controversie*", l'art. 24 della Costituzione diviene la norma che legittima il procedimento arbitrale come meccanismo di risoluzione delle controversie.

Esiste, dunque, un rapporto di alternatività tra arbitrato e processo giurisdizionale, potendo le parti, nei limiti di cui all'art. 806 c.p.c., far decidere da arbitri una data controversia.

È bene chiarire, tuttavia, che tale rapporto di alternatività si manifesta solo nel momento *logico-genetico* del giudizio, poiché nel momento in cui il lodo viene sottoscritto dagli arbitri e depositato il procedimento arbitrale rientra nell'alveo della giurisdizione ordinaria costituendo il lodo un atto di natura giurisdizionale.

La materia dell'arbitrato ha conosciuto nel corso degli anni vari interventi di modifica.

Già con la L. n. 25/1994 il Legislatore ha inteso non considerare più l'arbitrato come mero "*antagonista*" del processo civile, ma piuttosto come strumento in grado di rispondere alla crescente domanda di giustizia in maniera più flessibile e semplificata rispetto al giudizio di cognizione ordinario.

Tale percorso è stato completato dal D. Lgs. n. 40/2006 che ha espressamente attribuito al lodo gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria e posto in essere una vera e propria *giurisdizionalizzazione* del procedimento arbitrale.

In ultimo, la L. n.162/2014, che ha convertito il D.L. n. 132/2014 e che contiene sin dall'incipit (art. 1, (rubricato "*trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria*") una disposizione che, ispirata da un'evidente esigenza deflattiva del carico giudiziario, ha dato nuova linfa vitale all'arbitrato, enfatizzandone il ruolo e le funzioni di strumento di risoluzione delle controversie con cui gli operatori del diritto devono necessariamente confrontarsi<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> A tal riguardo il capo I, intitolato "*Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti*", prevede all'art. 1, rubricato "*Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria*", quanto segue: "*Nelle cause civili dinanzi al Tribunale o in grado d'Appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.*

*Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.*

---

## 1.2 Arbitrato e figure affini

Su di un terreno completamente diverso rispetto all'arbitrato opera l'istituto di cui all'art. 1349 c.c.<sup>3</sup>, noto con il nome di *arbitramento* o *arbitraggio*.

L'istituto in esame si iscrive nel quadro dei rapporti tra autonomia privata e fonti determinative esterne del regolamento negoziale.

Più in particolare, l'arbitraggio costituisce lo strumento, vincolante per le parti che lo hanno attivato, con il quale si determina un elemento mancante del contratto: esso presuppone, quindi, un rapporto contrattuale incompleto, perché carente di un elemento essenziale.

L'arbitrato, a differenza dell'arbitraggio, ha invece alla base un rapporto perfetto in tutti i suoi elementi, ma controverso.

---

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il Tribunale ovvero la Corte di Appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.

3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. È in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> L'art. 1349 c.c., rubricato "Determinazione dell'oggetto", prevede che "Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita ad un terzo e non risulta che le parti volevano rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo. Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento".



---

Le parti attribuiscono agli arbitri il compito di risolvere divergenze insorte in ordine ad un rapporto preconstituito in tutti i suoi elementi mentre, con l'arbitraggio, esse demandano ad altro soggetto solo la determinazione del contenuto di un accordo già concluso, ma non completo.

Altro istituto che viene in rilievo, allorché si esaminano i confini della materia arbitrale, è quello della *perizia contrattuale*: si tratta di una figura di prevalente creazione giurisprudenziale che ricorre allorquando le parti "*devolvono al terzo, o ai terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, non già la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un **apprezzamento tecnico** che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva*"<sup>4</sup>.

Alla luce di ciò, si può pertanto affermare che solo l'arbitrato è un mezzo di risoluzione delle controversie, in quanto, pur esistendo altri istituti, simili ad esso nella denominazione, ma differenti sotto il piano strutturale, solo all'arbitrato spetta il compito che tradizionalmente compete a ciascun giudice: la tutela delle situazioni giuridiche soggettive, attraverso la composizione dei contrapposti interessi in gioco, mediante l'emanazione di un atto *autoritativo* facente stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa.

### 1.3 Le condizioni dell'arbitrato

L'esame della disciplina dell'arbitrato comporta che si proceda preliminarmente a valutare i presupposti necessari perché possa instaurarsi il giudizio arbitrale.

Essi consistono:

- nella disponibilità dei diritti oggetto di controversia;
- nell'attribuzione agli arbitri del potere di giudicare, fatta dalle parti mediante un negozio giuridico che prende il nome di convenzione di arbitrato.

Dette condizioni, tra loro collegate, costituiscono il presupposto imprescindibile della *potestas iudicandi* degli arbitri.

È necessaria, pertanto, una loro disamina specifica.

#### 1.3.1 La disponibilità del diritto

L'art. 806 c.p.c., prima della riforma attuata dal D. Lgs. n. 40/2006 così recitava : <<*Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 409 e 442, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione*>><sup>5</sup>.

Il limite alla compromettibilità andava quindi rintracciato nell'impossibilità che quella stessa lite potesse formare oggetto di transazione.

---

<sup>4</sup> Cass. Civ.. 21 maggio 1999, n. 4954.

<sup>5</sup> Oggi la rubrica della norma non è più riferita al "*compromesso*", ma riceve la nuova intitolazione di "*controversie arbitrabil*".

---

Oggi, a seguito della riforma, l'art.806 c.p.c. prevede che: <<le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge>> <sup>6</sup>.

Due gli elementi di novità rispetto all'originaria formulazione della norma.

Da un lato, è stato espunto ogni riferimento alle controversie relative allo stato delle persone e alla separazione personale, dandosi una diversa impostazione alle controversie di lavoro.

Dall'altro lato, ed è proprio qui che deve focalizzarsi la nostra attenzione, il Legislatore ha sostituito la "transigibilità" del diritto come limite alla compromettibilità di una data lite, con quello della "disponibilità" del diritto, individuando in tale elemento l'unico limite normativo all'utilizzo dello strumento arbitrale.

Si tratta non di un mero mutamento terminologico, per il vero già comparso, prima della riforma dell'arbitrato di diritto comune<sup>7</sup> nell'art.34 del D.Lgs. n. 5/2003 (c.d. arbitrato societario, di cui si parlerà in seguito) bensì di un aspetto di fondamentale importanza.

Sarebbe troppo riduttivo e affrettato sostenere che transigibilità e disponibilità si riducano a sinonimi, laddove si guardi al contenuto dell'art.1966 c.c. che dichiara nulla la transazione se i diritti, che formano oggetto della lite, sono sottratti alla disponibilità delle parti.

Ora, è indubbio che la transazione si possa avere solo con riguardo a diritti disponibili; ma ciò non vuole affatto dire che tutti i diritti disponibili siano, per forza di cose, assoggettabili a transazione.

In altre parole, tra le due aree, quella della transigibilità e quella della disponibilità, non vi è *più* una netta sovrapposizione.

Per rendersene conto, basta guardare al contenuto dell'art. 1972 c.c., laddove si dichiara nulla la transazione relativa a contratto illecito.

Ciò significa che è ammissibile la transazione relativa a contratto nullo, ma che se la nullità è da ascrivere alla *species* dell'illiceità del contratto, la transazione non è più valida, anzi è affetta da nullità.

Se ci fermassimo alla semplice lettura delle norme, senza compiere quell'ulteriore passo costituito dalla loro interpretazione sistematica, ne discenderebbe che dovremmo considerare l'azione di nullità disponibile o indisponibile, a seconda che la nullità derivi o meno dalla illiceità del contratto.

Tuttavia, la ragione per la quale il Legislatore esclude, all'art. 1972 c.c., l'ammissibilità della transazione relativa ad un contratto illecito, è ben lungi dalla considerazione secondo cui in questo caso il diritto (di far valere la nullità) è indisponibile. La ragione è un'altra ed è meramente pratica: se fosse ammessa la transazione di un contratto illecito, si consentirebbe di raggiungere lo stesso risultato che l'ordinamento

---

<sup>6</sup> A parte la presenza di un'eventuale espresso divieto di legge, la nuova formulazione estende notevolmente l'area di deferibilità della controversia ad arbitri.

<sup>7</sup> Riforma attuata con il D.Lgs.n. 40/2006.

---

vuole proprio evitare che si raggiunga attraverso quel contratto; ma ciò nulla ha a che vedere con la natura disponibile o meno del diritto in parola<sup>8</sup>.

Bene ha fatto quindi il Legislatore del 2006 (D.Lgs. n.40/2006) nell'accogliere quelle istanze che, da più parti della dottrina<sup>9</sup>, premevano affinché l'incongruenza della transigibilità, quale limite all'arbitrato, fosse rivista.

Così, nel vigore del vecchio art. 806 c.p.c. non si sarebbe potuta deferire ad arbitri la controversia relativa a contratto illecito. Ma, se il motivo per cui è esclusa in quel caso la valida transazione della lite è ben diverso dalla natura disponibile o indisponibile del diritto in gioco, allora sarebbe stato irragionevole sottrarre agli arbitri la possibilità di decidere su quella controversia; tanto più che, in questo caso, il risultato sarebbe tutt'altro che in contrasto con l'ordinamento.

Oggi, la nuova formulazione dell'art. 806 c.p.c. consente di devolvere ad arbitri anche una lite di tal genere, individuando quale unico limite alla compromettibilità, la natura disponibile del diritto oggetto della controversia.

### **1.3.2 La convenzione d'arbitrato**

Principio fondamentale nel nostro ordinamento, così come in tutti gli ordinamenti giuridici avanzati, è la libertà negoziale dei privati.

Così come i privati possono, nei limiti posti dall'ordinamento giuridico, dare il contenuto che meglio credono ai loro rapporti contrattuali quando trattano di propri diritti disponibili, così altrettanto liberamente possono, in caso di controversie *inerenti a diritti disponibili*, rinunciare ad essi, in tutto o in parte mediante transazione, oppure affidare la risoluzione delle questioni controverse, anziché alla giurisdizione dello Stato, a *giudici (rectius: arbitri)* da essi scelti.

Sotto tale profilo, l'arbitrato è una specificazione del più generale principio dell'autonomia privata che consente ai privati di autoregolamentare i propri interessi personali e patrimoniali mediante negozi giuridici e, con specifico riguardo all'arbitrato, di consentire loro la devoluzione di determinate controversie ad arbitri.

L'atto con cui le parti operano tale scelta è un contratto, la c.d. convenzione d'arbitrato<sup>10</sup>. Questa può assumere due forme.

---

<sup>8</sup>RICCI, *La convenzione di arbitrato e le materie arbitrabili nella riforma*, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ. 2007, 03, 759.

<sup>9</sup>VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2004, p. 52 afferma che i confini dell'arbitrato non sono quelli della transazione, nonostante il richiamo fatto a quest'ultima dalla lettera del vecchio art. 806 c.p.c.; nello stesso senso CAVALLINI, *Profili dell'arbitrato rituale*, Milano, 2005, p. 42 ss.

<sup>10</sup> Si tratta di un'espressione utilizzata per la prima volta dal Legislatore con la riforma operata a mezzo del D.Lgs. n. 40/2006, con la quale in via onnicomprensiva viene fatto riferimento ai due modi classici di esplicazione della volontà arbitrale, cioè il compromesso e la clausola compromissoria.

---

Nella prima, il compromesso (art 807 c.p.c.)<sup>11</sup>, ha ad oggetto una controversia già insorta, nella seconda, la clausola compromissoria (art 808 c.p.c.)<sup>12</sup>, è relativa a controversie che potranno insorgere, in futuro, da un determinato contratto.

In tale ultima ipotesi, si parla di «clausola» proprio perché il “patto” compromissorio viene di solito inserito all’interno di un regolamento contrattuale a monte che ha una funzione economica ben definita e diversa da quella processuale (pur se non si può escludere che la clausola compromissoria possa essere stipulata con atto separato).

La convenzione arbitrale così intesa si distingue dal contratto di arbitrato (*id est* l’incarico dato agli arbitri) che riguarda il rapporto tra le parti e gli arbitri.

Se nella convenzione sono già individuati gli arbitri, avremo un accordo maggiormente complesso, poiché contenente anche un’esplicita proposta d’incarico, che gli arbitri potranno o meno accettare; se, invece, tale individuazione manca, avremo un’esplicita o implicita proposta *in incertam personam*, in quanto, anche se le parti nulla avessero preveduto al riguardo, il codice di rito prevede meccanismi surrogatori volti a dare attuazione alla volontà delle parti di ricorrere all’arbitrato.

Dal combinato disposto degli artt. 807 e 808 c.p.c., si evidenzia che l’ordinamento adotta il modello di tipicità contrattuale. Infatti, laddove si deroghi, come nella convenzione d’arbitrato, ad una funzione pubblica quale è quella giurisdizionale, deve necessariamente adottarsi un modello contrattuale che sia ammesso espressamente dalla legge, ossia il compromesso e la clausola compromissoria.

Il regime normativo applicabile è quindi quello dei contratti in genere.

La convenzione di arbitrato per essere valida deve manifestare gli elementi essenziali del contratto ex art 1325 c.c.: l’accordo (volontà di derogare alla giurisdizione), l’oggetto (il rapporto contrattuale o extracontrattuale controverso), la forma (scritta ex 807 c.p.c.) e la causa (far decidere la controversia al giudice privato anziché dal giudice statale).

L’art 807 c.p.c. prevede che “*il compromesso deve, a pena di nullità, determinare l’oggetto della controversia*”: di contro, in presenza di clausola compromissoria, la controversia da arbitrare viene individuata necessariamente in un momento successivo.

---

<sup>11</sup>L’art. 807 c.p.c. prevede: “*Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia. La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi*”.

<sup>12</sup>L’art. 808 c.p.c. prevede: “*Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807 c.p.c.. La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria*”.

---

Tra gli elementi accidentali si annoverano: l'autorizzazione degli arbitri a pronunciare secondo equità, la determinazione della procedura arbitrale, la fissazione di un eventuale termine per la decisione arbitrale (diverso da quello stabilito dalla legge), la previsione espressa dell'impugnabilità per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Il requisito della forma della convenzione arbitrale è regolato espressamente dall'art. 807 c.p.c., secondo il quale: *"il compromesso deve, a pena di nullità essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia"*<sup>13</sup>, nonché dall'art. 808 c.p.c. che prescrive la regola secondo cui *"la clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'art 807 c.p.c."*. Vale la pena evidenziare che la forma scritta è richiesta *ad substantiam* e non semplicemente *ad probationem*<sup>14</sup>.

Un'ulteriore specificazione in merito alla convenzione d'arbitrato è quella contenuta nel secondo comma dell'art. 808 c.p.c. secondo cui *"la validità della clausola compromissoria deve essere valutata **in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce**; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria"*.

Si tratta di una disposizione dettata con esclusivo riguardo alla clausola compromissoria e ciò per un motivo evidente: il compromesso è un atto autonomo, stipulato dopo che sia sorta una determinata controversia ed è quindi con esclusivo riguardo ad esso che va determinata la volontà arbitrale, non potendo verificarsi alcuna interferenza rispetto al contratto da cui eventualmente sorge la lite.

La clausola compromissoria, invece, essendo una delle varie clausole di un rapporto contrattuale è apparentemente destinata a subirne le vicende relative. In realtà, l'art. 808 c.p.c. esclude espressamente che vi sia un legame strutturale tra questa clausola ed il contratto, disponendo che la validità o l'invalidità dell'una non comporti anche la validità o l'invalidità dell'altro.

Altra importante novità, introdotta con la riforma operata tramite il D.Lgs. n. 40/2006, è quella relativa all'interpretazione della convenzione d'arbitrato: l'art. 808-*quater* c.p.c. ha risolto *de jure condito* la questione relativa all'interpretazione della convenzione di arbitrato, prendendo posizione in senso contrario a quanto stabilito in numerose pronunce della Corte di Cassazione.

---

<sup>13</sup> La disposizione citata prosegue aggiungendo che *"la forma scritta si intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico, nel rispetto della normativa regolamentare concernente le trascrizioni e la ricezione di documenti trasmessi"*.

<sup>14</sup> Il rigore formale previsto per il compromesso ha sollevato il problema dell'ammissibilità della clausola arbitrale *per relationem*, che ricorre allorché le parti, nel formulare un loro contratto, facciano riferimento ad una clausola e ad un regolamento arbitrale esterno, senza riportarne il testo e senza direttamente sottoscriverlo. Al riguardo può prevedersi l'applicazione del più generale principio in materia contrattuale che ammette la *relatio* anche per i negozi formali e pertanto ritenere validamente stipulata la clausola arbitrale mediante rinvio ad un documento esterno, a condizione, però, che non si tratti di un riferimento generico e indeterminato, ma sia invece un richiamo esplicito contenente l'espressa volontà di compromettere e lo specifico riferimento allo schema arbitrale contenuto nell'atto richiamato.

---

Il Legislatore della novella ha previsto, infatti, che in caso di dubbi sull'interpretazione della convenzione di arbitrato si deve preferire quella che estende la competenza arbitrale a tutte le controversie che derivano dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

Infine, per quanto attiene all'efficacia della convenzione d'arbitrato, l'art. 808-*quinquies* c.p.c. stabilisce che la conclusione del procedimento arbitrale, senza una pronuncia di merito, non toglie efficacia alla convenzione di arbitrato.

La norma ha l'evidente funzione di escludere la possibilità di applicare all'arbitrato la regola del *ne bis in idem* e di impedire quindi l'esaurimento dell'efficacia della convenzione di arbitrato in virtù del solo fatto che gli arbitri si siano pronunciati su questioni di rito.

Naturalmente, occorrerà pur sempre valutare se il motivo della pronuncia diversa dal merito sia o meno ostativa ad un nuovo processo arbitrale: nel primo caso, la sede naturale per dirimere la controversia sarà quella del giudice ordinario, nel secondo, invece, la controversia andrà nuovamente sottoposta agli arbitri.

---

## Capitolo 2 - L'arbitrato irrituale

### 2.1 Le origini storiche dell'arbitrato irrituale

Come già in precedenza accennato, accanto all'arbitrato disciplinato dal c.p.c., è possibile individuare una differente forma di esplicazione dello strumento arbitrale: si tratta dell'arbitrato *irrituale* o *libero*, o anche *contrattuale* come spesso viene definito.

L'arbitrato irrituale rappresenta l'espressa conferma di come il fenomeno arbitrale affondi le sue radici nell'autonomia privata: il codice di rito non crea l'arbitrato, semplicemente ne regola il procedimento, potendo l'arbitrato esistere indipendentemente da qualsiasi disciplina processuale.

Così ebbe ad esprimersi la Corte di Cassazione di Torino in una decisione dei primi anni del '900, cui tradizionalmente si fa risalire il primo autorevole riconoscimento di un arbitrato non regolato dal codice di procedura civile ma unicamente dalle norme di diritto sostanziale.

La prima e più importante fonte normativa che opera il riconoscimento dell'arbitrato irrituale è l'art. 619 cod. nav., laddove, nel disciplinare le controversie relative all'avaria del natante, si stabilisce che *<<gli interessati possono, mediante la stipulazione di chirografi di avaria, far decidere da arbitri le controversie relative alla formazione del regolamento contributivo>>* e al secondo comma che *<<al chirografo ed al regolamento si applicano in tal caso le norme del c.p.c. riguardanti l'arbitrato, **se gli interessati intendono che al regolamento venga dal pretore competente conferita efficacia di sentenza e di ciò fanno espressa dichiarazione nel chirografo**>>*.

La norma consente quindi alle parti di scegliere tra un arbitrato il cui lodo, a seguito del provvedimento dell'allora Pretore, acquisti l'efficacia di una sentenza ed un arbitrato il cui lodo non acquisti tale efficacia. Già in sede di approvazione del codice della navigazione, quindi, il Legislatore espressamente riconosceva la possibilità di un lodo irrituale, non regolato dalle norme del codice di procedura civile.

Successivamente, anche altre norme ne confermavano l'esistenza: si pensi all'art. 7, comma 5, della L. n. 604/1966, in materia di conciliazione ovvero all'art. 5, della Legge n. 533/1973, di riforma del processo del lavoro.

Infine, con la riforma operata dal D.Lgs. n. 40/2006 è stato introdotto l'art. 808-ter c.p.c., in attuazione di quanto previsto dalla legge di delega, per la quale: *si rendeva necessario <<che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare>>*.

---

## 2.2 Profili comuni all'arbitrato rituale

In ordine a determinati profili le due figure dell'arbitrato rituale e irrituale sono perfettamente identiche.

In primo luogo, per quanto concerne l'ambito delle controversie arbitrabili: in entrambi i casi il limite è costituito dall'indisponibilità del diritto.

In secondo luogo, anche nell'arbitrato irrituale la funzione perseguita dalle parti consiste nella risoluzione di una determinata controversia. Infine, data la finalità pressoché identica che essi perseguono, vi è una sostanziale similitudine nella struttura del procedimento.

Per converso, la differenza tra i due istituti è oggi chiaramente declinata nella formulazione dell'art. 808-ter c.p.c. e viene essenzialmente ricondotta alla volontà delle parti di ottenere un lodo (nel caso dell'irrituale) che vanti un regime giuridico ed un'efficacia diversa da quelli del lodo rituale.

Il lodo rituale, infatti, può essere depositato presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato pronunciato e il giudice conferisce con un proprio decreto efficacia esecutiva alla decisione arbitrale; l'art. 808-ter, invece, con riguardo all'arbitrato irrituale esclude espressamente l'applicabilità dell'art. 825 c.p.c.<sup>15</sup>.

Altra differenza riguarda il regime dell'atto.

Detta diversità si manifesta sotto il profilo delle contestazioni che, trattandosi di lodo rituale si esprimono necessariamente con i mezzi d'impugnazione previsti dall'art. 827 c.p.c., mentre in caso di lodo irrituale si fanno valere per tramite del normale processo di cognizione.

A tal riguardo, l'art. 808-ter c.p.c. prevede che il lodo contrattuale è *<<annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I>>*.

Ciò significa sostanzialmente che una volta pronunciato il lodo irrituale, non essendo esso dotato di efficacia esecutiva, la parte vittoriosa ha la necessità di procurarsi un titolo esecutivo: essa dovrà, pertanto, instaurare un processo di cognizione al fine di munirsi di titolo esecutivo nei confronti della parte soccombente, la quale in via d'eccezione potrà far valere i motivi d'invalidità del lodo.

Potrebbe tuttavia accadere che sia la parte soccombente ad assumere l'iniziativa, proponendo una domanda dinanzi al giudice ordinariamente competente per chiedere la dichiarazione d'invalidità del lodo<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Ciò vale in linea di principio, ma vi sono determinati casi in cui il Legislatore attribuisce anche al lodo irrituale efficacia esecutiva: si pensi a quanto disposto con riguardo all'arbitrato irrituale del lavoro previsto dagli artt. 412, comma 4 e 412-*quater*, comma 10 c.p.c. .

<sup>16</sup> In altre ipotesi il Legislatore prevede una disciplina diversa. Si pensi al lodo irrituale di lavoro per il quale l'art. 412, comma 4, c.p.c. statuisce che il lodo deve essere impugnato dinanzi al Tribunale nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione e che la sentenza che decide sull'impugnazione è inappellabile.



---

Infine, giova sottolineare due ulteriori aspetti riguardanti da un lato le finalità della disciplina introdotta con l'art. 808-ter c.p.c. e dall'altro, le ragioni che possono condurre un soggetto alla scelta tra arbitrato rituale e irrituale.

Con riguardo al primo, le finalità della nuova disciplina normativa possono sostanzialmente ridursi ai seguenti punti: introduzione di un criterio discretivo tra lodo rituale e irrituale, laddove la convenzione d'arbitrato non sia inequivoca sul punto; individuazione delle norme del c.p.c. che si applicano all'arbitrato irrituale.

Sul punto è opportuno mettere in evidenza che l'art. 808-ter c.p.c. introduce una regola di chiusura esattamente inversa a quella fatta propria dalla giurisprudenza *ante* riforma: il primo comma stabilisce che la scelta delle parti di attivare l'arbitrato irrituale deve emergere con chiarezza. Nei casi dubbi, l'arbitrato deve qualificarsi come rituale.

Quanto alle norme del c.p.c. che si applicano all'arbitrato irrituale si è assistito ad un progressivo allargamento delle ipotesi in cui quelle destinate a corredo della disciplina dell'arbitrato rituale vengono applicate anche all'arbitrato irrituale.

Si ritiene, dunque, anche sulla base di un'interpretazione conforme a quanto disposto nella Legge delega n. 366/2001, che all'arbitrato irrituale si applichino tutte le norme del c.p.c. che non siano incompatibili con le caratteristiche proprie del lodo contrattuale<sup>17</sup>.

Con riguardo al secondo aspetto, vale a dire alle motivazioni che possono indurre le parti ad optare per l'una o l'altra forma di arbitrato, è evidente che, qualora le parti preferiscano conseguire celere soddisfazione del diritto anche a rischio di una possibile invalidità del lodo, esse sceglieranno il lodo rituale, che, munito dell'*exequatur*, avrà efficacia di titolo esecutivo e che sarà impugnabile nelle forme di cui agli artt. 828 e 829 c.p.c. Diversamente, nei casi in cui le parti invece preferiscono dilazionare la soddisfazione del diritto all'esame delle censure relative ad una possibile invalidità del lodo, allora sceglieranno la via dell'arbitrato irrituale, il quale per acquisire l'efficacia di titolo esecutivo comporterà a carico della parte la necessità della previa instaurazione di un processo di cognizione di primo grado.

---

<sup>17</sup> LUISSO, *Diritto processuale civile*, Vol. 5., *La risoluzione non giurisdizionale delle controversie*, Giuffrè, 2014, p. 105.

---

## Capitolo 3 – Gli arbitri

### 3.1 Aspetti generali

Il presupposto sul quale si fonda l'arbitrato è l'esistenza di un rapporto tra le parti e gli arbitri. Tale rapporto è costituito dall'atto negoziale posto in essere dalle parti, le quali si obbligano a deferire agli arbitri la risoluzione di una controversia già insorta o "latente".

L'arbitrato ha un suo peculiare svolgimento procedimentale, ovvero si realizza, esattamente come nella giurisdizione ordinaria, mediante una serie di atti consequenziali e volti alla pronuncia finale: il lodo.

A differenza, tuttavia, del processo giurisdizionale, quello arbitrale non si concretizza in una sequenza di meri atti formali, produttivi di effetti prestabiliti dalla legge.

Innanzitutto, la sequenza procedimentale non ha inizio con la domanda in senso classico (atto di citazione o ricorso), bensì con una serie di atti preliminari, tutti di natura negoziale, i cui effetti integrano i presupposti preliminari e necessari della giustizia privata: il consenso all'alternativa arbitrale e la scelta della specie di arbitrato, la nomina dell'arbitro, l'accettazione dello stesso e la scelta delle forme che dovranno essere eseguite in seno al procedimento arbitrale.

### 3.2 La nomina degli arbitri

La nomina degli arbitri è la manifestazione negoziale immediatamente susseguente alla convenzione di arbitrato (compromesso o clausola compromissoria).

Le modalità di nomina degli arbitri sono diverse: le parti possono nominare gli arbitri al momento dell'accordo compromissorio ovvero possono rinviare la nomina ad atto successivo che andrà ad integrare l'accordo compromissorio oppure, infine, possono rimettersi ad una istituzione arbitrale preconstituita (c.d. *arbitrato amministrato*).

Gli artt. 809 e 810 c.p.c. disciplinano la formazione del collegio arbitrale, stabilendone numero e modalità di nomina.

In particolare, viene previsto che gli arbitri possono essere uno o più ma sempre in numero dispari. La *ratio* di tale disposizione normativa è da rinvenirsi nell'esigenza di superare l'*impasse* che potrebbe crearsi nei casi in cui gli arbitri siano in disaccordo tra di loro, adoperandosi il principio della maggioranza semplice.

Normalmente nella convenzione d'arbitrato sono presenti sia la nomina degli arbitri, sia la determinazione del loro numero e delle modalità di nomina.

Se manca tale previsione o non c'è accordo tra le parti, al fine di non frustrare il contenuto della convenzione arbitrale, il codice di rito prevede il deferimento della nomina degli arbitri al Presidente del Tribunale nel cui circondario è posta la sede dell'arbitrato (art. 810 c.p.c.).

---

Il comma secondo dell'art 810 c.p.c.<sup>18</sup> supplisce nei casi in cui le parti non abbiano determinato la sede dell'arbitrato.

In tale caso, il ricorso al Presidente del Tribunale, avente ad oggetto la nomina degli arbitri che va a sopperire all'inerzia della controparte, deve essere presentato nella circoscrizione del Tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se la convenzione è stata stipulata all'estero, competente a ricevere il ricorso è il Presidente del Tribunale di Roma.

L'articolo in parola rappresenta un completamento dell'art. 809 comma 2 c.p.c. e deve considerarsi, come agevolmente intuibile, come un procedimento di nomina di tipo *sussidiario*.

La regola generale vuole, infatti, che la nomina degli arbitri sia compiuta direttamente dalle parti e che ciascuna provveda alla nomina del proprio arbitro con atto debitamente notificato alla controparte.

La medesima procedura di ricorrere al Presidente del Tribunale *ex art. 810 c.p.c.* viene applicata nel caso in cui manchino o debbano essere sostituiti alcuni o tutti gli arbitri, se la parte o il terzo a cui spetta la nomina non vi provvede o se la convenzione manca di disciplinare tale situazione.

Dunque, in sintesi, i passaggi necessari per giungere all'instaurazione del giudizio arbitrale possono così riassumersi: *i)* la parte che intende avvalersi del procedimento arbitrale nomina il proprio arbitro e lo comunica all'altra parte; *ii)* tale comunicazione ha l'effetto di un invito alla controparte di nominare il proprio arbitro al fine di instaurare correttamente e tempestivamente il procedimento al fine di ottenere un lodo che definisca la disputa in atto, *iii)* dopo tale notifica l'altra parte deve comunicare la sua nomina nei venti giorni successivi e se non lo fa, la prima, come detto, può rivolgersi al Presidente del Tribunale, mediante ricorso, perché provveda in sostituzione<sup>19</sup>.

Le parti possono stabilire che la nomina del collegio sia fatta da un organismo di comune riferimento o che l'arbitro non nominato tempestivamente dalla parte oppure il terzo arbitro sia nominato da un terzo e non dal Presidente del Tribunale<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> In tema di arbitrato, l'ordinanza di nomina dell'arbitro da parte del Presidente del Tribunale, *ex articolo 810c.p.c.*, non ha contenuto decisorio, ma integra gli estremi di un provvedimento di giurisdizione volontaria con funzione sostitutiva di attività manchevole delle parti, pertanto, non è assoggettabile a reclamo *ex art. 739 c. p. c.* (cfr. Cass. civ. Sez. III, 19/01/2006, n. 1017).

<sup>19</sup> A tal proposito è intervenuta la Corte di Cassazione, Sez. I, che con sentenza n. 26257 del 2005, ha chiarito che la parte può nominare il proprio arbitro anche dopo la scadenza dei venti giorni, purché prima della nomina giudiziale, la quale, ove sopraggiunga, è invalida. La Corte ha escluso che tale termine abbia natura perentoria, e ciò sia perché una simile qualificazione non è prevista dalla legge, sia perché dal mancato adempimento nel termine non discendono effetti preclusivi, in quanto l'unica conseguenza della mancata nomina è la facoltà, concessa alla parte che ha proposto l'arbitrato, di adire il Presidente del Tribunale per la nomina del secondo arbitro. Ne consegue che, fino a quando il Presidente del Tribunale non abbia provveduto a nominare il componente del collegio arbitrale, la parte inadempiente è abilitata ad effettuare la nomina del proprio arbitro e il collegio arbitrale deve quindi essere composto dagli arbitri nominati dalle parti, i quali provvederanno all'interno di nominare il presidente del collegio arbitrale.

<sup>20</sup>Cass. civ. Sez. I, 22/07/2009, n. 17152 ha precisato inoltre che in tema di arbitrato il meccanismo di nomina suppletiva da parte del Presidente del Tribunale, previsto nell'art. 810 cod. proc. civ., sia nella formulazione previgente che in quella in vigore dal 2 marzo 2006, si applica anche quando la convenzione arbitrale preveda la costituzione di un collegio formato da tre arbitri e le parti non raggiungano accordo sulla nomina del terzo arbitro dopo aver provveduto alla designazione unilaterale degli altri

---

Un ulteriore aspetto sul quale spesso si è dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza è quello concernente le modalità di nomina degli arbitri nel caso di arbitrato caratterizzato dalla presenza di una pluralità di parti: sul punto, il principale apporto per la risoluzione della questione è stato dato dal D.lgs. n. 40/2006 il quale ha inserito nel codice l'art. 816-*quater* c.p.c. .

Detta disposizione consente, pur in presenza di arbitrato con pluralità di parti, lo svolgimento del procedimento arbitrale, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: la convenzione devolve a un terzo la nomina degli arbitri; gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti; le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.

L'art. 816-*quater* c.p.c. prevede, altresì, che, nell'ipotesi in cui non sia stato possibile nominare gli arbitri nel modo indicato, la causa se scindibile si scinda eventualmente in più procedimenti, se inscindibile che l'arbitrato diventi improcedibile.

### **3.3 L'incapacità di essere arbitro**

L'art. 812 c.p.c. dispone che *“non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire”*. Il requisito fondamentale è dunque individuato nel possesso della piena capacità di agire. La rubrica ed il contenuto della norma evidenziano in modo negativo (incapacità ad essere arbitri) la capacità richiesta, precludendo la capacità ad essere arbitro a chi sia minore, interdetto, inabilitato, fallito, o a chi sia interdetto dai pubblici uffici.

Per quanto riguarda le qualità specifiche che l'arbitro deve possedere (atteso che potrebbe essere investito di una controversia che richiede particolari competenze) sembra non sussistano limitazioni di alcun genere, essendo tutto racchiuso nella *“sola”* capacità legale di agire.

Se l'arbitro nominato è incapace, si potrà procedere ad una nuova nomina anche attraverso l'intervento del Presidente del Tribunale. Se l'incapacità non è rilevata dalle parti, deve essere rilevata dagli stessi arbitri. La violazione di questa previsione, ora come prima della riforma, rientra nel n. 3) dell'art. 829 c.p.c. a mente del quale è possibile l'impugnazione per nullità del lodo pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro.

### **3.4 L'accettazione degli arbitri**

Dalla natura negoziale del rapporto arbitrale discende la necessità di una ulteriore manifestazione di volontà da parte degli arbitri: l'*accettazione* del mandato.

---

due. Ne consegue la legittimità della designazione giudiziale disposta su richiesta di una delle parti quando si determini tale evenienza.

---

Una volta provveduto alla nomina degli arbitri occorre perfezionare la costituzione dell'organo giudicante come ulteriore formalità per procedere al giudizio.

Tale formalità si esegue mediante l'accettazione da parte dei soggetti nominati. In base a quanto sancito dall'art 813 c.p.c., il quale prevede che *"l'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione della convenzione o del verbale della prima riunione"*.

Con questo passaggio viene perfezionato, dal punto di vista sostanziale, il rapporto parti-arbitri. L'attività degli arbitri antecedente all'accettazione non è considerata attività arbitrale, salvo che questa venga successivamente rinnovata al perfezionamento del rapporto processuale con le parti.

Il rapporto si perfeziona quando tutti gli arbitri nominati dichiarano di accettare e nasce così con le parti un vincolo contrattuale in virtù del quale i primi assumono l'impegno di decidere tempestivamente la controversia e i secondi di corrispondere loro il corrispettivo<sup>21</sup>.

In particolar modo, a seguito dell'adempimento previsto ex art 813 c.p.c., scaturiscono gli obblighi, le responsabilità ed i diritti degli arbitri.

La natura privatistica dell'arbitrato e del relativo rapporto tra le parti e l'arbitro è sottolineata dal dettato dell'art. 813 secondo comma c.p.c. il quale prevede che *"agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio"*.

Se l'accettazione scritta da parte degli arbitri o anche da parte di uno solo di essi manca, il giudizio arbitrale si può ritenere viziato. La mancanza di forma scritta, oltre ad impedire la fissazione del giorno di decorrenza del termine per la pronuncia del lodo, incide sull'esistenza stessa del giudice.

Secondo la giurisprudenza, la forma scritta dell'accettazione deve essere intesa *ad substantiam* e tale accettazione scritta deve essere portata a conoscenza degli interessati perché il rapporto tra di essi possa dirsi esistente.

### 3.5 I diritti degli arbitri

L'art. 814 c.p.c. prevede che gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, a meno che non vi abbiano rinunciato e che al pagamento sono tenute le parti solidalmente fra di loro<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Il negozio giuridico che sorge a seguito della convenzione di arbitrato viene ricondotto alla categoria del contratto di mandato o della prestazione d'opera professionale ovvero del contratto a causa mista. Sul punto, Luiso, *La risoluzione non giurisdizionale delle controversie, Diritto processuale civile*, vol. V, 2011, Milano, pag. 27, per il quale: *"Probabilmente si tratta di un rapporto atipico, in cui però sono prevalenti i profili della professione intellettuale."*

<sup>22</sup> Viene confermata la regola tradizionale secondo cui le parti sono tenute in solido al pagamento delle spese e dell'onorario dovuti agli arbitri, salvo rivalsa tra loro. La solidarietà naturalmente non impedisce che il collegio in seguito all'emissione del lodo possa porre le spese a carico, in tutto o parzialmente, della parte soccombente ex art 93 c.p.c.

---

La previsione citata è perfettamente in linea con la natura contrattuale dell'arbitrato, grazie alla quale gli arbitri decidono nei termini fissati e le parti si obbligano a corrispondere quanto loro dovuto per l'attività da essi svolta<sup>23</sup>.

Il meccanismo contrattuale delineato dalla norma si caratterizza per i seguenti aspetti: i) la determinazione del *quantum* dei compensi spettanti agli arbitri, basata sull'autoliquidazione effettuata dagli stessi arbitri; ii) la valenza della predetta liquidazione quale proposta contrattuale che, per essere vincolante per le parti del giudizio, deve da queste essere accettata.

Tale proposta, secondo il chiaro intento sotteso all'art. 814 c.p.c. non è revocabile liberamente dai proponenti (art. 1328 c.c.) ma rimane ferma finché, in difetto di accettazione, ad essa succeda la determinazione giudiziale richiesta dagli stessi arbitri (*rectius* su ricorso degli arbitri) al fine di acquisire un titolo giurisdizionale e quindi esecutivo (l'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti) per conseguire i diritti ai compensi e soddisfare così il loro interesse.

L'assenza di alcun termine per l'accettazione della proposta di rimborso spese e onorario appare coerente con la possibilità offerta ai soli arbitri di ricorrere all'autorità giudiziaria, nel senso che è lo stesso ricorso al giudice che assume *funzione sollecitatoria* di una eventuale accettazione (possibile ed in qualsivoglia forma sino a che, con la pubblicazione dell'ordinanza, si sia formato il titolo di cui all'art. 814 comma 3 c.p.c.).

In ogni caso, in ipotesi di mancata accettazione ad opera delle parti o di mancata determinazione da parte degli arbitri delle spese e dell'onorario, il relativo ammontare è determinato con ordinanza non impugnabile, ai sensi dell'art. 814 comma 2 c.p.c., dal Presidente del Tribunale indicato nell'art. 810 c.p.c., sentite le parti della controversia, il quale è libero di scegliere, non essendovi criteri normativi, nella liquidazione del compenso, i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto della controversia, alla natura e all'entità dei compiti assegnati agli arbitri.

Prevede l'art. 814, terzo comma, c.p.c. che avverso l'ordinanza disposta dal Presidente del Tribunale è consentito reclamo dinanzi alla Corte di Appello entro trenta giorni dalla comunicazione, sul quale la Corte deciderà in camera di consiglio sentite le parti (art.825 quarto comma c.p.c.)<sup>24</sup>.

Inoltre, giova sottolineare che il diritto al rimborso delle spese ed all'onorario per l'opera prestata è dovuto indipendentemente dall'esito delle impugnazioni proposte avverso il lodo.

---

<sup>23</sup>Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 13174/1999 prevedendo "qualunque sia la natura, privatistica o pubblicistica, dell'arbitrato rituale, tra i contendenti e gli arbitri si perfeziona, con l'accettazione dell'incarico da parte di questi, un contratto di diritto privato, riconducibile al contratto d'opera intellettuale, dal quale deriva l'obbligo in via solidale dei contendenti di corrispondere il compenso per l'opera prestata, rimanendo ininfluyente, a tali effetti, il carattere unilaterale della devoluzione effettiva della controversia agli arbitri".

<sup>24</sup> Si deve ritenere che contro tale ordinanza dovrebbe essere possibile il ricorso per Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.

---

Diversamente, rileva ai fini del diritto al rimborso delle spese ed all'onorario l'eventualità di una prestazione non corretta o di responsabilità dell'arbitro: ciò infatti incide sulla quantificazione dei compensi nel primo caso e su eventuali compensazioni nel secondo caso; tale aspetto, d'altronde, è perfettamente in linea con il disposto dell'art. 813-ter sesto comma c.p.c., il quale prevede che *"nei casi di responsabilità dell'arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione"*.

Gli arbitri possono, a chiari fini garantistici, subordinare la prosecuzione del procedimento, al versamento di un anticipo sulle spese vive previste, comprensive dei compensi; e se le parti non provvedono all'anticipazione nei termini fissati dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato luogo al procedimento (art.816-septies c.p.c.).

La determinazione delle spese e del compenso avviene, dunque, all'atto della deliberazione del lodo e, come si è detto, si tratta di una proposta che gli arbitri fanno alle parti e che necessita dell'accettazione espressa di queste, al pari di qualsiasi contratto di natura privata<sup>25</sup>.

Ovviamente, la liquidazione del compenso non è parte integrante del lodo e non ne costituisce un elemento decisivo, perché trattandosi di un diritto spettante agli arbitri non possono loro stessi decidere *ex se* (*nemo iudex in causa propria*).

### 3.6 La sostituzione degli arbitri

L'art. 811 c.p.c. è intitolato *sostituzione* di arbitri e dispone che *"quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati a norma dell'art. 810, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato. Se la parte a cui spetta la nomina o il terzo, non vi provvede, o se la convenzione d'arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente"*.

Le ipotesi di mancanza dell'arbitro possono essere dovute o a rinuncia all'incarico, giustificata dal sopravvenire di un impedimento di qualsivoglia natura, compresa la possibilità di morte; o per venir meno delle condizioni di capacità richieste dall'art. 812 c.p.c. per rivestire la carica di arbitro ovvero ancora per inerzia dell'arbitro<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Il Tribunale di Chieti con sentenza n. 135 del 18 febbraio 2009 ha deciso che *"gli arbitri avevano quantificato all'inizio del procedimento l'importo degli onorari dovuti, invitando le parti a corrispondere subito il 50% degli stessi, e il saldo all'emanazione del lodo. Le parti pagavano l'acconto, ma rifiutavano il saldo, eccependo di non aver mai accettato la liquidazione complessiva effettuata dagli arbitri"*. Il Tribunale ha ritenuto che *"il pagamento dell'acconto valesse come accettazione per fatti concludenti della cifra globalmente pretesa, a nulla rilevando che le parti non fossero state avvisate e si dicessero non consapevoli delle implicazioni dell'adempimento parziale"*.

<sup>26</sup> Può accadere che uno degli arbitri non partecipi alle udienze o alla deliberazione, salva diversa disposizione di cui all'art 823 comma 1 c.p.c. rendendo quindi impossibile la decisione. Per ovviare a questo inconveniente l'art. 813-bis c.p.c. (*"Decadenza degli arbitri"*) prevede che l'arbitro inerte possa essere sostituito, se le parti sono tutte d'accordo. Se l'accordo

---

Si tratta allora di sostituire l'arbitro mancante e per farlo si terrà conto del dettato della convenzione di arbitrato ovvero, se ciò non è possibile, all'autorità giudiziaria che provvederà allo stesso modo della nomina originaria (grazie all'espresso richiamo all'art. 810 c.p.c.) in un procedimento camerale con ordinanza non avente natura decisoria e, pertanto, non suscettibile di impugnazione.

La sostituzione dell'arbitro non inficia l'attività fino a quel momento compiuta: gli arbitri in seguito alla sostituzione possono tuttavia ritenere necessaria la rinnovazione di alcune se non di tutte le attività già compiute.

La sostituzione interrompe invece il termine per l'adempimento di quanto convenuto nella convenzione di arbitrato, il quale inizia a decorrere nuovamente dall'accettazione del nuovo arbitro.

### 3.7 Decadenza degli arbitri

Altra forma di sostituzione dell'arbitro è quella prospettata dall'art.813-bis c.p.c. rubricato "*decadenza degli arbitri*" il quale dispone che "*può essere sostituito l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni*".

Si parla, al riguardo, di sostituzione *punitiva* resa legittima dall'omissione o dal ritardo di cui si renda responsabile l'arbitro nel compimento di un atto relativo alle proprie funzioni; si è qui chiaramente in presenza di un inadempimento dell'arbitro ai doveri derivanti dalla sua funzione e verso i quali si è obbligato a seguito dell'accettazione che ha creato un vincolo contrattuale.

In tale ipotesi, le parti di comune accordo provvedono alla sostituzione dell'arbitro o incaricano del compito un terzo al quale la convenzione di arbitrato aveva già dato il potere di nomina. In mancanza di accordo delle parti ovvero dell'adempimento da parte del terzo, decorso il termine di quindici giorni decorrente dall'apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al Presidente del Tribunale nel cui circondario è posta la sede dell'arbitrato; quest'ultimo "*sentiti gli arbitri e le parti, provvede con **ordinanza non impugnabile** e, se accerta l'omissione o il ritardo, dichiara la **decadenza** dell'arbitro e provvede alla sua **sostituzione***".

La norma peraltro non dispone che l'inadempimento o il ritardo dipendano da negligenza dell'arbitro, essendo sufficiente il loro legame con la decadenza dell'arbitro.

Le questioni che attengono alla legittimità della sostituzione potranno formare al più oggetto di impugnazione del lodo ex art.829 comma 1 n.2) per le parti e, per l'arbitro sostituito, motivo di verifica in apposita sede ordinaria o nel procedimento di responsabilità a suo carico.

---

manca l'arbitro può essere diffidato e trascorsi 15 giorni dalla diffida senza che egli si sia attivato, ciascuno delle parti può fare ricorso al Presidente del Tribunale.



---

Altra ipotesi *patologica* che può venire in considerazione sotto il profilo dell'incarico svolto dagli arbitri è la rinuncia degli stessi: in tal caso, in virtù dell'incertezza della qualificazione della natura giuridica del *contratto di arbitrato* si potrebbero ritenere applicabili le regole generali in tema di mandato ai sensi dell'art. 1727 c.c., per cui, in mancanza di una giusta causa, si imporrebbe a carico dell'arbitro rinunciante l'obbligo di risarcire il danno, ovvero, privilegiando i profili della prestazione d'opera intellettuale, si potrebbe ritenere applicabile l'art. 2237, comma 2, c.c., che consente il recesso del prestatore per giusta causa, riconoscendogli altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera effettivamente svolta, purché l'esercizio del recesso non pregiudichi il cliente.

### 3.8 La responsabilità degli arbitri

La novella del 2006 ha dedicato una specifica disposizione alla responsabilità degli arbitri (art. 813-ter c.p.c.), prevedendo che risponde dei danni causati alle parti l'arbitro che:

- i) con **dolo o colpa grave** ha *omesso o ritardato atti dovuti* ed è stato perciò dichiarato decaduto oppure ha *rinunciato all'incarico senza giustificato motivo*;
- ii) con **dolo o colpa grave** ha *omesso o impedito la pronuncia del lodo* entro il termine fissato a norma degli artt. 820 o 826 c.p.c. .

Inoltre, (e ciò costituisce un notevole avvicinamento della disciplina sulla responsabilità degli arbitri rispetto a quella dettata per i magistrati) viene previsto che fuori dalle ipotesi indicate nei primi due numeri dell'art. 813-ter c.p.c. gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, della legge 117 del 13 aprile 1988 (legge sulla responsabilità civile dei magistrati)<sup>27</sup>.

La disposizione di cui all'art. 813-ter c.p.c. prosegue prevedendo che *“l'azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal comma 1, n. 1”*, mentre *“se è stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta”*; allorquando poi *“la responsabilità non dipende da dolo dell'arbitro, la misura del risarcimento non può superare una somma pari al triplo del compenso convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile; nei casi di responsabilità*

---

<sup>27</sup> Al riguardo si è pronunciata la Cassazione civile, Sez. III, con decisione del 18/03/2008 n. 7272, affermando che *“i presupposti della responsabilità dello stato per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, ai sensi dell'art. 2, terzo comma lett. a) L. n. 117 del 1988, devono ritenersi sussistenti allorquando nel corso dell'attività giurisdizionale si sia concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero”*. Nello stesso senso, più di recente, Cass. Civ., Sez. III, 26 maggio 2011, n. 11593.

---

dell'arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione"; infine con disposizione di chiusura si stabilisce la regola secondo cui "ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio".

Risulta di particolare interesse quanto previsto dal comma 4 dell'art. 813-ter c.p.c. secondo cui se è stato pronunciato il lodo l'azione di responsabilità può essere proposta solo dopo il passaggio in giudicato dell'accoglimento dell'impugnazione del lodo e per i motivi per i quali l'impugnazione è stata accolta: ciò evidentemente risponde all'esigenza di evitare che nel corso dell'impugnazione arbitrale, mettendo "sotto accusa" gli arbitri, se ne possa compromettere l'iter procedimentale.

Deroga tale previsione il terzo comma dello stesso articolo, il quale prevede che la parte può promuovere l'azione di responsabilità di cui al n. 1) del primo comma della norma in questione ovvero nell'ipotesi in cui essi abbiano rinunciato all'incarico senza giustificato motivo: in tali casi infatti è consentito l'esercizio dell'azione di responsabilità in pendenza del giudizio arbitrale, in quanto è già stata accertata la responsabilità dell'arbitro nello stesso provvedimento di decadenza.

Se non vi è stata eccezione di decadenza gli arbitri avranno pronunciato tardivamente, ma pur sempre validamente. Solo se vi è stata l'eccezione di parte e ad essa ha fatto seguito l'impugnazione ai sensi del n. 6 dell'art. 829 c.p.c., gli arbitri dovranno risarcire le parti per aver emesso un lodo che non erano più legittimati a pronunciare. Se c'è l'eccezione e gli arbitri pronunciano lo stesso il lodo, essi sono tenuti pur sempre a risarcire le parti per la tardività della pronuncia solo successivamente all'annullamento del lodo. Se la responsabilità è dolosa, il risarcimento dovuto dall'arbitro è commisurato al fatto provocato e alle conseguenze di esso.

Oltre al risarcimento del danno, nel caso di accertata responsabilità, l'arbitro perde il diritto al compenso ed al rimborso delle spese e, nel caso di nullità parziale del lodo, ne subisce la riduzione (art.813-ter, comma 6 c.p.c.).

In considerazione della previsione di questo comma, la definizione del procedimento di cui è investito il Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 814 comma 2 c.p.c. per la liquidazione del corrispettivo e del rimborso delle spese spettanti agli arbitri, dovrà ritenersi dipendente dalla definizione della causa di impugnazione per nullità del lodo: ne deriva che il procedimento per la liquidazione del corrispettivo e del rimborso delle spese degli arbitri dovrà essere sospeso ex art. 295 c.p.c. in pendenza del giudizio di impugnazione del lodo<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> In tal senso si è espressa un'ordinanza del Tribunale di Sondrio del 2006, secondo la quale: "considerato che a seguito dell'intervenuta modifica normativa l'art. 813-ter (responsabilità degli arbitri), comma 6 c.p.c. prevede espressamente che nei casi di responsabilità dell'arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti, o nel caso di nullità parziale del lodo sono soggette a riduzione, può ritenersi che la decisione della causa di cui è investito il Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c., per la liquidazione del corrispettivo e del rimborso delle spese spettanti agli arbitri «dipende» dalla definizione della controversia di cui è investita la Corte di appello in sede di impugnazione per nullità del lodo, il procedimento per la liquidazione del corrispettivo e del rimborso delle spese degli arbitri deve essere sospeso ex art. 295

---

### 3.9 La ricusazione degli arbitri

L'arbitro può essere sostituito oltre che per le ipotesi di cui all'art.811 c.p.c., anche nel caso in cui ricorrano le fattispecie di ricusazione di cui all'art. 815 c.p.c.

L'articolo in commento contempla un'elencazione tassativa, che, in linea di massima, ricalca le ipotesi di ricusazione dei magistrati ex art. 51 c.p.c. (espressamente richiamato dal dettato dell'art. 815 c.p.c. pre-riforma).

La nuova norma attua la previsione contenuta nella Legge delega n.366/2001, realizzando una disciplina specifica finalizzata a garantire l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri che garantisca la loro terzietà.

L'art. 815 c.p.c. stabilisce che un arbitro può essere ricusato nei seguenti casi:

- non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti<sup>29</sup>;
- egli stesso o un ente, associazione o società di cui sia amministratore ha interesse nella causa;
- egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti o di alcuno dei difensori<sup>30</sup>;
- egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale o con alcuno dei suoi difensori<sup>31</sup>;
- è legato a una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; e inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti<sup>32</sup>;
- ha prestato consulenza, assistenza o difesa a una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

---

*c.p.c. in pendenza del giudizio di impugnazione del lodo (nel caso specifico, il giudizio di impugnazione per nullità del lodo è stato proposto per asseriti vizi di procedura e gravi errori nelle decisioni di merito".*

<sup>29</sup>La ragione di tale disposto deve rinvenirsi nel fatto che il legislatore ha ritenuto opportuno non solo che tale vizio sia rilevato immediatamente, ma anche che esso possa essere risolto preventivamente, cioè prima della pronuncia del lodo. La previsione di cui al numero 1) è da raccordarsi, inoltre, con l'art. 812 c.p.c., secondo il quale elemento sufficiente e necessario è che l'arbitro abbia la capacità legale di agire.

<sup>30</sup>Il disposto corrisponde sostanzialmente al n. 2 dell'art 51 c.p.c. con la variante che non viene previsto il vincolo di affiliazione; estendendo però la ricusazione anche nell'ipotesi in cui l'arbitro è parte, convivente o commensale abituale del rappresentante legale di una delle parti.

<sup>31</sup> Non viene è previsto come motivo di ricusazione il rapporto credito-debito.

<sup>32</sup>Tale fattispecie presenta alcune innovazioni rispetto a quanto previsto dall'art. 51 c.p.c. prevedendo anche che la ricusazione dell'arbitro trovi ragione nell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con la parte, o con una società controllata, controllante, o sottoposta a comune controllo.

---

Tuttavia, le parti possono statuire nella convenzione di arbitrato altri particolari requisiti, oltre a quelli legali, che l'arbitro deve possedere, la mancanza dei quali non invalida la nomina dell'arbitro, ma potrebbe esser causa di ricusazione dello stesso.

Inoltre, la parte che ha nominato o contribuito a nominare l'arbitro, a norma degli artt. 809 secondo comma e 810 c.p.c., non può ricusarlo se non per motivi conosciuti dopo la nomina (ex art.815 secondo comma c.p.c.).

Il procedimento di ricusazione si attiva mediante ricorso al Presidente del Tribunale, così come prescrive l'art. 815 c.p.c.

Il ricorso si propone nel termine di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa della ricusazione.

Il Presidente decide con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e le parti ed assunte, laddove necessario, sommarie informazioni.

A tale ordinanza sembra doversi riconoscere contenuto decisorio dal momento che, accogliendo l'istanza, il giudice toglie all'arbitro la possibilità di svolgere l'incarico e di guadagnare il relativo compenso ad esso legato.

La norma prevede che la proposizione dell'istanza di ricusazione non obbliga gli arbitri a sospendere il procedimento. Tuttavia, nel caso in cui non l'abbiano sospeso e l'istanza di ricusazione sia stata accolta, gli atti da essi compiuti saranno, naturalmente, inefficaci.

Al fine di scoraggiare iniziative strumentali e infondate l'art. 815, comma 5, c.p.c. prevede inoltre che la parte che ha presentato un'istanza di ricusazione manifestamente inammissibile o infondata, è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore dell'altra parte, equitativamente determinata in misura non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense.

Infine, giova sottolineare che la parte che abbia visto rigettata la propria istanza di ricusazione dell'arbitro può anche chiedere il riesame di tale pronuncia attraverso l'impugnazione per nullità del lodo ex art. 829 c.p.c., alla cui deliberazione abbia concorso l'arbitro inizialmente ricusato.

---

## Capitolo 4 – Il procedimento e la decisione

### 4.1 Il procedimento arbitrale

Come già in precedenza sottolineato il giudizio arbitrale ha natura privatistica: tale caratteristica incide inevitabilmente anche sulle modalità di svolgimento del procedimento arbitrale.

Il legislatore, infatti, non si preoccupa eccessivamente di disciplinare le modalità del giudizio, se non introducendo una normativa minima che può comunque essere deregolata a seconda delle esigenze delle parti.

Ciononostante, il Legislatore mantiene pur sempre uno *standard minimo* di tutela, nel senso che la *deformalizzazione* (rispetto al processo civile) del procedimento arbitrale è informata al rispetto di alcuni presupposti: si pensi al rispetto del principio del contraddittorio, alla tutela dei terzi, all'imparzialità nell'assunzione della decisione. Negli artt. 816 e ss. c.p.c. ritroviamo le norme che le parti possono – *non devono* - indicare agli arbitri in quanto regole da osservare durante il procedimento.

La prassi riconosce agli arbitri il potere di fissare le norme processuali non solo all'inizio, ma lungo tutto l'arco del processo<sup>33</sup>.

Appare opportuno evidenziare che, non sussistendo uno specifico vincolo all'osservanza della procedura ordinaria, non possono trovare applicazione le regole di cui al procedimento di cognizione ordinario in ordine ai requisiti della domanda *ex art. 163 c.p.c.* e dunque le conseguenze di cui all' *art. 164 c.p.c.* né tantomeno possono esistere le preclusioni di rito, quali quelle previste dagli artt. 183 e 184 c.p.c.. Così appare anche ammissibile riconoscere durante il giudizio arbitrale tanto la *emendatio* quanto la *mutatio libelli* nonché la possibilità di modificare la *causa petendi* o il *petitum*.

Le parti possono decidere di fissare liberamente scadenze e preclusioni anche diverse da quelle previste dal codice di procedura civile, purché sia salvaguardato il principio del contraddittorio.

Anche la disciplina sul procedimento arbitrale risulta notevolmente modificata per effetto della riforma del 2006.

Sul punto, non ci si può esimere dal considerare la volontà legislativa diretta ad una decisa *giurisdizionalizzazione* dello strumento arbitrale.

Il primo aspetto che viene necessariamente in considerazione è la sede dell'arbitrato.

---

<sup>33</sup> La prassi desta qualche perplessità, se si considera inerente al principio del contraddittorio il canone della previa determinazione delle norme processuali: cfr. FAZZALARI, *L'arbitrato*, Torino, 1997, p. 56, ove si suggerisce che, in caso di assenza o di lacunosità delle determinazioni iniziali delle parti e degli arbitri, debbano applicarsi in via analogica le regole del codice di rito italiano compatibili con l'arbitrato.

---

L'art. 816 c.p.c. prevede che le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica, altrimenti provvedono gli arbitri e che se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell'arbitrato, questa deve individuarsi nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato.

Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede è a Roma. Si precisa infine che *“se la convenzione d'arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare e apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato e anche all'estero”*.

La novella ribadisce che la scelta della sede dell'arbitrato è una prerogativa delle parti e che soltanto in mancanza di un'espressa indicazione delle stesse sarà rimessa agli arbitri. Inoltre la norma contiene anche i criteri legali di determinazione della sede destinati ad avere un'applicazione residuale ma sempre collegati al principio di territorialità, ossia alla fissazione della sede in Italia<sup>34</sup>.

Venendo alle successive fasi procedimentali, l'attenzione deve necessariamente porsi in ordine alla proposizione della domanda arbitrale, alla difesa in giudizio ed alla trattazione della causa. Per quanto riguarda la domanda di arbitrato il legislatore non indica né i requisiti, né il contenuto o la forma della domanda, come invece si preoccupa nel libro II del codice di rito all'art 163.

Tuttavia anche la domanda di arbitrato produce effetti analoghi alla domanda giudiziale, quali, ad esempio, quello di sospendere o di interrompere il corso della prescrizione (artt. 2943 e 2945 c.c.) nonché la possibilità di trascrivere la domanda con effetti *prenotativi* di tutela del diritto sostanziale.

Con riguardo al secondo aspetto, invece, le parti possono partecipare all'arbitrato anche senza la rappresentanza di un difensore tecnico: nel caso in cui la parte voglia farsi assistere da un difensore tecnico (non necessariamente un avvocato) dovrà indicarne nella procura specificatamente i poteri estensi a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione.

Infine, l'art. 816 c.p.c. precisa due ulteriori aspetti: innanzitutto le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il Presidente del Collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento<sup>35</sup>; in secondo luogo, per quanto riguarda le questioni che si presentano nel corso del procedimento, gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.

---

<sup>34</sup> Come è stato correttamente sottolineato in dottrina, la norma di cui all'art. 816 c.p.c. non offre indici sicuri per poter affermare con certezza la natura interna o esterna dell'arbitrato, costituendo il criterio della sede solo un indizio, ma non l'unico, per poter considerare un arbitrato come italiano. Per questo si propongono ulteriori criteri per poter addivenire ad un' corretta qualificazione della nazionalità dell'arbitrato: il riferimento alla legge processuale a cui le parti hanno sottoposto l'arbitrato, la localizzazione dell'affare o delle parti o anche il luogo dove di fatto sono state svolte le attività del giudizio arbitrale.

<sup>35</sup> La trattazione del giudizio arbitrale non deve necessariamente essere collegiale: la collegialità è necessaria, ex art 823 comma 1 c.p.c., solo per procedere alla deliberazione del lodo.

---

## 4.2 L'istruzione probatoria

Alla determinazione delle regole del procedimento probatorio si applica in via di principio l'art. 816-*bis*, comma 1 c.p.c..

Fatti salvi i principi del contraddittorio, dell'ordine pubblico e del buon costume, le parti hanno la facoltà di determinare le regole relative all'istruzione probatoria, che può essere solo eventuale. Possono ad esempio attribuire o sottrarre all'arbitro poteri inquisitori o decidere di ammettere mezzi di prova diversi da quelli ammessi nel processo civile. Allo stesso modo le parti possono anche restringere il novero dei mezzi di prova ammissibili nel giudizio, così possono anche decidere che nel procedimento possa fare ingresso la sola prova documentale o prevedere limiti di ammissibilità della prova testimoniale più severi di quelli previsti dalla legge.

Se le parti non hanno disposto nulla circa la maniera di assunzione delle prove, gli arbitri possono determinare il regime del procedimento istruttorio nel modo che ritengono più opportuno ai sensi dell'art. 816-*bis*, comma 1 c.p.c.

Tale discrezionalità investe solo le modalità di forma ma non le regole di prova legale e le regole di ammissibilità delle prove previste nel processo statale, che rimangono invariate anche nel processo arbitrale<sup>36</sup>.

Se le parti non lo hanno vietato, gli arbitri possono disporre l'assunzione di mezzi di prova d'ufficio, nel rispetto del divieto di utilizzazione del sapere privato.

Gli arbitri non possono invece limitare i mezzi di prova deducibili dalle parti, poiché ciò sarebbe in contrasto col principio del contraddittorio *ex art. 816 comma 1 c.p.c.* che governa tutto il procedimento arbitrale, fatto salvo ovviamente il giudizio di *ammissibilità* e *rilevanza* che è riservato all'*arbitro*.

All'istruzione probatoria, la riforma del 2006 ha dedicato un articolo *ad hoc*, l'art. 816-*ter* c.p.c.. Esso prevede:

- che l'istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi<sup>37</sup>;

---

<sup>36</sup> RICCI *La prova nell'arbitrato rituale*, cit., p. 46.

<sup>37</sup> Nessun impedimento si frappone nel giudizio arbitrale in relazione all'assunzione della confessione. L'art. 2733 c.c. parla, infatti, di confessione resa in giudizio ed è applicabile pertanto anche al giudizio arbitrale. Quanto all'ammissibilità in sede arbitrale del giuramento decisorio (art. 2736, n. 1 c.c.; articoli da 233 a 239 c.p.c.) e suppletorio (art. 2736, n. 2 c.c.; articoli da 240 a 243 c.p.c.) la giurisprudenza ha ritenuto ammissibili entrambe le forme di giuramento. Per il giuramento decisorio, Cass. 729/1953, in *Foro it.*, 1953, I, 1072. Per il giuramento suppletorio, App. Roma 3198/1995, in *Riv. arb.*, 1996, p. 317 ss., con nota di FUSILLO, *Norme processuali applicabili al processo arbitrale*. Nello stesso senso, in dottrina RICCI *La prova nell'arbitrato rituale*, cit., p. 49 ss. Con riferimento, invece, alla proposizione della querela di falso nei confronti dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata, gli arbitri non possono conoscere delle questioni di falso neppure *incidenter tantum*, ma devono sospendere il processo in attesa di una pronuncia con autorità di cosa giudicata da parte del Tribunale civile: l'accertamento della falsità degli atti è riservato al giudice ordinario e richiede l'intervento necessario del pubblico ministero (v. art. 221 c.p.c.). In tema, v. da ultimo DANOVI, *La pregiudizialità nell'arbitrato rituale*, Milano, 1999, p. 322 ss.. Taluni ordinamenti stranieri consentono invece agli arbitri di conoscere incidentalmente delle questioni di falso si vis l'art. 1467, 1° comma NCPC francese.

- 
- che gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio;
  - che gli arbitri possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine dagli stessi stabilito;
  - che se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno secondo le circostanze, possono richiedere, con apposita ordinanza emessa dagli arbitri, al Presidente del Tribunale della sede dell'arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro. In questa ipotesi il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza<sup>38</sup>;
  - che gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici<sup>39</sup>;
  - che gli arbitri possono richiedere alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo<sup>40</sup>.

### 4.3 L'intervento dei terzi nel procedimento arbitrale

Prima dell'introduzione nel nostro ordinamento, ad opera del D.lgs. n. 40/2006, dell'art. 816-*quinquies* c.p.c., il Legislatore non aveva dettato una disciplina specifica dell'intervento in arbitrato.

La mancata regolamentazione dell'istituto veniva giustificata dall'esistenza di un'asserita incompatibilità strutturale tra l'accordo compromissorio e la sua estensione a soggetti terzi, che non avevano cioè preso parte alla stipulazione della clausola arbitrale. Tale assunto si fondava sulla considerazione<sup>41</sup> che il deferimento della controversia ad arbitri forma oggetto di uno specifico accordo tra le parti: tale accordo trova il suo fondamento nel consenso di quest'ultime, senza però poter comportare il coinvolgimento di terzi, i quali non possono essere in alcun modo pregiudicati dalla scelta arbitrale delle parti e non possono, a loro volta, incidere sulla scelta delle parti stesse, condizionando termini e modi della decisione arbitrale.

---

<sup>38</sup> In sostanza il Presidente del Tribunale dà efficacia di *exequatur* all'ordinanza di intimazione emessa dagli arbitri ed il testimone quindi andrà di seguito intimato nei modi e nei termini previsti dall' articolo 250 c.p.c., come modificato dalla L.69 del 2009. Si segnala, infine, una lacuna della norma in commento, poiché non prevede alcuna conseguenza punitiva e/o sfavorevole per il testimone che nonostante l'intimazione di cui all'art 250 c.p.c. non compaia: si potrebbero forse applicare *per relationem*, dietro nuova istanza degli arbitri, le sanzioni previste dall'art. 255 c.p.c. .

<sup>39</sup> Possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti. Così oggi l'art. 816-*ter*, comma 5 c.p.c.

<sup>40</sup> Secondo l'impostazione tradizionale: "*il giudice non può sostituirsi alla parte, cui onus probandi incumbit, nel disporre d'ufficio l'acquisizione al giudizio d'informazioni relative a documenti detenuti dalla P.A., alla quale la parte avrebbe potuto chiedere, nei limiti fissati dall'art. 212 c.p.c., che ne fosse ordinata la esibizione*" (così ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, cit., p. 139.). Ciò significa che l'istituto è oggi destinato ad essere applicato in via residuale, di fronte alla possibilità della parte, e non dell'arbitro, di valersi del diritto di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 ss. l. n. 241/1990.

<sup>41</sup> TARZIA, *L'intervento di terzi nell'arbitrato societario*, in *Riv. Dir. Proc.*,2004, pag. 349 ss.



---

Il problema, ripetutamente affrontato in dottrina e strettamente connesso con quello relativo al riconoscimento dell'arbitrato quale strumento *veramente* alternativo alla giurisdizione, ha oggi trovato soluzione.

Al di là di qualsiasi ricostruzione teorica proposta, l'ammissibilità dell'intervento dei terzi nel procedimento arbitrale si fonda sull'art. 816-*quinquies* c.p.c., sia pure entro i limiti tracciati dalla disposizione in parola. La novella introdotta dal D.Lgs.n.40/2006 si colloca nel solco tracciato dall'art.35 del D.Lgs. n.5/2003, segnando un distacco profondo rispetto al silenzio che in precedenza caratterizzava la materia.

La norma è del seguente tenore: <<L'intervento volontario e la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

*Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'art.105 e l'intervento del litisconsorte necessario.*

*Si applica l'art.111>>.*

Come la lettera della legge ben mette in evidenza, l'intervento volontario e la chiamata del terzo sono ammessi fintanto che vi sia l'accordo di tutti i soggetti coinvolti: terzo, parti dell'accordo compromissorio ed arbitri<sup>42</sup>.

Peraltro, è stato giustamente messo in evidenza<sup>43</sup> che la norma non detta alcuna regola con riguardo alla composizione del collegio arbitrale.

A *contrario*, se ne deduce che il terzo chiamato o interveniente è posto di fronte ad una semplice alternativa: o accetta il collegio arbitrale nella sua composizione originaria oppure rimane estraneo all'arbitrato, potendo, ma solo se sia stato parte dell'accordo compromissorio, instaurare un nuovo e diverso procedimento arbitrale.

Naturalmente, il terzo ben potrebbe chiedere alla parti di procedere alla ricostituzione del collegio arbitrale<sup>44</sup>: ma si tratta, in ogni caso, di scelta rimessa alla mera volontà delle parti, in mancanza della quale al terzo non rimarrà altra alternativa, qualora non voglia accettare l'attuale composizione del collegio arbitrale, che rinunciare al suo ingresso in arbitrato.

---

<sup>42</sup> Per SALVANESCHI, *Le nuove leggi civili commentate- La nuova disciplina dell'arbitrato*, CEDAM, Padova, 2010, pag.255, il Legislatore con l'art.816quinquies c.p.c. ha fatto "una scelta di esclusione, chiarendo in primo luogo, in positivo, che l'ambito soggettivo e oggettivo del procedimento può essere ampliato ma solo con il limite stringente che vi sia il consenso di tutti, senza porre tra l'altro nessuna distinzione tra terzi vincolati dal patto compromissorio e terzi che ne sono invece estranei". In entrambi i casi sarà necessario il consenso di tutti i soggetti richiamati.

<sup>43</sup> SALVANESCHI, *op.ult. cit.*, 255 e ss.

<sup>44</sup> RICCI, *Arbitrato*, Commentario a cura di Carpi, sub art. 816quinquies, pag.456.

---

### 4.3.1 Il terzo parte dell'accordo compromissorio

La disposizione di cui all'art.816-*quinquies*, comma 1 c.p.c. prevede che <<l'intervento volontario e la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri>><sup>45</sup>.

Ad una semplice lettura, la norma non sembra porre alcuna distinzione tra terzo che sia stato parte originaria del patto compromissorio e terzo che ne sia rimasto invece estraneo. In entrambi i casi, stando almeno al tenore letterale della norma, l'intervento e la chiamata in arbitrato del terzo sarebbero soggetti all'accordo di tutte le parti.

In senso contrario, tuttavia, si pone la *ratio* che ha ispirato il Legislatore nel dettare la regola di cui all'art.816-*quinquies*, comma 1 c.p.c.: qui l'intervento e la chiamata in arbitrato del terzo sono subordinati al consenso di tutte le parti perché si vuole impedire che la vincolatività del patto compromissorio, contenente la rinuncia alla giurisdizione ordinaria, si estenda nei confronti di altri soggetti, i quali, non avendo stipulato la clausola arbitrale, non hanno neppure rinunciato alla risoluzione giurisdizionale della controversia.

Se così stanno le cose, è chiaro che dovrebbe, di conseguenza, ammettersi tanto l'intervento quanto la chiamata in arbitrato del terzo che sia stato parte originaria del patto compromissorio, senza che sia necessario l'accordo di tutte le parti.

La scelta è dunque tra un'interpretazione che, forzando il dato testuale, s'ispira alla *ratio* della disposizione in parola ed un'interpretazione meramente letterale della norma che preclude, senza il consenso di tutte le parti, l'intervento e la chiamata in arbitrato del terzo, parte originaria dell'accordo compromissorio.

Qualora si decidesse di accogliere tale seconda ricostruzione si potrebbero però produrre una serie di inconvenienti sul piano pratico.

Si pensi ad una clausola compromissoria, inserita in un patto parasociale<sup>46</sup>, vincolante per tutti i soci ed in forza della quale sia stato instaurato un procedimento arbitrale soltanto nei confronti di alcuni

---

<sup>45</sup> L'art.105, comma 1 c.p.c. prevede: <<Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo>>. Condizione necessaria per l'intervento principale è che l'interveniente sia titolare di un diritto soggettivo da far valere e non di un mero interesse. Si possono realizzare due differenti tipologie d'intervento: principale o adesivo autonomo. Si ha intervento principale quando un terzo fa valere nei confronti di tutte le parti del processo un diritto incompatibile con quello vantato da ciascuna di esse. Pur non intervenendo, il terzo potrebbe sempre proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c. nonché instaurare un giudizio autonomo, volto all'accertamento del suo diritto. Si ha invece intervento adesivo autonomo quando il terzo fa valere un diritto compatibile con quello originariamente affermato in giudizio e ad esso connesso per l'identità del fatto costitutivo, su cui si fonda la domanda originaria. E' evidente la finalità dell'intervento a norma dell'art.105, comma 1 c.p.c.: il terzo con il suo intervento evita la pronuncia di giudicati contraddittori e l'incertezza in ordine alla titolarità del suo diritto.

<sup>46</sup> L'esempio che si è voluto trarre da SALVANESCHI, *Le nuove leggi civili commentate- La nuova disciplina dell'arbitrato*, op. cit. 255 ss., è quello di una clausola compromissoria inserita in un patto parasociale, in quanto in tal evenienza non è possibile fare applicazione del modello arbitrale di cui al Dlgs. 5/2003, ricadendo in una delle fattispecie in cui non è consentita l'applicazione della novella.

---

componenti della compagine sociale. In questo caso, stando al tenore letterale della norma (art. 816-*quinquies*, comma 1 c.p.c.), l'intervento e la chiamata di un altro socio, che non sia parte originaria del giudizio arbitrale ma sia, allo stesso tempo, vincolato alla clausola compromissoria, in mancanza dell'accordo di tutte le parti, porterebbe necessariamente alla nascita di un arbitrato ulteriore.

È evidente la "diseconomia" di tale soluzione, la quale è di sicuro ostacolo allo svolgimento di un giudizio arbitrale unitario.

Ragion per cui, alcuni autori<sup>47</sup> propendono per un'interpretazione rettificativa della norma in esame, ritenendo che l'intervento e la chiamata in arbitrato del terzo necessitino dell'accordo di tutte le parti solo allorquando il terzo sia estraneo al patto compromissorio.

Altri autori<sup>48</sup>, invece, sottolineano due differenti elementi alla luce dei quali tale interpretazione non può essere accolta.

In primo luogo, la ragione per cui l'intervento e la chiamata in arbitrato sono subordinati all'accordo di tutte le parti deve essere ricercata non solo nella necessità di impedire che la rinuncia alla giurisdizione si estenda a soggetti che non si sono espressi in tal senso, ma anche nell'esigenza di evitare un eccessivo appesantimento dell'arbitrato.

Ora, è vero che se il terzo è stato parte originaria dell'accordo compromissorio è implicita in ciò l'accettazione che si sviluppi una lite aperta tra più soggetti.

Ma è anche vero, tuttavia, che potrebbe mancare il consenso degli arbitri, i quali ad esempio allegano la sussistenza di situazioni di incompatibilità con il nuovo soggetto, chiamato o interveniente.

In secondo luogo, si potrebbero porre dei problemi sul piano della composizione del collegio arbitrale. A tal proposito, si distingue tra intervento volontario e chiamata in arbitrato del terzo.

Nel primo caso<sup>49</sup>, il problema non ha ragione di porsi, in quanto il terzo, intervenendo volontariamente, accetta di conseguenza la composizione del collegio arbitrale: qualora non ritenga opportuno aderire alla scelta degli arbitri così come effettuata dalle parti, potrà instaurare un nuovo procedimento arbitrale sulla base della clausola alla quale è anch'egli obbligato.

Nel secondo caso, invece, non è irrilevante la composizione del collegio arbitrale. Il terzo chiamato, infatti, non può essere posto in una posizione deteriore rispetto alle parti: cosicché se la nomina degli arbitri è stata effettuata dalle parti originarie del giudizio arbitrale, in mancanza dell'accettazione da parte del terzo del già composto collegio, la conseguenza sarà una soltanto, vale a dire l'impossibilità di svolgimento di un arbitrato simultaneo.

---

<sup>47</sup> ZUCCONI GALLI FONSECA, *Modelli arbitrali e controversie societarie*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, pag.349 ss.; LUISO-SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 2006, p.291.

<sup>48</sup> SALVANESCHI, *op. cit.*, 255 ss.; TARZIA, *L'intervento di terzi nell'arbitrato societario*, *op. cit.*, 349.

<sup>49</sup> LUISO-SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 2006, sub art. 816-*quinquies*, p. 291.

---

A diverse conclusioni dovrà invece pervenirsi nel caso in cui la nomina degli arbitri sia stata affidata ad un terzo: in una simile evenienza infatti la posizione del chiamato, quanto alla composizione del collegio arbitrale, sarà sostanzialmente identica a quella delle parti originarie.

#### **4.3.2 L'intervento adesivo dipendente**

L'art.816-*quinquies*, comma 2 c.p.c. ammette senza limitazioni di sorta l'intervento di cui all'art.105, comma 2 c.p.c., questa norma prevede che un soggetto <<può intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse>>. Si tratta dell'intervento adesivo dipendente.

Il terzo è qui titolare di una posizione giuridica dipendente dal rapporto oggetto del giudizio arbitrale ed interviene in quest'ultimo solo per sostenere le ragioni di una delle parti, senza far valere un autonomo diritto.

Questa dipendenza giustifica l'interesse al suo intervento: nei suoi confronti infatti si estenderanno gli effetti del lodo. Del resto, ciò non dovrebbe sorprendere se si guarda alla disposizione di cui all'art.824-*bis* c.p.c. laddove è previsto che <<il lodo ha, dalla data della sua ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria>>.

Se fosse vietato l'intervento adesivo dipendente si finirebbe per impedire ad un soggetto, sia pure vincolato al rispetto della pronuncia arbitrale, la piena esplicazione del diritto di azione e di difesa di cui all'art.24 Costituzione<sup>50</sup>.

#### **4.3.3 L'intervento del litisconsorte necessario pretermesso**

Quanto alla posizione del litisconsorte necessario pretermesso occorre prendere le mosse dall'art.816-*quater* c.p.c.<sup>51</sup>.

La norma, nel regolare la clausola arbitrale multiparti, prevede che per assicurare la realizzazione del *simultaneus processus* è necessario il verificarsi delle condizioni ivi indicate: ovverosia che tutte le parti siano vincolate dalla medesima convenzione d'arbitrato e che vengano previsti meccanismi di nomina degli arbitri tali da assicurare la formazione del collegio.

In difetto di tali condizioni non potrà essere instaurato un simultaneo procedimento arbitrale, ma si celebreranno tanti procedimenti quante sono le parti coinvolte.

---

<sup>50</sup> L'art.24 della Costituzione prevede al 1 e 2 comma: <<Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento>>.

<sup>51</sup> L'art. 816-*quater* c.p.c. prevede: <<Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d'arbitrato devolve ad un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano ad un terzo la nomina. Fuori dai casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono quest'ultime. Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario, l'arbitrato è improcedibile>>.

---

Peraltro, nel caso di litisconsorzio necessario (art. 816-*quater* 3 comma c.p.c.) il *simultaneus processus* diventa una condizione di procedibilità che, qualora non sia rispettata, consentirà alle parti di adire il giudice ordinario.

L'art.816-*quinquies* comma 2 c.p.c. ammette l'intervento del litisconsorte necessario, senza che sia richiesto l'accordo di tutte le parti e degli arbitri.

Peraltro, la norma non pone alcuna distinzione tra litisconsorte pretermesso che non sia stato parte dell'accordo compromissorio e litisconsorte che ne sia invece stato parte: è da ritenere pertanto che sia nell'uno che nell'altro caso l'intervento sia sempre ammesso<sup>52</sup>.

Tuttavia, in entrambi i casi la procedibilità dell'arbitrato è consentita solo quando vi sia stata una paritaria partecipazione delle parti nella formazione del collegio arbitrale: si pensi all'ipotesi in cui la nomina degli arbitri sia stata affidata ad un terzo ovvero a quella in cui il collegio già costituito o il nuovo collegio, la cui costituzione sia stata sollecitata dall'interveniente, incontrano il consenso di tutte le parti.

#### **4.3.4 L'applicazione dell'art. 111 c.p.c. e le implicazioni sulla formazione del collegio arbitrale**

L'art. 816-*quinquies* comma 3 c.p.c. ha previsto la piena applicazione in arbitrato della norma di cui all'art.111 c.p.c.<sup>53</sup>.

Si tratta di un ulteriore indice normativo dell'asserita equiparazione tra il processo giurisdizionale e il procedimento arbitrale. Infatti, anche nell'arbitrato viene garantita la paritaria posizione di tutti i soggetti che partecipano alla vicenda successoria, stante l'applicazione dell'art.111 c.p.c..

Prevedere per l'arbitrato la piena applicazione dell'art.111 c.p.c. significa in primo luogo ammettere l'intervento del successore a titolo particolare.

A ben vedere, non si tratta dell'intervento di un soggetto terzo, ma dell'intervento di una parte del procedimento. Ciò in quanto gli effetti della decisione si estendono nei suoi confronti, ragion per cui, al pari di quanto si verifica per il litisconsorte necessario pretermesso, il suo intervento è indispensabile per assicurare la piena aderenza dell'arbitrato al dettato costituzionale (art. 24 Costituzione).

Egli è destinatario degli effetti sostanziali della pronuncia, residuando in capo al dante causa solo poteri ed effetti di carattere squisitamente processuale: di qui la qualificazione di quest'ultimo quale sostituto processuale e la sua possibile estromissione. L'immediata conseguenza della qualificazione del successore a titolo particolare quale parte in senso sostanziale è l'attribuzione ad esso dell'impugnazione

---

<sup>52</sup> SALVANESCHI, *Art. 816-quinquies*, in MENCHINI (a cura di), *La nuova disciplina dell'arbitrato*, Padova, 2010, 254.

<sup>53</sup> L'art. 111 c.p.c. prevede che: <<Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei beni mobili e sulla trascrizione>>.

---

per nullità del lodo e non invece dell'opposizione di terzo<sup>54</sup>: e ciò indipendentemente dal fatto che egli sia o meno intervenuto nel procedimento arbitrale.

In secondo luogo, occorre considerare i possibili effetti che l'intervento del successore a titolo particolare produce sulla composizione del collegio arbitrale.

Da un lato, vi è l'interesse della parte che non ha dato causa alla successione nel diritto controverso a mantenere inalterata la composizione del collegio arbitrale: una modifica del collegio porterebbe infatti a vanificare l'attività processuale fino a quel momento svolta e con ciò anche il principio di effettività della tutela ne verrebbe inficiato. A tal riguardo non si è mancato di sottolineare<sup>55</sup> che così ragionando verrebbe meno l'utilità pratica della norma di cui all'art.111 c.p.c., la cui *ratio* è ispirata proprio a garantire l'effettiva tutela della parte che non ha dato causa alla successione: tutela che è il vero motore della disciplina di cui all'art.111 c.p.c. .

Dall'altro lato, vi è l'interesse del successore a titolo particolare a vedere realizzata la sua partecipazione alla formazione del collegio arbitrale, affinché sia garantita così l'imparzialità degli arbitri e di conseguenza della decisione arbitrale.

La soluzione al problema deve<sup>56</sup> essere rinvenuta nella qualificazione quale "*parte sostanziale*" del successore a titolo particolare.

Egli è il componente di una parte "*complessa*", di cui è partecipe anche il soggetto che ha dato causa alla successione. La compromissione della libertà nella scelta degli arbitri, che si verificherebbe nei confronti del successore a titolo particolare, non ha quindi modo di porsi, stante il fatto che la nomina degli arbitri è effettuata dal dante causa. Se è vero quanto in precedenza affermato, e cioè che dante causa ed avente causa sono un'unica parte, essi non possono quindi essere considerati soggetti distinti ai fini della nomina del collegio. D'altro canto, qualora si ammettesse tale ultima possibilità verrebbe a determinarsi una palese disparità di trattamento nei confronti della controparte, la quale finirebbe per essere giudicata da un collegio composto da due arbitri di parte, che sono in realtà espressione di un'unica parte.

Una soluzione diversa non appare davvero possibile.

Del resto, tra i due contrapposti interessi, quello del successore a titolo particolare e quello della controparte, deve essere data prevalenza a quest'ultimo, affinché sia tutelata l'effettività del giudizio svolto, pena altrimenti l'inutilità dell'estensione all'arbitrato dell'intera disciplina della successione nel diritto controverso<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup> LUIISO, *Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso terzi*, Milano, Giuffrè, 1981, pag.55 ss.

<sup>55</sup> LUIISO, *op.ult. cit.*, 55 ss.; BOVE, *La giustizia privata*, Cedam, 2009.

<sup>56</sup> In tale affermazione si riprendono le più ampie argomentazione fornite al riguardo da SALVANESCHI, *Art. 816-quinquies*, in MENCHINI (a cura di), *La nuova disciplina dell'arbitrato*, Padova, 2010, 254.

<sup>57</sup> SALVANESCHI, *Art. 816-quinquies*, in MENCHINI (a cura di), *La nuova disciplina dell'arbitrato*, Padova, 2010, 254.

---

In ultimo, preme sottolineare che questa contrapposizione d'interessi ed i problemi che da essa discendono non si pongono nemmeno nell'ipotesi in cui la nomina degli arbitri sia stata affidata ad un terzo. In questo caso, infatti, la precostituzione dell'organo giudicante o la sua nomina ad opera di un terzo consentono di rispettare il principio di parità delle parti e quello dell'imparzialità del collegio di fronte al nuovo titolare del diritto controverso.

#### **4.4 I rapporti tra arbitro e giudice**

La convenzione produce due effetti: fonda il potere decisorio degli arbitri e ostacola il potere decisorio del giudice.

Le questioni attinenti alla convenzione di arbitrato possono dunque porsi sia nel processo arbitrale sia nel processo giurisdizionale.

Occorre partire dalla disposizione di cui all'art. 819-ter, comma 3 c.p.c., la quale prevede che *"in pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o l'inefficacia della convenzione di arbitrato"*.

È stata sempre questione molto dibattuta quella relativa alla possibilità di proporre in sede giurisdizionale una domanda avente, quale unico oggetto, quello di accertare la validità o l'efficacia della convenzione arbitrale.

La norma appena citata, impedendo di proporre domande di siffatto tipo allorché sia pendente il procedimento arbitrale, finisce per ammetterne *a contrario* la proposizione, nell'ipotesi in cui il procedimento arbitrale non sia stato ancora instaurato.

Ovviamente, la relativa sentenza diverrà spendibile quando poi, in sede giurisdizionale o arbitrale, sarà proposta una domanda di merito. Può dunque verificarsi la fattispecie in cui sia stata già adottata una decisione sulla validità e/o efficacia della convenzione di arbitrato ed il soggetto giudicante si trovi vincolato a tale precedente decisione. La norma alla quale occorre fare riferimento è quella di cui all'art. 817 c.p.c..

Come correttamente sottolineato in dottrina<sup>58</sup>, occorre compiere una precisazione preliminare in merito a tale disposizione normativa.

Com'è facilmente ricavabile da un raffronto con l'art. 829, comma 1, n. 1 e 4 c.p.c. - che fanno riferimento al comma 4 dell'art. 817 c.p.c. - tale disposizione, contrariamente al testo ufficiale riportato anche all'interno del codice, si compone di quattro commi; per cui si deve leggere tale norma nel modo seguente:

---

<sup>58</sup> LUI SO, *La risoluzione non giurisdizionale delle controversie*, Milano, 2011, p. 151 ss.

---

“1) se la validità, il contenuto o l’ampiezza della convenzione d’arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell’arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza;

2) questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento;

3) la parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile;

4) la parte, che non eccepisce nel corso dell’arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo”.

L’art. 817 c.p.c. codifica il principio secondo il quale gli arbitri, al pari del magistrato ordinario, sono giudici della propria competenza, anche quando ne sia contestata la validità, il contenuto e i limiti della convenzione di arbitrato.

Il primo comma dell’art. 817 c.p.c. disciplina in maniera compiuta, costituendo sul piano sistematico un *numerus clausus*, tutte le ipotesi di incompetenza dell’arbitro.

Innanzitutto, dal primo comma della disposizione in commento si evince che la fattispecie riguarda la validità della convenzione in relazione alla inesistenza, invalidità o inefficacia della stessa quando sussistono vizi di forma e di sostanza per cui la legge sostanziale commina le sanzioni conseguenti.

In secondo luogo, vi rientra l’ipotesi relativa al contenuto ed all’ampiezza della convenzione che comprende anche quella concernente le conclusioni che esorbitano i limiti della convenzione.

Occorre mettere in evidenza, infatti, che anche nel giudizio arbitrale opera il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e che, pertanto, l’oggetto del giudizio è determinato, oltre che dal compromesso o dalla clausola compromissoria, anche dalle conclusioni delle parti<sup>59</sup>.

Tuttavia, la mancata proposizione di tale eccezione produce, com’è preferibile ritenere, una modifica “*per facta concludentia*”, tacita, della convenzione di arbitrato *ab origine* perfezionata dalle parti e non una decadenza processuale<sup>60</sup>.

Infine, la norma dispone l’incompetenza degli arbitri nei casi in cui non vi sia stata l’esatta costituzione di questi, cioè in quei casi in cui si sia verificato un vizio, non sanato, previsto dal capo II del libro IV del codice di rito.

La norma, nel disciplinare la materia in parola, dispone una serie di preclusioni più o meno stringenti a seconda del vizio che si fa valere.

---

<sup>59</sup> FAZZALARI, *op cit.*, 64.

<sup>60</sup> E ciò per una ragione di ordine pratico: se fosse decadenza essa dovrebbe operare anche nei confronti della parte rimasta assente, il che evidentemente non è ammissibile.



---

La prima preclusione impedisce, nel caso in cui gli arbitri siano incompetenti per inesistenza, invalidità o inefficacia della clausola compromissoria, alle parti di impugnare il lodo nel caso in cui non eccepiscano tali vizi nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri.

La stessa sanzione viene comminata nel caso in cui l'incompetenza sorga a causa di una irregolarità nella modalità di nomina, per ragione sopravvenuta o quando siano state formulate conclusioni dalla controparte che esorbitano i limiti della convenzione di arbitrato<sup>61</sup>. Pertanto, si deve anche rilevare che, atteso il tenore della norma, tali eccezioni non sono rilevabili d'ufficio tranne nei casi in cui la controversia non sia arbitrabile<sup>62</sup>.

La decisione sulla eccezione di incompetenza sarà presa dagli arbitri nella forma del lodo, che potrà essere definitivo o non definitivo. Sarà definitivo se gli arbitri si pronunciano declinando la propria competenza, cosicché il giudizio è definito; sarà non definitivo se la questione verrà decisa dagli arbitri in proprio favore in relazione alla competenza e pertanto il procedimento proseguirà per arrivare ad un lodo sul merito.

Il secondo comma dell'art 817 c.p.c. prevede tutte le altre ipotesi in cui i poteri degli arbitri sono contestati nel corso del processo per ragioni sopravvenute.

Per quanto attiene i modi ed i termini per sollevare, nel processo arbitrale, le questioni sopra trattate, il terzo comma dell'art. 817 c.p.c. dispone che l'incompetenza degli arbitri deve essere eccepita nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, non potendo essere rilevata per la prima volta in sede di impugnazione del lodo.

L'arbitro ha, dunque, competenza a decidere su tutte le materie oggetto della convenzione, ma esistono due casi di estensione della competenza ex artt. 819 e 817-bis c.p.c. .

Secondo il primo gli arbitri *<<risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge; su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitri; se tali questioni non sono comprese nella convenzione, la decisione con efficacia di giudicato è subordinata alla richiesta di tutte le parti>>*.

L'art 817-bis c.p.c. stabilisce, invece, che *<<gli arbitri sono competenti a conoscere dell'eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non è compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato>>*.

---

<sup>61</sup> Vale la pena osservare che la lettura *a contrario* dell'ultimo comma dell'articolo in parola, ammette, dunque, la modificazione *in itinere*, nel procedimento arbitrale, delle conclusioni originariamente proposte, quando ovviamente le parti vi acconsentano o non proponano relativa eccezione.

<sup>62</sup>Quando invece l'incompetenza riguarda i casi di inarbitrabilità della controversia ex art. 806 c.p.c., l'impugnazione del lodo è sempre ammessa, giusta il disposto dell'art. 829 n. 1 c.p.c. .

---

In definitiva, in base al principio secondo cui ogni giudice (quindi anche quello privato) è giudice della propria competenza, c.d. *Kompetenz-Kompetenz*, deve sostenersi che una volta costituito il collegio arbitrale, al giudice statale viene sottratto ogni potere di decidere sulla esistenza, validità ed ambito del patto compromissorio, restando tale accertamento affidato, in via esclusiva, agli arbitri, quali giudici della propria competenza<sup>63</sup>, ad esclusione del caso in cui la convenzione di arbitrato sia invalida e ciò abbia prodotto la nullità del lodo o vi sia nullità della clausola compromissoria, poiché tale giudizio verte su materia sottratta dalla legge alla competenza arbitrale<sup>64</sup>.

## 4.5 La sospensione del processo arbitrale

Altrettanto innovativa è la regolamentazione della sospensione nel processo arbitrale.

Procediamo con ordine, focalizzando l'attenzione dapprima sulle cause di sospensione *facoltativa*.

L'art. 819-*bis* del codice di rito richiama espressamente l'art. 816-*sexies* c.p.c. Tale ultimo articolo prevede che se la parte viene meno per morte o altra causa oppure perde la capacità legale, gli arbitri devono assumere le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio; e possono anche sospendere il procedimento.

Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all'incarico<sup>65</sup>.

Altro caso di sospensione facoltativa viene in essere quando nel procedimento arbitrale è invocata l'autorità di una sentenza e questa sia stata impugnata.

In tal caso trova applicazione l'art. 337, comma 2 c.p.c. e quindi si può disporre la sospensione. Tale ultima fattispecie assume particolare rilevanza poiché costituisce un'ulteriore conferma dell'indipendenza, quasi totale, tra il processo arbitrale ed il processo ordinario, in quanto se ne deduce che gli arbitri potendo - e *non dovendo*- sospendere il procedimento potrebbero, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 819-*bis* c.p.c., non avvalersi della conoscenza della questione sorta in via incidentale per la definizione del giudizio.

Escluse tali ipotesi di sospensione facoltativa, il secondo periodo dell'art. 819-*bis* c.p.c. dispone invece che gli arbitri devono sospendere il processo arbitrale con ordinanza motivata e non revocabile nei seguenti casi:

---

<sup>63</sup> Già prima della riforma del 2006, con il D.lgs. n.60 in tal senso si esprimeva la Corte di Cassazione con la sentenza 6205/1996.

<sup>64</sup> Solo tale questione supera l'onere di eccezione ex art 817 terzo comma c.p.c. Al riguardo la Corte di Cassazione, con le sentenze 8206/2004 e 6425/2006, ha espressamente disposto che tale vizio può essere fatto valere anche d'ufficio, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nel giudizio arbitrale, che invece occorre negli altri casi.

<sup>65</sup> Dunque in tale ultima ipotesi si è in presenza di un arresto dell'*iter* processuale a causa di uno degli eventi considerati nella rubrica stessa dell'art 816-*sexies* c.p.c. e fino alla cessazione di quell'evento.

- 
- quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma dell'art. 75, comma 3, c.p.p., se la controversia fosse pendente davanti all'autorità giudiziaria;
  - se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;
  - quando viene rimessa alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87, dell'11 marzo 1953.

Infine, al comma 3 dell'art. 819-*bis* c.p.c. si disciplina la ripresa del processo arbitrale di seguito alla disposta sospensione<sup>66</sup>.

La ripresa del processo arbitrale avviene mediante la presentazione a cura di chi ne ha interesse di un'istanza di prosecuzione, alla quale seguirà una fissazione di udienza da parte dell'arbitro.

L'istanza deve essere depositata nel termine fissato dagli arbitri che decorre dal venir meno dalla causa per cui si è resa necessaria la sospensione del processo, e, se l'arbitro non ha fissato alcun termine, questo è di un anno.

Il mancato deposito dell'istanza determina l'estinzione del processo arbitrale.

Qualora, invece, l'istanza di prosecuzione sia depositata tardivamente, l'estinzione non può essere rilavata d'ufficio ma deve essere espressamente eccepita dalla controparte nella prima difesa utile.

Infine, nella sola ipotesi di cui al n. 2 dell'art 819-*bis* c.p.c., cioè per questione pregiudiziale non arbitrabile e che deve essere decisa con autorità di giudicato, è prevista una causa di estinzione *anticipata*, qualora entro 90 giorni dall'ordinanza di sospensione nessun parte dimostri, mediante deposito di copia autentica dell'atto introduttivo, di aver iniziato la controversia sulla questione pregiudiziale dinanzi al giudice competente a conoscerla.

## 4.6 Le questioni pregiudiziali

Nel procedimento arbitrale possono verificarsi situazioni analoghe a quelle del procedimento ordinario di cognizione: anche di fronte agli arbitri possono insorgere questioni pregiudiziali di merito, ivi comprese quelle di rango costituzionale o vertenti sull'interpretazione del diritto comunitario.

Prima della riforma del 1994, avvenuta con Legge n. 25, gli arbitri dinanzi a tali questioni dovevano astenersi dal giudicare e disporre che le parti proponessero domanda al giudice competente.

L'art. 819 c.p.c. prevede, oggi, che gli arbitri devono risolvere senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge.

---

<sup>66</sup> La sospensione del processo è dichiarata con ordinanza da ritenersi modificabile e revocabile dall'arbitro.

---

Su domanda di parte, tali questioni pregiudiziali devono essere decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se, poi, tali questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, allora la decisione con efficacia di giudicato è subordinata alla richiesta di tutte le parti.

Si è osservato che tale disposizione costituisce attuazione del principio contenuto negli artt. 34 e ss. D.lgs. 5/2003 (cd. *Arbitrato societario*, di cui *infra*), secondo cui il giudice può conoscere *incidenter tantum* ogni questione la cui definizione costituisce un passaggio fondamentale nell'*iter* logico che conduce alla decisione della causa.

La decisione arbitrale non assume autorità di cosa giudicata se verte su materie non arbitrabili, mentre qualora la questione debba per legge essere decisa con efficacia di giudicato (ad es. la questione circa la falsità dell'atto pubblico) il procedimento arbitrale deve essere sospeso (art. 819**bis** c.p.c.).

Nell'ipotesi in cui invece non sia compresa nella convenzione d'arbitrato, la questione pregiudiziale può essere decisa con efficacia di giudicato soltanto con il previo consenso di tutte le parti.

La disposizione non fa riferimento alla necessità del consenso anche degli arbitri: tale scelta è apparsa in dottrina piuttosto discutibile, visto che si è dinanzi ad un caso di estensione dell'oggetto del procedimento arbitrale che incide tra l'altro sulla prestazione contrattuale del collegio.

Particolare attenzione deve rivolgersi alle questioni pregiudiziali di rango costituzionale o vertenti sull'interpretazione o applicazione del diritto comunitario.

Con un'importante sentenza del 1996, la n. 387, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la competenza arbitrale a sollevare questioni costituzionali, sulla scorta del presupposto che per proporre questione di rango costituzionale è requisito sufficiente che l'organo che lo demanda, anche se estraneo all'organizzazione giurisdizionale dello Stato<sup>67</sup>, eserciti funzioni giurisdizionali in posizione *super partes*, rientrando tra questi il procedimento arbitrale poiché tale procedimento è previsto dal codice di rito che ne assicura le garanzie del contraddittorio e dell'imparzialità e l'arbitro esattamente come il giudice ordinario, effettua un procedimento di ricerca e di interpretazione della norma applicabile al caso concreto.

Di orientamento diverso è invece la Corte di Giustizia che ha individuato una serie di parametri ai sensi dell'art. 234 del Trattato affinché un organo possa essere considerato giurisdizionale<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> In tale senso la Corte ha espresso un giudizio additivo in relazione all'art. 23 della legge 87/1953, il quale dispone: nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza.

<sup>68</sup> Tali requisiti sono: l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della giurisdizione, il suo carattere indipendente ed infine la natura contraddittoria del procedimento.

---

La Corte di Giustizia ha affrontato, nella sentenza C-102/82 Nordsee la questione della legittimazione dei collegi arbitrali ad effettuare rinvii pregiudiziali, negando espressamente tale facoltà agli arbitri, poiché il giudizio arbitrale manca del requisito dell'obbligatorietà giurisdizionale.

## 4.7 Le spese

Gli arbitri possono richiedere alle parti un'anticipazione delle spese, il cui mancato versamento rappresentava, anche prima della Riforma, un giustificato motivo di rinuncia all'incarico<sup>69</sup>: il Legislatore processuale del 2006 con la novella dell'art. 816-septies c.p.c. non solo ha fugato ogni dubbio circa la legittimità della rinuncia all'incarico degli arbitri in caso di mancato versamento degli anticipi, ma ha anche previsto che, in tal caso, si abbia l'estinzione dell'accordo compromissorio.

L'art. 816-septies c.p.c. stabilisce che *“gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri devono determinare la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte.*

*Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato, con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale”*; si prevede quindi lo scioglimento del patto compromissorio laddove nessuna parte provveda al versamento degli anticipi nel termine indicato dagli arbitri.

Si tenga a mente però che è sempre facoltà di una delle parti<sup>70</sup> *“anticipare la totalità delle spese”* al chiaro fine di evitare comportamenti ostruzionistici dell'altra parte.

L'anticipazione delle spese arbitrali si differenzia dall'adempimento dell'obbligazione di pagamento del compenso, prevista espressamente dall'art. 814 c.p.c. poiché mentre la seconda è definita *solidale*, la prima rappresenta per le parti un'obbligazione parziaria: ogni parte è tenuta ad un pagamento *pro quota* dell'anticipazione, mentre solo ove una parte ometta il versamento nel termine l'altra può provvedervi al fine di evitare l'estinzione dell'accordo compromissorio<sup>71</sup>.

In particolare, la prevista cessazione dell'efficacia dell'accordo arbitrale ex art. 816-septies c.p.c. consente alla parte che intende coltivare il merito in sede ordinaria di non incorrere nel rischio che l'altra parte (ossia quella che non ha versato o cooperato a versare l'anticipo richiesto) possa spendere vittoriosamente, dinanzi alla magistratura ordinaria, l'eccezione della convenzione di arbitrato, la c.d.

---

<sup>69</sup> VERDE, *La convenzione di arbitrato*, in *Diritto dell'arbitrato rituale*, cit., p. 90.

<sup>70</sup> È evidente che la parte interessata alla decisione della controversia, perché magari ha maggiori *chance* di vittoria, dovrà farsi carico di anticipare anche le spese facenti carico all'altra.

<sup>71</sup> TIZI, *I costi nel processo arbitrale*, in *Giust. Proc. Civ.* 2008 p. 577 ss.

---

l'*exceptio compromissi*, anche perché gli arbitri devono pronunciare lodo definitivo con il quale dichiarano risolta la convenzione arbitrale ed improseguibile il procedimento.

La *ratio* di tale norma può rinvenirsi nel fatto che la mancata anticipazione delle spese legittima il rifiuto degli arbitri a decidere nel merito la controversia, in vista dell'applicazione analogica al contratto di arbitrato della disposizione di cui all'art. 2234 c.c., a mente del quale "*il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere secondo gli usi gli acconti sul compenso*", nonché in forza di quanto previsto dall'art. 816-*sexies* c.p.c. che concede agli arbitri la facoltà di rinunciare all'incarico ove non vengano ottemperate dalle parti le loro disposizioni.

Va da sé che tale rinuncia all'incarico da parte degli arbitri non si produce automaticamente nei casi in cui essi non si avvalgano di tale facoltà.

La norma prende in considerazione le sole spese prevedibili ossia le spese vive, debitamente documentate, sostenute dagli arbitri per l'adempimento della loro prestazione, fra cui il compenso dovuto al consulente tecnico.

Non legittima l'applicazione dell'art. 816-*septies* c.p.c. la mancata corresponsione dell'acconto sull'onorario, che non può costituire da solo motivo di rinuncia dell'incarico poiché tale diritto di credito è riconosciuto dalla legge sostanziale ed attuabile da quella processuale ex art. 814 c.p.c..

## 4.8 Il lodo

Il lodo è la decisione con cui gli arbitri, esaminati gli elementi rilevanti della controversia emersi dagli atti e dai documenti prodotti nel corso del procedimento, accolgono o respingono le richieste formulate dalle parti in base a motivazioni di diritto oppure, se previsto nella convenzione arbitrale, di equità.

Pertanto, quando ci si riferisce al "*lodo arbitrale*" si ha riguardo al provvedimento o meglio all'*atto finale del procedimento* di arbitrato rituale.

Le parti sono tenute ad osservare le determinazioni assunte dagli arbitri nel lodo, che, a partire dall'ultima sottoscrizione, è immediatamente vincolante anche per quelle parti che sono rimaste assenti nel processo, a condizione che siano state messe in condizione di parteciparvi.

Il lodo acquisisce così la stessa forza di una sentenza pronunciata dal Giudice.

Tuttavia, è senza dubbio doveroso affermare che il lodo differisce dalla sentenza, perché, essendo pronunciato da soggetti privati, è espressione di mera autonomia negoziale delle parti e gli effetti dell'accertamento conseguono proprio da tale autonomia, *non* dal potere autoritativo statale di definire le controversie.

---

La novella introdotta dal D.lgs. n. 40/2006 ha inserito l'art. 824-*bis* c.p.c., a mente del quale il lodo ha “*gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria*”.

Ciò peraltro non significa che il lodo si trasformi in sentenza, ma che quell'atto, pur mantenendo la sua natura, ne spiega gli effetti.

Nella disciplina originaria dell'arbitrato rituale il lodo, prima dell'omologa era giuridicamente inesistente e non aveva alcuna efficacia negoziale, essendo fondato su una volontà rivolta ad un giudizio e non ad una soluzione negoziale della controversia<sup>72</sup>: esso costituiva solo il primo aspetto di una fattispecie a formazione progressiva che si completava con il deposito, a cura di uno degli arbitri, nel termine perentorio di cinque giorni dalla sottoscrizione. Solo successivamente seguiva il decreto di esecutività del Pretore che conferiva al lodo valore di sentenza<sup>73</sup>. Con la riforma del 2006 le cose si sono notevolmente semplificate.

Invero, con la deliberazione, la sottoscrizione e la successiva comunicazione del lodo si conclude il compito degli arbitri: il lodo produce ex art. 824-*bis* c.p.c., dalla data della sua ultima sottoscrizione, gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, rimanendo eventuale e con autonomo procedimento (art. 825 c.p.c.) la fase che conduce ad attribuire al lodo l'esecutività e la possibilità che venga trascritto per fini di pubblicità-notizia.

Anche il lodo, dunque, al pari della sentenza, è suscettibile di acquisire efficacia di cosa giudicata e costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. ed inoltre è presupposto idoneo all'iscrizione di ipoteca legale come previsto dall'art. 2819 c.c., nonché alla trascrizione presso i registri immobiliari.

Tale efficacia trae oggi ulteriore e definitiva conferma dal disposto del richiamato art. 824-*bis* c.p.c. mentre la sua trascrivibilità è espressamente sancita dal successivo art. 825 c.p.c.

In analogia a quanto disposto dall'art. 2908 c.c., in materia di pronunce dell'autorità giudiziaria, il lodo rituale può avere consistenza di decisione intesa a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici tra le parti e quindi può avere natura analoga alle sentenze costitutive.

Nell'ambito dei rapporti civili e commerciali internazionali, la pronuncia arbitrale ha una forza anche superiore a quella delle sentenze rese dai giudici statali, in quanto diverse convenzioni internazionali - la più importante delle quali è quella stipulata a New York nel 1958 - consentono al lodo di essere agevolmente riconosciuto ed eseguito anche in Stati diversi da quello in cui si è svolto il procedimento arbitrale o è stato pronunciato il lodo, a condizione che: 1) la controversia possa formare oggetto di

---

<sup>72</sup> Cass. Civ., 10 aprile 1957, n. 1238.

<sup>73</sup> Ciò comportava conseguentemente la nullità della clausola con la quale le parti si fossero impegnate a non depositare il lodo rituale e quindi le parti nell'ipotesi di lodo non depositato o non più depositabile, potevano unicamente esperire un'azione risarcitoria nei confronti degli arbitri *infedeli*. In tal senso Cass. 1° dicembre 1979, n. 6277.

---

compromesso, secondo le disposizioni legislative interne; 2) il lodo non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico (art. 839 comma 4 c.p.c.).

Nell'ordinamento italiano se l'arbitrato ha, invece, natura "irrituale", ossia se le parti hanno attribuito agli arbitri non il potere di comporre le controversie "mediante determinazione contrattuale" (art. 808-ter c.p.c.), il lodo avrà la stessa forza di un contratto tra le parti ex art. 1372 c.c. e, pertanto, in mancanza di spontaneo adempimento, la parte interessata ad ottenere quanto previsto dagli arbitri "irrituali" dovrà promuovere un vero e proprio giudizio<sup>74</sup> di accertamento innanzi al Giudice della cognizione ordinaria.

Il lodo irrituale può essere impugnato solo con i mezzi tipici per le impugnazioni contrattuali, e pertanto in caso di vizio di nullità o annullabilità del contratto (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti o dell'arbitro).

L'art. 823 c.p.c. elenca i requisiti del lodo rituale, così come l'art.132 stesso codice indica il contenuto della sentenza.

In ogni caso, il lodo deve contenere, ai sensi dell'art. 823 c.p.c.:

i)il nome degli arbitri; ii) l'indicazione della sede dell'arbitrato<sup>75</sup>; iii) l'indicazione delle parti; iv) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti; v) l'esposizione sommaria dei motivi<sup>76</sup>; vi) il dispositivo; vii) la sottoscrizione degli arbitri<sup>77</sup>.

Il lodo arbitrale deve essere pronunciato dagli arbitri entro il termine stabilito dalle parti. In mancanza, come ipotesi residuale, il Legislatore ha previsto che il lodo debba essere pronunciato entro 240 giorni dall'accettazione dell'incarico (art 820 comma 2 c.p.c.), termine che può essere prorogato quando vi sia una dichiarazione scritta delle parti che congiuntamente ne facciano richiesta agli arbitri oppure dal Presidente del Tribunale competente ex art. 810 c.p.c., qualora ne faccia istanza una parte o gli arbitri: il Presidente del Tribunale, sentite le parti, e qualora non vi siano motivi di particolare urgenza, può concedere la dilazione del termine, purché il termine di 240 giorni del procedimento arbitrale non sia ancora spirato.

In tali casi, e qualora le parti non abbiano disposto diversamente al riguardo prevedendo altro termine, la proroga sarà di 180 giorni, allorquando: a) debbano essere assunti mezzi di prova, b) debba essere

---

<sup>74</sup> L'azione, comunque si prescrive in cinque anni ex art. 1442 c.c., mentre la stessa è imprescrittibile se la nullità attiene ad una causa prevista ex art.1418 c.c.

<sup>75</sup> Essa, peraltro, può desumersi in via interpretativa dall'insieme del testo e, in ogni caso, la sua mancata indicazione non dovrebbe determinare la nullità, ma semplice presupposto per la correzione (cfr. art. 826, c.p.c.).

<sup>76</sup> Deve ritenersi immotivato quel lodo dal quale non sia possibile ricavare la *ratio decidendi*, cioè quando non è ricostruibile l'iter logico seguito dal giudice privato nel redigere il lodo stesso.

<sup>77</sup> Va evidenziato che il codice di rito non configura la carenza di sottoscrizione come causa di inesistenza del lodo (come invece dispone l'art 161 c.p.c.), ma la configura come causa di nullità, tra l'altro sanabile se non tempestivamente fatta valere in sede di impugnazione ex art.828 c.p.c. .



---

disposta consulenza tecnica d'ufficio, c) sia stato pronunciato lodo non definitivo o parziale<sup>78</sup> o se, infine, d) nelle more del procedimento è modificato il collegio arbitrale ex art. 811 c.p.c. .

Vale la pena aggiungere che, in tale ultimo caso, il termine comincia nuovamente a decorrere dal momento di accettazione del nuovo arbitro.

Il vizio relativo al decorso del termine non produce automaticamente l'estinzione del procedimento arbitrale istaurato, poiché tale vizio è sanato qualora la parte che vi abbia interesse non abbia espressamente eccepito la decorrenza del termine. Infatti, l'art. 821 c.p.c. dispone che il vizio della decorrenza dei termini non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo stesso, in mancanza della notificazione (naturalmente prima della sottoscrizione del dispositivo) alle parti ed agli arbitri stessi della missiva con la quale si manifesta la chiara volontà di far valere la decadenza intercorsa.

Se invece la parte vuol fare valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, devono dichiarare con lodo definitivo l'estinzione del procedimento.

Infine, l'art. 822 c.p.c. dispone che normalmente gli arbitri debbano decidere utilizzando le norme di diritto, in linea con quanto previsto dall'art 113 c.p.c. il quale prevede che *“nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme di diritto, salvo che legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità”*.

La norma corrispondente (art.822 c.p.c.) però fa salva la facoltà, qualora le parti abbiano conferito agli arbitri mandato in tal senso, di decidere secondo equità.

Tuttavia decidere secondo equità significa che il lodo non può mai essere pronunciato in contrasto con norme di ordine pubblico, cioè quelle cogenti, previste per la tutela di interessi generali e comporta inoltre *sic et simpliciter* che le parti si rimettono all'individuazione da parte degli arbitri delle regole con cui risolvere la controversia.

In estrema sintesi, il procedimento arbitrale si articola in tre sottofasi<sup>79</sup>: 1) deliberazione, 2) sottoscrizione, 3) comunicazione<sup>80</sup>, essendo solo eventuale la fase di deposito.

#### **4.8.1 La deliberazione**

Le norme processuali relative alla fase di deliberazione devono essere rinvenute nell'art. 823 c.p.c., il quale stabilisce che il lodo deve essere deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri.

Tuttavia, in seguito alla riforma del 2006, non è più prevista la presenza fisica di tutto il collegio in uno stesso luogo. La *“conferenza personale”* è necessaria solo quando uno o più arbitri ne facciano espressa richiesta e le parti lo abbiano previsto ai sensi dell'articolo 816 c.p.c.

---

<sup>78</sup> Le fattispecie a), b) e c) possono concorre tra loro, ma ciascuna di esse non consente che una proroga. Pertanto, in relazione a ciascuna delle citate fattispecie la proroga non può essere disposta più di una volta.

<sup>79</sup> MANDRIOLI, *op cit.*, p. 443.

<sup>80</sup> Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Di seguito danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.

Si evidenzia come la comunicazione sia rilevante come *dies a quo* per la decorrenza dei termini necessari ad impugnare.

---

Vale la pena sottolineare come la deliberazione del lodo sia istituito diverso dalla sottoscrizione del lodo, nel senso che la prima è il momento logico per giungere alla decisione, il secondo è solo momento formale in cui si procede alla stesura dell'*iter decidendum* degli arbitri e quindi a sottoscriverlo.

Nulla però impedisce che i due momenti si sovrappongano temporalmente.

L'unico elemento vincolante è costituito dal fatto che il lodo non può essere deliberato se non da tutti gli arbitri, in forza del disposto di cui all'art. 813-bis c.p.c. che prevede un meccanismo di sostituzione dell'arbitro inerte.

#### **4.8.2 Il deposito del lodo**

Solo il lodo rituale può essere depositato.

La questione dell'individuazione del lodo omologabile (o depositabile) aveva importanza perché la giurisprudenza escludeva l'ammissibilità dell'impugnazione ex art. 828 c.p.c. avverso il lodo non omologato<sup>81</sup>.

Tuttavia la questione è stata risolta con espressa previsione del Legislatore il quale, con l'art. 19 della legge 5 gennaio 1994 n. 25 ha espressamente prescritto che "*i mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo*" (art. 827, comma 2, c.p.c.).

Oggi, in seguito alla riforma del 2006, il farraginoso procedimento di omologa è stato sostituito con il deposito del lodo che mira a munirlo solo ed esclusivamente dell'esecutività, avendo ex art. 824-bis c.p.c. già efficacia di sentenza.

Territorialmente competente alla pronuncia del decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo è il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'arbitrato: la competenza territoriale ha natura funzionale e, pertanto, è inderogabile.

Infatti, per espressa previsione dell'art. 825 c.p.c. "*la parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale (in composizione monocratica) accertata le regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.*

*Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto (...)*".

Il previgente art. 825 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 2006 disponeva che era obbligo degli arbitri provvedere al tempestivo deposito del lodo, con conseguente responsabilità per il caso di omissione.

---

<sup>81</sup> Cass. Civ., 29 ottobre 1992, n. 11761 cit.; Cass. Civ., 19 marzo 1991, n. 2931; Cass. Civ., 29 novembre 1989, n. 5205, in Foro it., 1990, I, 1427; Cass. Civ., 22 aprile 1989, n. 1929, in Giust. civ., 1989, I, 2072 e Foro it., 1990, I, 956; Cass. Civ., Sez. Un., 9 giugno 1986, n. 3835, in Foro it., 1986, I, 1525; App. Roma, 23 giugno 1986, in Giust. civ., 1986, I, 2912, con nota critica di FAZZALARI.

---

La norma attuale, conferisce, invece, alla parte l'onere di depositare presso la cancelleria del giudice competente il lodo del quale si vuole ottenere l'esecutività. L'art. 825 c.p.c. stabilisce inoltre che insieme al lodo del quale si richiede l'omologazione, deve essere depositato in originale l'atto di compromesso o l'atto che contiene la clausola compromissoria o la copia conforme degli stessi.

Infine, occorre precisare che contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà è ammesso reclamo da proporsi alla Corte di Appello, territorialmente competente, che deciderà con ordinanza resa in camera di consiglio sempre in regime di contraddittorio con le parti, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

#### **4.8.3 La correzione del lodo**

L'art. 826 c.p.c. prevede il meccanismo di correzione del lodo solo per gli errori materiali. Il procedimento di correzione è affidato, per il periodo temporale circoscritto di un anno dalla comunicazione del lodo, se questo non è stato depositato, agli arbitri; se invece è stato depositato, il procedimento di correzione è affidato al Tribunale del luogo in cui è avvenuto il deposito.

Per quanto riguarda il procedimento occorre evidenziare che se la correzione è chiesta agli arbitri, questi devono sentire le parti e provvedere entro 60 giorni dall'istanza. La correzione è successivamente comunicata alle parti con le stesse modalità di cui all'art. 824 c.p.c..

L'errore correggibile è quello costituito da omissioni o errori materiali o di calcolo.

Il primo comma dell'art. 826 c.p.c. dispone che con il procedimento di correzione è anche possibile integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'art. 823 n 1, 2,3 e 4 c.p.c. ossia i casi in cui nel documento-lodo, siano assenti o inesatte:

il nome degli arbitri; l'indicazione della sede dell'arbitrato; l'indicazione delle parti; l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti.

Va evidenziato che il procedimento di correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione: è da precisare, tuttavia, che il lodo, relativamente alle sole parti oggetto di correzione, può essere impugnato a decorrere dalla comunicazione della pronuncia di correzione. Infine, se il provvedimento non è stato comunicato l'impugnazione sarà possibile applicando il termine lungo.

Deve, inoltre, rilevarsi che i limiti del rimedio in parola dovrebbero essere gli stessi, ex artt. 287 (casi di correzione) e 288 c.p.c. (procedimento di correzione), che riguardano l'analogo rimedio configurato dal Legislatore nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali.

In particolare, l'omissione dovrà riguardare il difetto di indicazione di un elemento formale richiesto dalla legge, ma non certo il difetto di omissione di pronuncia.

Devono, però, escludersi dal campo di applicazione dell'art. 826 c.p.c. tutti quei casi in cui il lodo sia affetto da vizio relativo ad incertezza assoluta in ordine all'identificazione degli arbitri o delle parti (o del contenuto della clausola).

---

## Capitolo 5 – Le impugnazioni del lodo

### 5.1 L'impugnazione per nullità del lodo

Al pari di qualsiasi provvedimento reso in sede giurisdizionale anche nel procedimento arbitrale il Legislatore ha inteso accordare alle parti una serie di rimedi volti a ripristinare la conformità al diritto<sup>82</sup> della decisione resa dagli arbitri, qualora sia affetta da vizi.

In generale, i mezzi d'impugnazione esperibili contro il lodo arbitrale non sono gli stessi che si possono esperire avverso una sentenza, così come elencati nell'art. 323 c.p.c.: sono esclusi l'appello<sup>83</sup>, il ricorso per cassazione e il regolamento di competenza; è possibile esperire, invece, la revocazione e l'opposizione di terzo.

Il secondo comma dell'art. 827 c.p.c., rubricato "*mezzi di impugnazione*", dà, come già in precedenza accennato, la possibilità di proporre i mezzi di impugnazione indipendentemente dal deposito del lodo ex art. 825 c.p.c., in virtù della circostanza che il lodo dalla data della sua ultima sottoscrizione produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.

Il Legislatore processuale ha inoltre espressamente previsto l'impugnabilità del lodo *parziale* (come ad esempio, la decisione che statuisce sull'*an* riservandosi solo successivamente sul *quantum*<sup>84</sup>), mentre per quanto attiene all'impugnazione del *lodo non definitivo* (ossia quel lodo che ha risolto solo alcune delle questioni sorte nel procedimento arbitrale, e che ha solo efficacia *endopressuale*<sup>85</sup>) è previsto che questo sia impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

Ciò poiché, mentre il lodo parziale è un lodo "*completo*" a tutti gli effetti, decidendo l'arbitro su una sola domanda e differendo solo temporalmente la decisione sulle altre domande, nel lodo non definitivo non esiste l'esigenza di un'impugnazione immediata poiché il lodo non produce la soccombenza effettiva ed immediata (come invece nel caso del lodo parziale) di alcuna delle parti coinvolte, ben potendo la parte soccombente su una questione decisa con lodo non definitivo risultare vittoriosa all'esito del procedimento.

Prima di esaminare i mezzi di impugnazione è logicamente antecedente l'analisi di quei casi in cui il lodo è affetto da un vizio talmente grave tale da non rendere necessaria l'utilizzazione dei mezzi di

---

<sup>82</sup> Il codice di rito del 1865 prevedeva non solo l'impugnazione per nullità, ma anche l'appello; diversamente, il codice del 1940 ha eliminato quest'ultimo, ma ha ampliato, al contempo, l'ambito di utilizzazione dell'azione di nullità, attribuendo la competenza dell'impugnazione per nullità al giudice ordinario.

<sup>83</sup> L'esperibilità dell'appello appare, infatti, incompatibile con la previsione di un'impugnazione a critica vincolata quale quella disciplinata dagli artt. 828 e ss. del c.p.c..

<sup>84</sup> Ciò è peraltro previsto anche nel procedimento ordinario di cognizione dall'articolo 340 c.p.c. (riserva facoltativa di appello contro le sentenze non definitive).

<sup>85</sup> Cfr. CAVALLINI, *Questioni preliminari di merito e lodo non definitivo nella riforma dell'arbitrato*, Riv. dir. proc. 1995 p 1153 ss..

---

impugnazione in discorso, perché in qualsiasi sede e momento ne potrà essere dichiarata la sua inefficacia.

La principale ipotesi di inesistenza riguarda il caso in cui il lodo ha pronunciato su una materia indisponibile.

Altre ipotesi possono ricavarsi per analogia con i motivi di inesistenza della sentenza *ex art. 161 c.p.c.* ossia quando ad esempio il lodo ha ad oggetto un diritto non identificato ovvero è stato pronunciato nei confronti di un soggetto inesistente etc.

Caratteristica dell'impugnazione per nullità (così come per la revocazione) è la sua irrinunciabilità, poiché le parti non possono disporre, nel compromesso o nella clausola compromissoria, che il lodo emesso sia inimpugnabile.

Si tratta di una impugnazione a critica limitata che si svolge dinanzi a un giudice di secondo grado (il giudice della Corte di appello territorialmente competente) e che prevede solo in via eventuale il riesame della controversia, poiché, questo, ha luogo solo se la fase rescindente del giudizio si concluda con una pronuncia di nullità del lodo e sempreché non vi si opponga la volontà contraria delle parti.

Tuttavia, in seguito alla riforma del 2006 che ha eliminato ogni riferimento alle modalità di svolgimento del processo dinanzi la Corte di appello si deve oggi considerare tale impugnazione una sorta di appello limitato e applicarsi all'impugnazione per nullità la normativa dettata per le impugnazioni in generale (artt. 323 - 338 c.p.c.).

Il requisito della specificità dei motivi è però più rigoroso che per l'appello: non è, infatti, consentito al giudice dell'impugnazione prendere in considerazione d'ufficio motivi di nullità non dedotti dalle parti.

La domanda si propone con citazione che deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione dei motivi di nullità del lodo, che, seppur non specificamente elencati, debbono comunque essere esattamente individuabili dall'esame complessivo dell'atto.

La notificazione dell'impugnazione può essere effettuata nei confronti del difensore costituito nel giudizio arbitrale solo in caso di espressa elezione di domicilio contenuta nella clausola compromissoria o nel compromesso, non essendo ammissibile un'ultrattività del mandato rilasciato per il solo giudizio arbitrale.

Il termine è di novanta giorni dalla notificazione del lodo o, in mancanza, di un anno dall'ultima sottoscrizione. La parte è tenuta a depositare copia autentica del lodo impugnato ed il fascicolo degli atti e documenti del giudizio; in mancanza l'impugnazione non può essere dichiarata improcedibile, ma la pronuncia di inammissibilità può essere espressa nei casi in cui il giudice non sia in grado di accertarne la tempestiva proposizione ed inoltre essere rigettata per mancanza di prova.

Per quanto attiene alla legittimazione ad impugnare, essa spetterà alle parti per come indicate nel lodo o ai successori *ex art 110 e 111 c.p.c.*

---

L'art. 830, comma quarto c.p.c. stabilisce, inoltre, che su istanza della parte interessata, la Corte di appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.

È opportuno evidenziare come il quarto comma dell'art. 830 c.p.c. si diversifica dall'art. 283 c.p.c. (in tema di sospensione dell'esecutività della sentenza in grado appello) poiché prevede che l'istanza di sospensione dell'esecutività del lodo possa essere depositata anche nel corso del procedimento di impugnazione a differenza dell'istituto considerato dall'art. 283 c.p.c. secondo il quale la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza appella può essere proposta solo con l'atto di appello.

Per quanto riguarda i gravi motivi che devono sussistere affinché il giudice della Corte di appello pronunci l'ordinanza sospensiva, va da sé che devono richiamarsi i concetti del *fumus* di fondatezza dell'impugnazione e del pregiudizio che le parti si troverebbero a subire qualora il lodo non venga sospeso.

Per quanto attiene al momento istruttorio, trattandosi di un processo giurisdizionale in unico grado ed a cognizione piena, sono valide le norme del processo di primo grado in materia, volte a verificare l'esistenza o meno dei fatti storici considerati dall'arbitro.

## **5.2 I motivi d'impugnazione per nullità del lodo**

Il D.Lgs. n. 40/2006 ha modificato radicalmente i casi di nullità del lodo, correggendo, inoltre, la norma inerente il giudizio rescissorio della Corte di appello.

Mentre in precedenza la Corte d'appello, dopo avere dichiarato nullo il lodo, decideva sempre nel merito, a meno che non vi fosse la volontà contraria di tutte le parti, con la riforma in parola, il principio generale è opposto, ossia la Corte di Appello, investita della decisione, non decide anche il merito, salvo i casi in cui la nullità dipenda dall'invalidità o inefficacia del lodo.

In vista del correttivo che ha riguardato tutto il procedimento arbitrale nel corso degli anni, il giudice dell'impugnazione può procedere con la fase rescissoria solo nell'ipotesi in cui il giudizio di primo grado (*id est* il procedimento arbitrale) sia stato compiuto nel rispetto dell'art. 806 c.p.c..

Infatti, in conseguenza della dichiarazione di nullità del lodo si aprono diverse prospettive. *In primis*, occorre rilevare che alla fase rescindente non segue il rescissorio quando: a) la convenzione di arbitrato è invalida (art. 829 n. 1 c.p.c.); b) gli arbitri non sono stati nominati conformemente alle regole di diritto o a quanto stabilito dalle parti (art. 829 n. 2 e 3 c.p.c.); c) il lodo ha deciso nel merito e non poteva farlo (art. 829 n. 4); d) il lodo non ha deciso il merito e doveva farlo (art. 829 n. 10 c.p.c.).

In questi casi la decisione di merito è esclusa anche qualora le parti l'abbiano prevista o la richiedano concordemente alla Corte di Appello.

---

Le norme processuali citate devono, infatti, ritenersi *inderogabili* e come tali non è consentito alle parti modificare la disciplina legale, ottenendo così una sentenza di merito, tra l'altro con un procedimento in un unico grado, attraverso l'impugnazione per nullità nelle ipotesi sopra previste.

L'art. 829 c.p.c. detta, secondo un'elencazione tassativa e non suscettibile di estensione, i casi in cui è ammessa l'impugnazione per nullità, nonostante qualunque preventiva rinuncia. La norma prevede la nullità del lodo nei seguenti casi:

- 1) se la convenzione d'arbitrato è invalida<sup>86</sup>;
- 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme previste e nei modi prescritti negli artt. da 809 a 815 del c.p.c.<sup>87</sup>;
- 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro, visti i casi d'incapacità, ex art. 812 del c.p.c.<sup>88</sup>;
- 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non andava deciso<sup>89</sup>;
- 5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'art. 823<sup>90</sup>;
- 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito<sup>91</sup>;
- 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata<sup>92</sup>;

---

<sup>86</sup> Va precisato che le nullità del compromesso non sono solo quelle derivanti da vizi di forma, ma anche quelle derivanti dalla violazione dei limiti di compromettibilità della controversia e da ogni altra ipotesi di nullità o annullabilità del patto compromissorio. E' fatto salvo inoltre il disposto dell'art. 817, comma 3 c.p.c. secondo cui "*la parte, che non eccepisce nel corso dell'arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo*".

<sup>87</sup> Tale vizio può essere dedotto come motivo d'impugnazione soltanto se sia stato tempestivamente eccepito nel corso del giudizio arbitrale.

<sup>88</sup> Occorre distinguere tra situazioni di incapacità legale prevista dall'art. 812 c.p.c. (minori, interdetti, inabilitati, falliti) e mancanza di requisiti pattiziamente previsti. Tale ultima ipotesi rientra infatti nelle previsioni del n. 2 e richiede la preventiva eccezione nel giudizio arbitrale.

<sup>89</sup> Si tratta del caso di "*ultrapetizione*", anche nel processo arbitrale è rispettato il principio della necessaria corrispondenza tra il *chiesto* e il *pronunciato*. Per stabilire se c'è stata *ultrapetizione*, non si deve far capo alle domande originarie, ma alle domande definitivamente proposte dalle parti non contestate dalle parti stesse.

<sup>90</sup> Si fa riferimento ai casi in cui il lodo non contiene: l'esposizione sommaria dei motivi, il dispositivo e la sottoscrizione degli arbitri. Si tratta di requisiti formali che il lodo deve contenere, appunto, a pena di nullità. La mancanza dei requisiti richiesti per il lodo dall'art. 823 c.p.c. acquista rilievo con riferimento alla mancanza dei motivi della decisione: questa si verifica quando la motivazione sia meramente apparente o così perplessa da impedire la comprensione delle ragioni della decisione. La mancanza della data e della sottoscrizione anche in uno solo dei due originali determina la nullità del lodo.

<sup>91</sup> Deve ricordarsi che il decorso del termine stabilito dalle parti (o, in mancanza, dalla legge) per la pronuncia degli arbitri determina la nullità del lodo solo se prima della sua deliberazione, risultante dalla sottoscrizione del dispositivo, la parte abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza ex art. 821 c.p.c..

<sup>92</sup> Si tratta chiaramente di un vizio relativo alle forme del procedimento. La violazione delle forme prescritte a pena di nullità va riferita all'espresso richiamo delle parti al rispetto delle nullità sancite dal codice di procedura.

- 
- 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purché tale lodo o tale sentenza siano stati prodotti nel procedimento<sup>93</sup>;
  - 9) se non è stato osservato, nel procedimento arbitrale, il principio del contraddittorio<sup>94</sup>;
  - 10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
  - 11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie<sup>95</sup>;
  - 12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione d'arbitrato.

La proposizione della critica alla decisione arbitrale deve seguire il principio della formalizzazione dei motivi specifici d'impugnazione, contenuti nell'atto introduttivo, con la conseguenza che il giudice non può prendere in esame altro rispetto a quello che è stato contenuto nell'atto introduttivo dell'impugnazione.

La norma in esame prevede, altresì, al 2° comma, che la parte che abbia dato causa a un motivo di nullità, o che vi abbia rinunciato, o che non abbia eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non possa per questo motivo impugnare il lodo. Si precisa, poi, al 3° comma che l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso, l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico.

Il 4° comma dell'articolo in parola prevede che l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa nelle controversie ex art. 409 del c.p.c. e se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato. Infine, nelle controversie previste dall'art. 409, il lodo è soggetto a impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi.

Il successivo articolo dispone che la Corte d'Appello decide sull'impugnazione per nullità, e se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, essa dichiara la nullità parziale del lodo. In tali casi si avrà una pronuncia (totale o parziale) rescindente.

---

<sup>93</sup> L'ipotesi ivi annotata riguarda il conflitto di giudicati. Si deve evidenziare però che anche il giudicato derivante da precedente sentenza e la vincolatività di altro lodo non più impugnabile non operano come causa di nullità se non su eccezione di parte.

<sup>94</sup> La violazione del principio del contraddittorio si verifica tutte le volte che gli arbitri abbiano regolato il procedimento in termini tali da impedire ad una od a entrambe le parti di illustrare le proprie ragioni.

<sup>95</sup> Ovvero il lodo contiene contraddizioni tra diverse componenti del dispositivo ovvero tra motivazione e dispositivo, o se le contraddizioni impediscono di ricostruire l'*iter* logico che ha portato gli arbitri alla pronuncia. MANDRIOLI, *op. cit.* pag. 452 nota 157 (a), Cass. n.3768/06.



---

Si ha la fase rescissoria<sup>96</sup> quando la Corte annulla il lodo per i motivi di cui all'art. 829, 1 comma, numeri 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 3, 4 e 5 comma c.p.c.; in questi casi la Corte decide la controversia nel merito, salvo che le parti non abbiano diversamente stabilito nella conversione d'arbitrato o con accordo successivo.

La Corte d'appello, quindi, può rigettare o accogliere l'impugnazione.

Nel primo caso, si determina solo una situazione di non ulteriore impugnabilità, senza alcuna implicita attribuzione di esecutorietà che deve avvenire nelle forme previste dall'art. 825 c.p.c.. In tal caso, naturalmente, il giudice dell'impugnazione per nullità, non passa alla fase rescissoria del giudizio.

Con l'accoglimento dell'impugnazione il lodo è invece annullato e il giudice deve decidere nel merito, salva contraria volontà delle parti, come precisato prima.

Rimane fermo che la pronuncia sull'impugnazione è soggetta ai mezzi d'impugnazione previsti per le sentenze di secondo grado, in *primis* il ricorso per cassazione.

Nel caso di estinzione del giudizio di rinvio è stato ritenuto, in applicazione dell'art. 393 c.p.c., che si verifichi l'estinzione dell'intero processo e che sia esclusa la sopravvivenza o la reviviscenza del lodo, in base alla considerazione che il giudizio di impugnazione per nullità è un giudizio di secondo grado e non di unico grado<sup>97</sup>.

### 5.3 Opposizione e revocazione

La revocazione, che mira ad annullare gli effetti del lodo impugnato, è consentita solo come revocazione straordinaria, nonostante qualsiasi rinuncia e nei soli casi indicati dai n. 1,2,3 e 6 dell'art. 395 c.p.c.<sup>98</sup>. Il termine per la revocazione è sospeso sino alla comunicazione della sentenza sull'impugnazione per nullità; qualora invece i motivi di revocazione siano sorti nelle more del procedimento di impugnazione ex art 828 c.p.c., il termine per proporla è sospeso fino alla comunicazione del Giudice di appello che ha deciso sulle questioni di nullità, fermo sempre l'art. 326 c.p.c.. Per procedere all'individuazione del giudice competente a decidere sulla revocazione deve farsi riferimento a quanto detto per l'impugnazione per nullità.

Riguardo all'opposizione di terzo, il lodo è soggetto a tale mezzo di impugnazione per i motivi indicati nell'art. 404 c.p.c. osservando le regole del procedimento previste dall'art. 406 c.p.c..

---

<sup>96</sup> Nella fase rescissoria il giudice deve pronunciare su tutte le questioni sottoposte all'esame degli arbitri, ancorché non espressamente riproposte e sempreché non siano state espressamente rinunciate.

<sup>97</sup> Cass. 26 novembre 1996, n. 10546.

<sup>98</sup> Nello specifico: si può proporre revocazione nei casi in cui il lodo sia effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; se si è giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false; se sono stati ritrovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; se la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato.

---

Anche in questo caso deve attribuirsi la competenza alla Corte di Appello della sede dell'arbitrato. È pacifico che la legittimazione a proporre opposizione di terzo deve essere riconosciuta in capo a coloro i quali è stato pronunciato il lodo e si vedano spiegare gli effetti dello stesso, senza che abbiano potuto prendere parte al procedimento e che dunque vantino un diritto autonomo incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito da un lodo arbitrale.

Al fine della proposizione di tale rimedio non è necessario che il lodo venga depositato *ex art. 825 c.p.c.*

---

## Capitolo 6 – L'arbitrato Internazionale

### 6.1 L'arbitrato internazionale: considerazioni generali

La giustizia ottenuta nelle forme ordinarie trova il proprio limite nei confini nello Stato di appartenenza dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato una data decisione. La giustizia degli arbitri può essere localizzata invece dove si vuole, esattamente come accade per i negozi di diritto sostanziale.

Pertanto, si può affermare che l'arbitrato è un istituto con *vocazione sopranazionale*; tuttavia, come avviene per le sentenze, è necessario che gli Stati ove il lodo deve eseguirsi riconoscano le decisioni arbitrali: ciò avviene di norma con convenzioni di diritto internazionale, prevedendo in via residuale il nostro ordinamento delle norme volte a delimitare i casi di circolazione dei lodi pronunciati da altre giurisdizioni straniere<sup>99</sup>.

La normativa sull'arbitrato internazionale è disciplinata dalla “*Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere*”, meglio nota come Convenzione di New York del 1958, nonché dalla L. 25/1994 che fu modificata nel 2006 introducendo gli artt. 839 e 840 c.p.c. sull'arbitrato straniero, abrogando gli originari artt. 833-838.

L'art. 1 della Convenzione di New York afferma che “*la presente Convenzione si applica al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze arbitrali che sono rese nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sono richiesti [...]*”: da questo articolo si può ricavare la definizione generica di lodo straniero.

Lodo “*straniero*” è il lodo *non* italiano, poiché le parti non fissano la sede dell'arbitrato nella Repubblica Italiana.

Il lodo straniero riconoscibile in Italia è il lodo vincolante per lo Stato nel quale esso è “*reso*”, ossia pronunciato; se manca questo elemento di estraneità, la decisione non può essere riconosciuta in Italia<sup>100</sup>.

È necessario che le parti qualifichino il lodo come straniero sin dall'inizio, rimettendo al giudice il controllo sull'estraneità del lodo.

L'Italia ha ratificato la Convenzione di New York, con la conseguenza quindi che il giudice italiano è tenuto ad applicarla ogni qual volta sia chiamato a garantire l'effettività di un arbitrato estero il cui Stato ovviamente sia firmatario a sua volta della Convenzione di N.Y.. Con riferimento al diritto interno, la disciplina dell'arbitrato estero è completata dal codice di procedura civile (artt. 839-840) e dalla Legge sul diritto internazionale privato n. 218/1995 (artt.4 e 11 sull'accettazione, deroga e difetto di giurisdizione).

---

<sup>99</sup> VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato* 2006 Torino, p.12.

<sup>100</sup> VERDE, *Op. cit.*, p. 179.

---

L'art. 2 della Convenzione di N.Y. richiede inoltre la presenza di un accordo in forma scritta, ma non impone la forma solenne. Non impone cioè *“l'uso di formule sacramentali o predeterminate, essendo sufficiente che [...] emerga la volontà delle parti di deferire alla cognizione di arbitri stranieri le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto”*<sup>101</sup>. Non è nemmeno richiesto che tale volontà risulti da un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ammettendosi lo scambio di lettere e di telegrammi.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che, nonostante il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 2 della Convenzione di New York, il compromesso arbitrale concluso in forma orale è valido, se in tal senso dispone la legge applicabile<sup>102</sup>.

## **6.2 Il procedimento: riconoscimento ed esecutività del lodo straniero in Italia**

La disciplina per il riconoscimento e l'esecutività delle decisioni arbitrali straniere è stata riformata nel 2006 snellendo anche qui di molto il procedimento regolato dagli artt. 839 e 840 c.p.c. .

Organo competente, per richiedere il riconoscimento e l'esecutività del lodo straniero, è la Corte d'Appello nella cui circoscrizione risiede la parte contro cui il lodo deve essere eseguito; se tale parte non risiede in Italia, il ricorso va proposto alla Corte d'Appello di Roma.

Contestualmente al ricorso, l'attore è tenuto a produrre, in originale o in copia autentica, con una traduzione certificata da un traduttore ufficiale, il contratto che prevede la clausola compromissoria e il lodo arbitrale<sup>103</sup>.

Il Presidente della Corte d'Appello, accertata la regolarità formale del lodo e verificata la propria competenza, dichiara con decreto l'efficacia o meno del lodo straniero nella Repubblica.

L'art. 839, comma 4 c.p.c., attribuisce al Presidente della Corte d'Appello il potere di verificare d'ufficio ed in forza dell'eventualità del contraddittorio, che l'oggetto della controversia sia compromettibile e che il provvedimento non sia in contrasto con i principi di ordine pubblico internazionale e non solo quello interno<sup>104</sup>.

---

<sup>101</sup>ATTERITANO, *Arbitrato estero*, in *Digesto delle discipline privatistiche: sezione civile*. UTET Giuridica, Torino, pp. 78-ss.

<sup>102</sup>Le Sezioni Unite della Cassazione italiana hanno affermato che, nonostante il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 2 della Convenzione di New York, il compromesso arbitrale concluso in forma orale è valido, se in tal senso dispone la legge applicabile, Cfr. Cass. S.U., 10-3-2000, n. 58.

<sup>103</sup>La Corte di Cassazione italiana, invece, ha affermato che la produzione del lodo non è una condizione per l'azione, ma un presupposto processuale, ragion per cui la sua produzione tardiva non è ammessa Cfr. Cass., 28-6-2002, n. 9493.

<sup>104</sup>RUBINO SAMMARTANO, *op. cit.*, p.1289.

---

Trattandosi di decisione arbitrale, è importante sottolineare che, ai fini di tali verifiche, non può essere riesaminato il merito della questione: occorre limitarsi ad accertare che gli arbitri abbiano tenuto conto delle norme necessarie.

Il successivo art. 840 c.p.c. regola, la fase meramente eventuale dell'opposizione, attraverso la quale la parte interessata può chiedere il controllo del decreto presidenziale che ha concesso o rifiutato l'esecuzione del lodo.

Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero, la parte che abbia interesse può promuovere autonomo giudizio, con atto di citazione, dinanzi alla Corte d'Appello, in formazione collegiale, cui appartiene il Presidente che ha pronunciato il decreto opposto.

La normativa prevede che le regole procedurali da applicarsi per il giudizio di opposizione siano quelle applicate in tema di procedimento di ingiunzione ex art. 645 c.p.c. .

I motivi che devono sussistere per opporsi, sono tassativi, e riguardano:

- 1) l'incapacità delle parti o l'invalidità della clausola secondo la legge a cui è stata sottoposta o secondo quella dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;
- 2) la mancata informazione, nei confronti della parte contro cui il lodo è stato pronunciato, della designazione dell'arbitro o dell'esistenza del procedimento stesso o l'impossibilità per la parte di far valere la propria difesa nel procedimento;
- 3) la pronuncia su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, o fuori dai limiti della clausola arbitrale;
- 4) la non conformità della costituzione del collegio arbitrale o del procedimento arbitrale all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;
- 5) la mancata definitività del lodo o il suo annullamento o la sua sospensione da parte di un'autorità dello Stato in cui è stato reso<sup>105</sup>.

La decisione sulla richiesta è adottata con decreto che può essere di accoglimento o di rigetto. E' ammesso il ricorso per cassazione<sup>106</sup>.

Il termine per opporsi, in caso di accoglimento, è di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria.

La Corte d'appello chiamata a verificare la sussistenza dei motivi addotti alla base dell'opposizione può sospendere il procedimento di riconoscimento od esecuzione del lodo, nel caso di mancata definitività del lodo.

---

<sup>105</sup> In dottrina è stato affermato che l'avvenuto annullamento di una decisione arbitrale straniera, fa perdere effetto al decreto italiano dichiarativo della sua efficacia o alla decisione del procedimento di opposizione. Cfr. RUBINO SAMMARTANO, *op. cit.*, pp.1291 ss.

<sup>106</sup> BARBUTO, *La riforma dell'arbitrato*, in *Il nuovo processo civile e il giudice di pace*, Quaderni del CSM n. 92.

---

La parte interessata può, in caso di esecuzione del lodo straniero, richiedere al Giudice di appello di pronunciarsi in inibitoria della fase esecutiva: all'uopo è previsto che il Giudice possa richiedere la prestazione di adeguata garanzia.

Naturalmente, come ipotesi residuale, la Corte di appello investita del giudizio di opposizione può dichiarare l'inefficacia del lodo riconosciuto con decreto ex art. 839 c.p.c. nei casi in cui venga accertato che la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la normativa italiana o che il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico; *a contrario* la Corte deciderà con sentenza, nei casi in cui il Presidente della Corte di appello investito ex art. 839 c.p.c. avesse illegittimamente negato il riconoscimento e l'esecutività del lodo.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 840 c.p.c. apre tutta la materia in parola alla regolamentazione pattizia di rango sovranazionale facendo appunto salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

---

## Capitolo 7 – Alcune forme speciali di arbitrato

### 7.1 L'Arbitrato nei Lavori Pubblici

Con la Legge quadro sui lavori pubblici, n. 109/1994, all'art. 32, comma 1, veniva introdotta la possibilità di ricorrere all'istituto dell'arbitrato per la risoluzione delle controversie nate durante l'esecuzione dei contratti di appalto pubblico.

Successivamente, con Legge n. 415/1998, anche nota come Merloni-ter, si procedeva ad una sostanziale modifica dell'art. 32 della L. n. 109/1994, prevedendo modalità diverse di risoluzione delle controversie. In particolare, gli aspetti oggetto del cambiamento sono riconducibili:

- 1) alla facoltà e non obbligo per le parti interessate di ricorrere all'istituto in parola;
- 2) alla pronuncia del lodo arbitrale da parte di un collegio di arbitri costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici;
- 3) all'iter procedurale, il quale viene disciplinato attraverso il decreto del Ministro dei lavori pubblici che ne determina, inoltre, il corrispettivo dovuto agli arbitri e alle parti;
- 4) al funzionamento della nuova Camera arbitrale per i lavori pubblici regolata dal D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999.

Inoltre, con il D.P.R. 554 del 1999 (artt. 149, 150 e 151) il legislatore ha perfezionato l'iter di soluzione delle controversie individuando due discipline, l'accordo bonario e l'arbitrato con ricorso alla Camera arbitrale per i lavori pubblici.

Nell'ipotesi in cui il contratto o un compromesso stabiliscano che le eventuali controversie vengano decise dagli arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 32 della L. 109/1994, in tale ultima ipotesi, l'arbitrato ha natura rituale.

In base a quanto previsto dall'art. 151 del D.P.R. n. 554/1999 contenente la disciplina relativa al funzionamento della Camera arbitrale per i lavori pubblici, le funzioni della Camera arbitrale riguardano:

- la formazione e tenuta dell'albo degli arbitri;
- la redazione di un codice deontologico degli arbitri;
- lo svolgimento delle attività necessarie per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale.

Con il D.Lgs. n. 163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", il legislatore delegato si occupò nuovamente dell'arbitrato in materia di contratti pubblici così da raccogliere in modo sistematico la normativa in un unico testo al fine di operare un coordinamento delle norme di attuazione delle direttive con le norme vigenti.

---

In particolare, il D.Lgs. n. 163 del 2006, all'art. 241, comma 15, ha introdotto un nuovo assetto dell'istituto, delineando un sistema che è stato definito dalla dottrina come doppio binario a seconda del fatto che la parti si accordino o meno sulla designazione del terzo membro del Collegio Arbitrale.

Con il D.lgs. n. 53/2010, il legislatore delegato ha ribadito l'ammissibilità dell'arbitrato facoltativo, abrogando le precedenti disposizioni della legge finanziaria 2008 che ne avevano sancito il divieto (art. 3, commi 19, 20 e 21, L. 244 del 24/12/2007) e apportato modifiche all'art. 241 del vecchio codice appalti in un 'ottica di razionalizzazione dell'arbitrato.

Al riguardo, si segnala la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 13 del 10.12.2015 pubblicata nella G.U. n. 300 dello scorso 28.12.2015 recante "*Indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", con la quale viene aggiornata la legge anticorruzione n. 190/2012 e apportate modifiche alla disciplina dell'arbitrato (come prevista dagli articoli 241-243 del previgente codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006). Le novità più rilevanti hanno riguardato:

- la criticità di diritto transitorio in relazione all'applicazione dei divieti dettati dal comma 18 dell'art. 1 L. n. 190 /2012 (entrata in vigore il 28/11/2012) escludente determinate categorie professionali dal novero dei soggetti ai quali può essere affidato l'incarico di arbitro;
- le problematiche di diritto transitorio in relazione alla autorizzazione preventiva e motivata da parte dell'organo di vigilanza sulla Pubblica Amministrazione prevista dal comma 19, che sostituisce il comma 1 dell'art. 241 del Codice, anche in relazione alla sanzione di nullità della clausola ivi prevista;
- la relazione della nuova disciplina dettata dal Codice e l'art. 810 c.p.c.;
- l'individuazione dei soggetti ai quali può essere affidato l'incarico di arbitro della p.a. alla luce del generico rinvio al Codice, contenuto all'art. 1, comma 21, L. 190/2012. Viene altresì precisato che il divieto introdotto dall'art. 1, comma 18, L. 190/2012, non comprende le categorie degli avvocati dello Stato e dei magistrati a riposo, ciò in quanto, attesa l'espressa dizione della norma, la medesima deve correttamente essere riferita solo ai magistrati (ordinari, amministrativi, militari e contabili), agli avvocati e procuratori dello Stato ed ai componenti delle commissioni tributarie in servizio.

La L. n.11 del 28 gennaio 2016, contenente la delega per la Riforma del Codice Appalti, è stata attuata per tramite della pubblicazione del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione altresì delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.



---

### 7.1.1 Arbitrato e riforma del nuovo codice degli appalti

A seguito dell'introduzione del nuovo codice appalti (D. Lgs. n. 50/2016) gli arbitrati saranno possibili solo se amministrati. Il nuovo co. 4 dell'art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce infatti che *"il Collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera Arbitrale di cui all'art. 210"*. Si tratta della Camera arbitrale istituita presso l'ANAC, ai sensi del nuovo co.1 dell'art. 210, D. Lgs. n. 50/2016, cui dovranno essere deferite tutte le controversie derivanti dai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in applicazione della clausola compromissoria ivi inserita.

L'inserimento della clausola compromissoria resta soggetto<sup>107</sup>, a pena di nullità, alla preventiva autorizzazione amministrativa, motivata, dell'organo di governo cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice.

### 7.1.2 I soggetti nel procedimento arbitrale nei lavori pubblici

I principali soggetti del procedimento arbitrale nei lavori pubblici sono:

- 1) la Camera Arbitrale;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio arbitrale.

La Camera Arbitrale è istituita presso l'ANAC, ed è ora disciplinata dall'art. 210 del nuovo codice appalti, è composta dal presidente e dal consiglio arbitrale.

Il Consiglio arbitrale è l'organo deliberativo nominato dall'Autorità ed è composto da cinque membri che rimangono in carica per cinque anni.

La scelta dei membri del Consiglio arbitrale avviene tra soggetti dotati di particolare competenza in materia di contratti pubblici, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto. La riforma ha aggiunto ai predetti requisiti la previsione di ulteriori requisiti di onorabilità che dovranno essere stabiliti dall'ANAC.

Il Presidente del Consiglio arbitrale viene designato direttamente dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

I compiti della Camera Arbitrale sono quelli di sovrintendere al corretto esercizio della procedura arbitrale.

A tal fine la Camera Arbitrale provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'Albo degli arbitri, dell'elenco dei periti per la nomina a consulente tecnico nei giudizi arbitrali e dell'elenco dei segretari e alla puntuale definizione di tutti gli adempimenti utili per la costituzione e per il corretto funzionamento della procedura.

In base all'art. 210, 7 co., possono iscriversi all'Albo degli arbitri:

---

<sup>107</sup> In conformità a quanto già previsto con le modificazioni apportate all'istituto dalla L. n. 190/2012.

- 
- avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
  - tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;
  - professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Requisito per l'iscrizione all'elenco dei periti per la nomina a consulente tecnico nel giudizio arbitrale, oltre al possesso del diploma di laurea, è l'iscrizione all'albo professionale da almeno cinque anni e una comprovata esperienza professionale.

L'appartenenza all'Albo e all'elenco dei periti ha durata triennale e può essere rinnovata decorsi due anni dalla scadenza del triennio.

## 7.2 L'arbitrato societario: ratio legis

Il D.Lgs. 5/2003<sup>108</sup>, emanato nell'ambito di un più vasto progetto di riforma del processo societario, reca al Titolo V, rubricato <<Dell'arbitrato>>, una disciplina apposita con riguardo all'uso che di tale strumento di risoluzione delle controversie viene effettuato in ambito societario.

Al Legislatore, pertanto, va riconosciuto il merito di aver colmato la lacuna relativa a tale particolare applicazione dello strumento arbitrale, attraverso una disciplina organica ed unitaria, di cui agli artt. 34-37 del D.Lgs. citato.

Infatti, si legge espressamente nella Relazione al D.Lgs. che *“la formulazione del testo contribuisce alla creazione di una compiuta species arbitrale, che si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico (naturalmente ultrattivo anche in materia societaria) comprendendo numerose opzioni di rango processuale...”*.

L'esigenza di formulare un particolare modello di arbitrato si comprende laddove si ponga attenzione alle problematiche che in precedenza animavano la materia. Due, in particolare, gli aspetti di maggiore problematicità<sup>109</sup>.

Il primo era quello relativo ai limiti dell'arbitrabilità delle controversie societarie, soprattutto in tema d'impugnativa delle delibere assembleari.

---

<sup>108</sup> D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 *“recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art.12 della legge delega 3 ottobre 2001, n.366”*.

<sup>109</sup> Entrambi tali elementi sono messi in evidenza da BOVE, *La giustizia privata*, Cedam, 2009, p. 300.

---

Il secondo riguardava l'aspetto che di per sé caratterizza tuttora le controversie societarie: quello cioè di essere liti che coinvolgono più parti.

Tutto ciò ha spinto il Legislatore ad intervenire, dettando una disciplina *ad hoc* per l'arbitrato societario, anche se le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 40/2006 hanno fatto sì che siano rimasti solo alcuni aspetti di reale "*specialità*" rispetto all'arbitrato di diritto comune.

### 7.2.1 L'ambito di applicazione del nuovo modello arbitrale

L'art. 34 D.Lgs. 5/2003 al 1 comma delimita l'ambito di applicazione della disciplina in esame, statuendo che: << *gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie*<sup>110</sup>, *prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale* >>.

Il nuovo arbitrato in materia societaria è, infatti, possibile solo nelle società cd. chiuse e nell'ambito delle società per azioni non quotate ed a ristretta base azionaria<sup>111</sup>.

Ciò detto, occorre evidenziare che le controversie rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 5/2003, si distinguono in tre diverse categorie: quelle aventi ad oggetto la "*validità di delibere assembleari*"<sup>112</sup>; quelle "*insorgenti tra soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*"<sup>113</sup>; e quelle "*promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti*"<sup>114</sup>.

Il nuovo arbitrato societario tende pertanto a ricomprendere tutte le controversie che abbiano a sorgere all'interno di quello che è stato correttamente definito come il "*gruppo sociale organizzato*"<sup>115</sup>.

Ma, procediamo con ordine.

In prima battuta, è necessario sottolineare come il Legislatore delegato non si sia avvalso della facoltà, contemplata nella legge delega 366/2001, di <<*prevedere la possibilità che gli statuti delle società*

---

<sup>110</sup> La norma non fa menzione del compromesso. Ciò si spiega in considerazione del fatto che la Relazione al DLgs. 5/2003 afferma che si è preferito non includere il compromesso <<*sulla base di una rigorosa interpretazione della legge delega*>> richiamante esclusivamente la clausola compromissoria.

<sup>111</sup> In altre parole, siamo di fronte ad un istituto utilizzabile da società medio-piccole.

Le grandi società (perché emittenti azioni quotate ovvero ad azionariato diffuso) restano estranee al quadro normativo di riferimento. Si discute se la nuova disciplina sia applicabile anche alle società semplici. E' preferibile la tesi negativa, per due fondamentali ragioni: innanzitutto perché la legge delega fa esclusivo riferimento alle "*società commerciali*", con esclusione quindi delle società semplici; e perché le disposizioni in materia di arbitrato societario richiamano indici (maggioranze, delibere assembleari, capitale sociale, iscrizione nel registro delle imprese) che mal si concilierebbero con i meccanismi di funzionamento delle società semplici.

<sup>112</sup> Espressamente menzionate dall'art. 35, comma 5° e dall'art. 36, comma 1° DLgs 5/2003.

<sup>113</sup> Art. 34, comma 1° D.lgs. 5/2003.

<sup>114</sup> Menzionate dall'art. 34, comma 4° DLgs.5/2003.

<sup>115</sup> RICCI, *Il nuovo arbitrato societario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2003, 02, 517.

---

*commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al 1° comma>>.*

Ne consegue che, non avendo il Governo previsto arbitrati in relazione a diritti indisponibili, l'unico limite, anche in tale materia<sup>116</sup>, di ricorso allo strumento arbitrale rimane quello della disponibilità del diritto oggetto di controversia.

In mancanza di un criterio guida indicato dal Legislatore circa l'individuazione della natura disponibile o indisponibile dei diritti, non resta che fare riferimento alle pronunce della giurisprudenza in materia di arbitrabilità delle controversie<sup>117</sup>.

Quanto invece al secondo requisito previsto dall'art.34 D.Lgs. citato affinché una data lite sia deferibile ad arbitri, cioè quello dell'inerenza della controversia al rapporto sociale, quest'ultima deve essere valutata in termini ampi, ricomprendendovi non solo le controversie aventi ad oggetto l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione del rapporto societario, ma anche quelle vertenti su diritti il cui titolo si identifichi con il rapporto sociale medesimo<sup>118</sup>.

### **7.2.2 I rapporti con l'arbitrato di diritto comune**

Per ciò che concerne i rapporti esistenti con l'arbitrato di diritto comune occorre muovere dalle disposizioni contenute nella Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 5/2003. Già in precedenza si è avuto modo di sottolineare che le disposizioni contenute nel titolo V del D.Lgs. n. 5/2003 (artt.34-37) contribuiscono <<*alla creazione di una compiuta species arbitrale, che si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico (naturalmente ultrattivo anche in materia societaria) comprendendo numerose opzioni di rango processuale*>>.

A tale previsione il Legislatore delegato ne aggiunge un'ulteriore: <<*le clausole compromissorie eventualmente inserite negli statuti delle società diverse da quelle ricorrenti al mercato del capitale di rischio [...] devono necessariamente prevedere, a pena di nullità, la designazione del collegio da parte di terzi imparziali*>>.

La giurisprudenza di legittimità è ormai univocamente orientata nel senso che "la norma del D.Lgs. 17

---

<sup>116</sup> L'art. 806 c.p.c. prevede infatti anche per l'arbitrato diritto comune il limite della disponibilità.

<sup>117</sup> La giurisprudenza ha ritenuto di rintracciare il limite all'arbitrabilità della lite nella circostanza che la controversia coinvolga soltanto interessi delle parti e non anche interessi cd. "superindividuali", cioè interessi della società o di terzi, escludendosi in questo secondo caso l'arbitrato. Lapidaria in tal senso, la Corte di Cassazione, la quale ha statuito a più riprese che: <<*le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono le norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l'area dell'indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento, svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (omissis)* [cfr. Cass. 18600/2011 in Mass. Cass.]>>.

<sup>118</sup> Luiso, *Appunti sull'arbitrato societario*, [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

---

gennaio 2003, n. 5, art. 34, contempla l'unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli atti costitutivi delle società (o negli statuti)<sup>119</sup>, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325 *bis* c.c., restando escluso il ricorso in via alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune prevista dall'art. 808 c.p.c." (Cass., sez. 3<sup>a</sup>, 20 luglio 2011, n. 15892, m. 619415, Cass., sez. 6<sup>a</sup>, 10 ottobre 2012, n. 17287, m. 623736, Cass., sez. 3<sup>a</sup>, 20 luglio 2011, n. 15892, ). Sicché "*la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale*"<sup>120</sup>, con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti " al giudice ordinario"<sup>121</sup>. Si tratta di un principio applicabile anche agli arbitrati irrituali<sup>122</sup>.

### 7.2.3 La nomina degli arbitri

Il comma 2° dell'art. 34 D.Lgs. 5/2003 dispone che <<*la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società*>>. È questa, senza dubbio alcuno, la più rilevante novità introdotta dalla novella.

Il potere di nomina degli arbitri viene assegnato ad un terzo estraneo alla società, rimanendo nella disponibilità dei soci, oltre alla designazione di tale soggetto, soltanto la decisione circa "*il numero e le modalità di nomina degli arbitri*", che debbono essere indicati nella clausola compromissoria. Naturalmente, il terzo, cui è conferito il potere di nomina, deve essere un "vero" terzo, cioè un soggetto estraneo alla società e non coinvolto in alcun modo con gli interessi in conflitto. Infatti, quando la nomina degli arbitri è attribuita ad un terzo, l'imparzialità<sup>123</sup> degli stessi si risolve nell'equidistanza di chi li nomina, rispetto agli interessi in gioco. Questo aspetto, poiché la nomina è opera della società nello statuto, acquista rilevanza quando della controversia sia parte la società stessa. Dall'*impasse* si può però uscire facendo in modo che la scelta ricada su di un soggetto il quale, per la posizione ricoperta, sia in grado di garantire un'assoluta imparzialità: ad es. il Presidente del Tribunale, il Presidente dell'ordine dei

---

<sup>119</sup> Con l'ovvia conseguenza che nel caso di liti originate ad esempio da patti parasociali, certamente rientranti "in materia societaria", le parti potranno proficuamente avvalersi di una clausola compromissoria di diritto comune non essendo utilizzabile quella eventualmente contenuta nello statuto ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003.

<sup>120</sup> Cass., sez. 1, 17 febbraio 2014, n. 3665.

<sup>121</sup> Cass., sez. 1, 17 febbraio 2014, n. 3665; Cass., sez. 3, 20 luglio 2011, n. 15892.

<sup>122</sup> Cass., sez. I, 28 ottobre 2015, n. 22008; Cass., sez. 1, 28 luglio 2015, n. 15841; Cass., sez. 1, 17 febbraio 2014, n. 3665.

<sup>123</sup> Per poter fungere da strumento idoneo a sostituire la giurisdizione, l'arbitro, vale a dire il collegio arbitrale nel suo complesso, deve essere equidistante dalle parti: deve cioè porsi come terzo non interessato *personalmente* o *ideologicamente* alla soluzione della lite, in modo da poter emettere una decisione che abbia caratteristiche analoghe rispetto ad una pronuncia giurisdizionale. Solo così potrà essere consentita quella rinuncia alla tutela giurisdizionale, che è di per sé garantita dall'art. 24 Cost. Qui probabilmente la scelta più opportuna è quella di indicare un soggetto che garantisca istituzionalmente la sua terzietà: ad es. una camera arbitrale, come quelle ormai esistenti presso tutte le Camere di Commercio.

---

Commercialisti o degli Avvocati o dei Notai e così via. Infine, la norma stabilisce che <<ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale>>. Si tratta di una disposizione di chiusura, volta a far fronte all'eventuale inerzia nella nomina degli arbitri da parte del terzo designante, indicato nella clausola compromissoria statutaria<sup>124</sup>.

#### 7.2.4 Il procedimento arbitrale ed il suo avvicinamento al processo giudiziario

Per quanto concerne la disciplina del procedimento, non ci si può esimere dal considerare la volontà legislativa diretta ad una decisa giurisdizionalizzazione dello strumento arbitrale. Tale *ratio legis* si palesa in alcuni indici normativi<sup>125</sup>.

Innanzitutto, in materia di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, si attribuisce agli arbitri il potere di sospendere l'efficacia della delibera impugnata, analogamente a quanto l'art. 2378 c.c. prevede con riguardo al giudice togato<sup>126</sup>. In secondo luogo, si "razionalizza" l'insieme delle attività arbitrali: si prende qui contezza del fatto che la decisione è destinata ad avere influenza sull'intera compagine sociale ed allora le soluzioni normative adottate rispondono primariamente a tale esigenza.

Si prevede, poi, l'ammissibilità di interventi in causa: non solo nella forma dell'intervento volontario, ma anche in quella dell'intervento coatto dei soci ai sensi degli artt. 106 e 107 c.p.c. (art. 35, comma 2° D.Lgs. n. 5/2003)<sup>127</sup>.

Inoltre, l'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 5/2003 stabilisce che <<la domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci>>. Tale regola si spiega considerando che quando la controversia è instaurata dalla società o nei suoi confronti, è particolarmente elevata la possibilità che la decisione produca effetti nei confronti di una pluralità *stakeholders* oltre che i soci a cui l'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, riconosce il diritto di intervenire.

---

<sup>124</sup> Ordinamenti vicini al nostro si spingono oltre, prevedendo che l'intervento dell'autorità giudiziaria possa avere luogo non solo nel caso di inerzia ma anche nel caso in cui sorgano ostacoli nel procedimento di nomina oppure quando non sia garantita l'equa composizione del collegio arbitrale. Spunti di diritto comparato sono forniti da CORSINI, *Società di persone, clausola compromissoria statutaria ed arbitrabilità delle controversie in materia di scioglimento del rapporto sociale*, in *Giur. comm.* 2008, 4, 865. Così ad esempio, in Francia l'art. 1444 NCPC stabilisce appunto che, ogniquale volta sorgano difficoltà nella nomina degli arbitri, le parti si possono rivolgere al giudice affinché li designi. Parimenti in Spagna l'art. 15, 3° comma, della *Ley de arbitraje* n. 60 del 2003 prevede che, se non risulta possibile designare degli arbitri secondo quanto stabilito pattiziamente, ciascuna delle parti può chiedere al tribunale di procedere alla nomina. Anche in Inghilterra la *Section 18 Arbitration Act* 1996 conferisce al giudice ordinario ampi poteri di ingerenza nella designazione degli arbitri, nel caso in cui il meccanismo scelto dalle parti non possa in concreto funzionare. Ciò avviene, sebbene in misura diversa e comunque minore, pure in Germania grazie al § 1034 ZPO, che consente alla "parte debole" di ricorrere all'autorità giudiziaria, quando lo specifico meccanismo di designazione crei uno squilibrio tra i contendenti nella nomina degli arbitri.

<sup>125</sup> Un'esauriente spiegazione dell'avvicinamento tra procedimento arbitrale e processo giurisdizionale è compiuto da RICCI, *Il nuovo arbitrato societario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, 02, 517.

<sup>126</sup> È questo uno di quei casi in cui gli arbitri sono eccezionalmente dotati di potere cautelare: ciò si ricollega alla riserva contenuta nell'art. 818 c.p.c. laddove si prevede che "gli arbitri non possono concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge."

<sup>127</sup> Art. 35, 2° comma D.Lgs. 5/2003: <<Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del codice di procedura civile nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile>>.

---

Ragion per cui, il deposito della domanda nel registro delle imprese risponde all'esigenza di garantire che i soggetti interessati all'esito della lite, resi edotti dell'instaurazione del procedimento arbitrale, vi possano intervenire o quantomeno possano valutare l'opportunità di intervenirevi.

Più nello specifico si sottolinea che la domanda di arbitrato deve essere depositata presso l'ufficio del registro istituito presso la camera di commercio della provincia nella quale l'imprenditore ha sede.

Tuttavia, in tal modo, la notizia del procedimento arbitrale può essere appresa da qualunque altro soggetto consultando il sistema informativo delle CCIAA. Si deve quindi ritenere che la formula legislativa secondo cui la domanda depositata «è accessibile ai soci» dovrebbe intendersi nel senso di ritenerla "accessibile solo ai soci", con conseguente divieto per i soggetti diversi di prendere visione della domanda ovvero, in senso più restrittivo, del divieto (per i non soci) anche solo di sapere se una domanda di arbitrato sia stata depositata.

Sul piano contenutistico, per assolvere agli oneri di pubblicità imposti dalla legge, è necessario: i) che la domanda di arbitrato da depositare presso il registro delle imprese indichi l'oggetto del giudizio arbitrale e sia completa sotto il profilo sia del *petitum* che della *causa petendi*; ii) che l'annotazione del deposito della domanda di arbitrato che comparirà sulla visura camerale dia, sia pur sinteticamente, notizia dell'oggetto della lite.

Infine, non si manchi di menzionare la disposizione (art. 35, comma 3, D.Lgs.5/2003), in virtù della quale <<nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma, del codice di procedura civile>>: la norma consente agli arbitri di risolvere senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie non arbitrabili, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge<sup>128</sup>.

Il quadro normativo illustrato porta necessariamente a sottolineare l'evidente "giurisdizionalizzazione" che ha riguardato il procedimento arbitrale<sup>129</sup>.

### **7.2.5 L'efficacia del lodo e la decisione secondo diritto**

Altri due aspetti che occorre sottolineare sono l'efficacia del lodo e l'obbligo di decidere secondo diritto.

Per quanto riguarda il primo, l'art. 35, 4° comma D.Lgs. 5/2003 prevede che: <<le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società>>.

---

<sup>128</sup> È da notare al riguardo che il principio in parola, affermato per la prima volta nella norma in commento, è stato poi esteso anche all'arbitrato di diritto comune, per effetto del D.lgs.40/2006.

Come già detto, è evidente, in entrambi i casi, la volontà legislativa di avvicinare ulteriormente il procedimento arbitrale al processo giurisdizionale. Infatti il testo attuale dell'art.819 c.p.c. prevede: <<Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione delle controversie, anche se vertono su materie che non possono formare oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge. Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato è subordinata alla richiesta di tutte le parti>>.

<sup>129</sup> RICCI, *Il nuovo arbitrato societario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2003, 02, 517.

---

Naturalmente, per dare un senso alla disposizione in esame occorre immaginare che la società sia stata terza nel procedimento arbitrale. Ecco, allora, che si palesa la necessità di valutare la compatibilità della norma in parola con il principio del contraddittorio e del diritto di difesa. È stato affermato in dottrina<sup>130</sup> che l'efficacia di qualunque decisione, sia essa arbitrale o giurisdizionale, nei confronti del terzo postula che quest'ultimo risenta degli effetti di quella statuizione nella stessa misura in cui subirebbe un atto di disposizione negoziale delle parti, avente un medesimo contenuto. Solo a queste condizioni è lecito, sotto il profilo costituzionale, vincolare il terzo alla decisione altrui.

Per ciò che concerne il secondo aspetto, occorre muovere dall'art. 36, 1° comma D.Lgs. citato, il quale prevede che *<<anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari>>*.

La prima ipotesi contemplata dalla norma è ormai, a seguito della riforma del D.Lgs. n. 40/2006, un principio generale dell'arbitrato, come risulta dall'art. 829, 4° comma, n. 2, c.p.c.

La seconda sconta, invece, la sostanziale indisponibilità dei diritti in gioco in materia di delibere assembleari: o meglio la possibilità che vengano in gioco diritti indisponibili e che quindi sia precluso il ricorso allo strumento arbitrale.

### **7.2.6 Considerazioni conclusive**

Le disposizioni contenute negli artt.34-37 D.Lgs. n. 5/2003 hanno contribuito alla creazione di una sorta di *"microsistema"*, quello delle regole interne alla società. Anteriormente alla novella citata, numerosi erano gli ostacoli che si ponevano in materia societaria all'utilizzo dello strumento arbitrale: si pensi alla vincolatività del lodo e della clausola compromissoria, nonché all'esigenza di garantire l'imparzialità degli arbitri ovvero alla possibilità di intervento da parte dei terzi interessati ed alla previsione di mezzi d'impugnazione del lodo.

Tutti problemi tradizionalmente collegati ad un arbitrato *"multiparti"*, com'è tipicamente quello societario. Oggi, invece, il contenuto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003 - che concernono *"oggetto ed effetti delle clausole compromissorie statutarie"*, *"disciplina inderogabile del procedimento arbitrale"* e *"decisione secondo diritto"* quando gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili oppure si verta in materia di validità di delibere assembleari-, è sufficientemente articolato da dar vita ad un *"rito speciale"* modellato sulle specifiche esigenze di ogni società, così da comportare il superamento dei problemi che in precedenza si frapponevano alla compromettibilità delle controversie societarie.

---

<sup>130</sup> LUISO, *Appunti sull'arbitrato societario*, op. cit. 711 ss.



---

È ben vero, come evidenziato da taluno<sup>131</sup>, che la “*procedimentalizzazione*” che caratterizza il nuovo arbitrato societario potrebbe disincentivare molte società, soprattutto quelle di dimensioni più piccole, dall'utilizzo di tale strumento e ciò a causa sia dei costi elevati di un simile procedimento sia del meccanismo di etero designazione degli arbitri, il quale potrebbe far ricadere la scelta su soggetti che vengono avvertiti come distanti rispetto ai problemi che interessano la compagine sociale.

Tuttavia, tale “*procedimentalizzazione*”, rappresenterebbe il prezzo che le società sono costrette a “*pagare*” se esse vogliono fare proficuamente ricorso all'arbitrato. Il rischio di un arbitrato obbligatorio, imposto cioè dal Legislatore, non può porsi neanche in astratto: le società sono libere di scegliere tra la soluzione arbitrale della controversia e la giustizia togata, ma nel primo caso dovranno necessariamente osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003. In mancanza, sarà la stessa volontà arbitrale ad essere caducata<sup>132</sup>, a ragione del carattere inderogabile<sup>133</sup> delle disposizioni di cui al D.Lgs. citato, la cui finalità, improntata ad un deciso *favor arbitrati*, verrebbe definitivamente meno qualora si consentisse l'utilizzo di clausole compromissorie di diritto comune (cd. tesi del “*doppio binario*”). Ora, è vero che il modello codicistico continua a sopravvivere per gli aspetti non disciplinati dal nuovo arbitrato societario, ma a prescindere dal fatto che si tratta di una mera scelta legislativa sul campo di applicazione della novella (si pensi ad es. al compromesso), ciò che preme sottolineare è che l'utilizzo di una clausola di diritto comune riproporrebbe in materia societaria quei problemi che antecedentemente al D.Lgs. n. 5/2003 si ponevano alla risoluzione arbitrale delle controversie di siffatto tipo.

Un'ultima considerazione: l'importanza di un simile strumento di risoluzione delle controversie si rinviene laddove si consideri che la maggior parte degli statuti societari prevedono al loro interno clausole compromissorie, con le quali si devolvono ad arbitri tutte o alcune delle controversie che abbiano a sorgere all'interno della compagine sociale.

Due i problemi che emergono a livello applicativo: l'adeguamento delle clausole compromissorie preesistenti alle prescrizioni inderogabili del D.Lgs. n. 5/2003 e i limiti giurisprudenziali alla compromettibilità delle controversie di siffatto tipo.

Quanto al primo aspetto, come già visto trattando dei rapporti tra l'arbitrato societario e l'arbitrato di diritto comune, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che a partire dal 2010<sup>134</sup> afferma l'esclusività dell'arbitrato societario, con la conseguenza che le clausole statutarie preesistenti e difformi rispetto alle prescrizioni introdotte con D.Lgs. n. 5/2003 risultano affette da nullità assoluta. Ne deriva che l'adeguamento degli statuti societari potrà avvenire soltanto attraverso un'apposita modifica che

---

<sup>131</sup> CERRATO, *Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune: una convivenza ancora difficile*, op. cit., 497 ss.

<sup>132</sup> L'art. 34, comma 2° D.lgs. 5/2003 utilizza l'espressione “... a pena di nullità”.

<sup>133</sup> L'art. 35 D.lgs. citato è rubricato “*Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale*”.

<sup>134</sup> Si fa riferimento a Cass. Civ., Sez. III, 9 dicembre 2012, n. 24867.

---

introduca una nuova clausola compromissoria, conforme a quanto disposto dalla normativa vigente ovvero, in mancanza, la clausola nulla non produrrà effetti e la controversia potrà essere introdotta solo davanti al giudice ordinario<sup>135</sup>.

Quanto al secondo aspetto, invece, maggiori sono i profili di problematicità.

La questione è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità soprattutto con riguardo alle controversie aventi ad oggetto la compromettibilità di delibere assembleari. Nonostante isolate pronunce difformi<sup>136</sup>, l'orientamento prevalente in seno alla Suprema Corte, basandosi sul tenore letterale dell'art. 34 del D. Lgs. n. 5/2003, in forza del quale le sole controversie compromettibili in arbitri sono solo quelle avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ha ribadito che nell'ipotesi d'impugnazione di delibere assembleari occorre sempre indagare la natura degli interessi privati o superindividuali sottesi alla stessa.

Con la conseguenza che, laddove si riconosca l'indisponibilità del diritto oggetto della controversia, sancito peraltro da una norma imperativa, si dovrà escludere la possibilità di devolvere la relativa controversia ad arbitri. Tale principio è stato riaffermato più di recente da due ordinanze della Corte di Cassazione<sup>137</sup> che hanno negato la possibilità di sottoporre a giudizio arbitrale controversie relative alla validità della delibera di approvazione del bilancio, in quanto le norme che lo riguardano hanno natura imperativa essendo poste a tutela non solo dei soci ma anche dei terzi e quindi di diritti indisponibili<sup>138</sup>.

### 7.3 L'arbitrato sportivo

L'arbitrato sportivo è uno strumento per la risoluzione delle controversie sportive, alternativo alla giurisdizione statale, residuale rispetto alla composizione "naturale" delle controversie sportive rappresentata dagli organi di giustizia federali (rientrando nelle materie arbitrabili le questioni che non sono di competenza degli organi di giustizia sportiva) e posto in essere attraverso l'intervento di uno o più soggetti terzi, autonomi, indipendenti ed equidistanti. Altro elemento tipico della procedura è il carattere negoziale dell'accordo con cui le parti rimettono agli arbitri il potere di risolvere la controversia insorta. La manifestazione di volontà si ritrova nel contratto associativo il cui modello è aperto e contiene una clausola compromissoria a cui il soggetto, all'atto dell'affiliazione (società) o tesseramento (persone fisiche), vi aderisce attraverso l'accettazione dello "Statuto" (federale o sociale). La finalità di questo

---

<sup>135</sup> Così, da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 28 ottobre 2015, n. 22008

<sup>136</sup> Cass. Civ., 10 giugno 2014, n. 13031.

<sup>137</sup> Cass. Civ., Sez. IV-1, Ord. 25 giugno 2014 n. 14337 e Cass. Civ., Sez. IV-1, Ord. 10 settembre 2015, n. 17950.

<sup>138</sup> Occorre riferire tuttavia che in dottrina e nella giurisprudenza di merito si registrano opinioni divergenti rispetto alla giurisprudenza di legittimità. In dottrina, ad esempio, si è affermato che le delibere assembleari possano essere sempre devolute in arbitrato. Sul punto, GENNARI, "Superato il << doppio binario >> l'arbitrato societario rimane vincolato al vago confine della disponibilità dei diritti", in Giur. Com., fasc. 3, 2015, pag. 551 e DONATIVI, "L'arbitrato societario. Presupposti di compromettibilità", in Trattato di Diritto Commerciale, fondato da Buonocore, diretto da Costi, Sez. IV, Vol. 15, pag.178.

---

arbitrato è quella di dirimere velocemente i conflitti offrendo una procedura celere, che per questo si coniuga perfettamente con le esigenze della materia sportiva. La decisione finale si manifesta attraverso un lodo, che esprime un giudizio vincolante fra le parti.

### **7.3.1 Il vincolo di giustizia e le clausole compromissorie**

Il vincolo di giustizia si traduce in una clausola contenuta nei diversi statuti federali con cui gli ordinamenti sportivi all'atto dell'adesione obbligano le società ed i tesserati a risolvere le controversie sportive dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva interni e precludono loro l'impugnazione dei provvedimenti autoritativi federali innanzi alla giustizia statale, salvo il caso di lesione di interessi legittimi o diritti soggettivi (c.d. principio di rilevanza esterna) la cui salvaguardia è stata imposta dalla L. n. 280/2003. Ad esempio lo statuto della FIGC (associazione con personalità giuridica di diritto privato) prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statale. Ciò integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia.

Le clausole compromissorie, invece, sono strumenti presenti negli Statuti delle Federazioni sportive con cui generalmente gli associati si impegnano a devolvere ad appositi Collegi Arbitrali le controversie sorte tra società e tesserati e non devolute ad altri organi federali. La FIGC, ad esempio, ha istituito collegi arbitrali permanenti presso le Leghe professionistiche e predisposto appositi regolamenti di procedura. Se anche è comune la fonte del potere (autonomia negoziale delle parti), la differenza tra i due concetti risiede invece nella circostanza che tramite il vincolo di giustizia le parti si impegnano ad adire gli organi federali e a non devolvere le controversie alla giurisdizione statale, mentre con la clausola compromissoria l'impegno è soprattutto verso i Collegi Arbitrali, le cui decisioni, se ricorrono determinati presupposti, possono avere efficacia anche nell'ordinamento statale.

### **7.3.2 Quel che resta dell'arbitrato sportivo dopo il nuovo codice di giustizia sportiva del 2014**

Il 19 dicembre 2013 il Coni ha approvato la riforma del sistema della "Giustizia Sportiva", sopprimendo l'Alta Corte di Giustizia sportiva e il Tribunale Nazionale di arbitrato per lo sport (TNAS) e sostituendoli con il nuovo Collegio di Garanzia dello Sport, il quale è affiancato dall'inedita Procura generale dello sport.

---

La riforma ha abbandonato così il modello arbitrale – rendendo più agevole l'accesso alla giurisdizione amministrativa – e riservato agli organi di giustizia federali la competenza sul merito delle controversie e stabilito che il nuovo Collegio di Garanzia dello Sport può essere adito solo lamentando una violazione di legge e che tale "Collegio" è definito come "organo di ultimo grado della giustizia sportiva" (art. 3 del nuovo Codice), avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.

Scompare dunque ogni riferimento all'arbitrato, e, al contrario, si delinea uno strumento assai differente rispetto a quest'ultimo, istituendo una vera e propria "Corte di cassazione" sportiva: ultimo gradino dei rimedi endoassociativi, ultimo *step* del vincolo sportivo, esaurito il quale si apre la possibilità di ricorso alla giurisdizione statale, a prescindere dalla disponibilità o meno della situazione giuridica controversa. Fuori dalla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI si colloca quindi la competenza residuale delle materie arbitrabili che oggi riguardano solo le controversie, decise con lodo arbitrale, in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi dell'art. 4 legge 23 marzo 1981, n. 91 (vale a dire i contratti di lavoro subordinato sportivo) e le controversie da regolamenti federali aventi ad oggetto rapporti meramente patrimoniali.

### **7.3.3 Le controversie ai sensi dell'art. 4 Legge 91/1981**

L'art. 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91 "Disciplina del lavoro subordinato sportivo" così testualmente recita:

"Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

*Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.*

---

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o comunque limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso nè può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni”.

Ai sensi dell’art. 806 c.p.c., le liti di lavoro sono arbitrabili, purché l’arbitrato sia previsto dalla legge, o dai contratti o accordi collettivi: la previsione del D.L. n. 220 del 2003, che rinvia a sua volta all’art. 4 della L. n. 91 del 1981, soddisfa pienamente il suddetto requisito. Per il resto, l’arbitrato si svolgerà secondo le modalità previste dai contratti collettivi, nel quadro degli artt. 409, 412-ter e 421-*quater* c.p.c.

La devoluzione ad arbitri delle controversie economiche ha la sua fonte primaria negli accordi collettivi che regolano il trattamento economico e normativo dei rapporti fra società e gli atleti. Ciascun accordo collettivo è integrato da vari allegati, fra i quali compare il regolamento destinato a disciplinare il procedimento di fronte ai rispettivi collegi arbitrali.

Come sempre per l’accesso a questo tipo di “apparati di tutela” il presupposto è che entrambe le parti risultino legate all’ordinamento sportivo, e dunque che per le società si sia costituito il rapporto di affiliazione, e che gli atleti siano regolarmente tesserati. Per tutti, l’arbitrato è irrituale: significa che la decisione è violazione contrattuale riferibile alle parti, e quindi pronuncia atta a spiegare gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113 c.c., e non gli effetti di una sentenza.

#### **7.3.4 Le controversie da regolamenti federali aventi ad oggetto rapporti meramente patrimoniali**

Il nuovo Codice della giustizia sportiva, all’art. 4, ribadisce: “gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali”. Occorre in primo luogo interpretare correttamente la previsione federale; ed ove quest’ultima contenga una espressa riserva a giudici privati della soluzione di una lite avente ad oggetto diritti soggettivi, potrà qualificarsi come convenzione arbitrale, operativa nei riguardi dei soggetti che vi prestino assenso. Parimenti rilevante è il contesto in cui si trova la suddetta previsione nel Codice: si parla di arbitrato deferito a commissioni e collegi arbitrali, subito dopo aver specificato che gli organi di giustizia risolvono, oltre alle liti dotate di rilevanza interna, anche tutte quelle loro devolute dagli statuti e dai regolamenti federali.

Con ciò, si intende, evidentemente, sottolineare che i collegi arbitrali di cui parla l’art. 4 devono essere considerati diversamente dai giudici federali (cioè al sistema del vincolo sportivo): i primi svolgono una funzione arbitrale, a prescindere dal fatto che siano espressione di un arbitrato ad hoc o di un arbitrato amministrato. Per i secondi, dovrebbe invece valere la regola opposta, cioè quella di un rimedio endoassociativo, che non è in grado di incidere sulla destinazione naturale della lite al giudice statale.

Un esempio di arbitrato patrimoniale riguarda il risarcimento del danno derivante da comportamento lesivo delle regole sportive, ex art. 2043 c.c., sempre che, peraltro, il danneggiato sia vincolato alla

---

clausola compromissoria sportiva, perché, altrimenti, gli arbitri difetterebbero della legittimazione a giudicare.

## 7.4 Arbitro bancario e finanziario

La Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, recante “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”, ha inserito all’interno del TUB (D.Lgs. n. 385/1993) l’art. 128–bis, rubricato “*Risoluzione delle controversie*” che espressamente impone l’introduzione di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banche e intermediari finanziari e la loro clientela, demandando al Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), su proposta della Banca d’Italia, la definizione degli aspetti relativi ai criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, “in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati”. Si prevede inoltre che tali procedure debbano in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela

Il CICR in ottemperanza a quanto previsto dal TUB ha emanato la deliberazione n. 275 del 29 luglio 2008 recante “*Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell’art. 128-bis del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni*”.

In data 18 giugno 2009 sono state emanate dalla Banca d’Italia, in attuazione della deliberazione del CICR le “*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*”, le quali contengono la disciplina di organizzazione e di funzionamento dei collegi giudicanti<sup>139</sup>.

Il par. 3, sez. I, delle suddette disposizioni (d’ora in poi anche Disp.) definisce come ABF “*i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati dalle seguenti disposizioni*” ricordando, che la delibera del C.I.C.R. n. 275/2008 ha utilizzato una definizione più ampia, comprendendo nella nozione di ABF, oltre al procedimento, anche l’organo decidente e le strutture organizzative.

Va precisato che l’ABF non si inquadra tra i procedimenti di mediazione, né costituisce un particolare tipo di arbitrato, né ha natura giurisdizionale, ma rappresenta un sistema di ADR ulteriore, che non impedisce al cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento<sup>140</sup>.

L’ABF ha un ambito applicativo limitato a “intermediari”, per i quali si intendono le banche italiane, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli art. 106 e 107 T.U.B. che operano nei confronti del

---

<sup>139</sup> Con l’entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, la Banca d’Italia ha sostanzialmente introdotto l’obbligo di adesione all’Arbitro Bancario Finanziario anche alla nuova categoria di intermediari abilitati a prestare servizi di pagamento (gli istituti di pagamento).

<sup>140</sup> Sul punto si rinvia al documento “*Profilo dell’arbitro bancario e finanziario*” della Fondazione Nazionale Commercialisti, reperibile in [fondazionenazionalecommercialisti.it](http://fondazionenazionalecommercialisti.it).

---

pubblico, gli istituti di moneta elettronica italiani, Poste Italiane S.p.a. (quanto all'attività di Bancoposta), le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico le operazioni e i servizi di cui al titolo VI del T.U.B. (par. 3, sez. I, Disp.) nonché (per effetto del provvedimento del 15 febbraio 2010 della Banca d'Italia) anche gli istituti di pagamento.

Per tali soggetti l'adesione all'ABF è obbligatoria. Si esplica per il tramite degli organismi associativi degli intermediari riconosciuti dalla Banca d'Italia o, in caso di istituti non aderenti ad associazioni, con comunicazioni personalizzate (sez. II, Disp.)<sup>141</sup>.

Sono esonerati dall'obbligo di aderire all'ABF gli intermediari che, pur operando in Italia, abbiano sede in un altro Stato dell'Unione Europea, a condizione che aderiscano o siano sottoposti ad altro sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie straniero annesso alla rete Fin.Net promossa dall'Unione Europea.

Per "clienti" si intendono, invece, i soggetti che intrattengono o hanno intrattenuto con un intermediario rapporti contrattuali aventi ad oggetto la prestazione di servizi bancari o finanziari ivi compresi i servizi di pagamento, con l'esclusione dei soggetti che svolgono attività professionale nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento, a meno che essi agiscano per scopi estranei all'attività professionale (par. 3, sez. I, Disp.) e con la precisazione che nelle operazioni di factoring si considera cliente il cedente, nonché il debitore ceduto qualora abbia convenuto con il cessionario una dilazione di pagamento.

Sono assoggettabili all'ABF le controversie attinenti a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione di quelle riguardanti i servizi e le attività di investimento e le altre fattispecie non rientranti nelle previsioni del titolo VI del T.U. bancario (ai sensi dell'art. 23, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sono infatti esclusi dall'applicazione del suddetto titolo VI i servizi e le attività di investimento, il collocamento di prodotti finanziari e le operazioni e i servizi che siano componenti di prodotti finanziari), come previsto dal par. 4, sez. I delle Disposizioni.

#### **7.4.1 Organi dell'arbitro bancario finanziario**

L'ABF risulta così strutturato.

L'organo decidente è a composizione collegiale. Sono previsti tre diversi collegi aventi sede a Milano, Roma e Napoli in ragione della competenza territoriale sulle regioni rispettivamente del nord, del centro e del sud Italia (par. 1, Sez. III).

---

<sup>141</sup> L'obbligo di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela è prevista direttamente anche dall'art. 128 bis, comma 1, del T.U. B.

---

La competenza territoriale è determinata esclusivamente sulla base del domicilio del ricorrente dichiarato nel ricorso.

Ciascun collegio si compone di cinque membri effettivi (un presidente e due membri designati dalla Banca d'Italia, un membro designato dalle associazioni degli intermediari e un altro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti) e di uno o più componenti supplenti (nominati con le medesime modalità) e decide a maggioranza (parr. 3 e 4, sez. III, Disp.).

Quanto ai requisiti di professionalità ed esperienza, tutti i componenti devono essere scelti fra i docenti universitari in materie giuridiche o economiche, professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie da almeno dodici anni, magistrati in quiescenza, ovvero "altri soggetti in possesso di una significativa e comprovata competenza in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori" (par. 3, sez. III, Disp.)<sup>142</sup>.

Quanto al requisito di indipendenza, non possono essere nominati i soggetti che nel biennio precedente abbiano ricoperto cariche sociali, prestato attività di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata o continuativa presso gli intermediari o presso le associazioni di intermediari o di consumatori. Sono esclusi, inoltre, coloro i quali ricoprono cariche politiche.

In merito al requisito di integrità, sono ovviamente esclusi coloro i quali abbiano riportato una delle condanne o delle misure interdittive specificate nell'elencazione di cui al par. 3, sez. III, Disp..

Vi sono poi le segreterie tecniche, dislocate nelle tre sedi, che sono composte, coordinate e gestite da personale e strutture della Banca d'Italia. Ivi vengono svolti lavori di istruttoria e di segreteria.

#### **7.4.2 Il reclamo**

Il procedimento di ABF deve essere necessariamente avviato solo in seguito al rigetto (espreso o implicito), di un reclamo presentato dall'interessato presso l'apposito ufficio predisposto dall'intermediario<sup>143</sup>.

Questo deve rispondere entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo e, in caso di accoglimento, deve contenere l'indicazione dei tempi previsti per l'adempimento.

Ai sensi del par. 2, sez. VI, Disp. *"il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario può presentare ricorso all'Arbitro*

---

<sup>142</sup> È inoltre specificato che *"Per la valutazione di tale competenza sono considerate le esperienze nel settore finanziario (esponenti aziendali, componenti gli organi delle procedure di crisi, dipendenti delle autorità di vigilanza cessati dall'esercizio delle funzioni di vigilanza, revisori contabili, consulenti) e quelle maturate in generale nel campo dell'arbitrato o della conciliazione, nonché l'attività di docenza e le pubblicazioni in discipline giuridiche ed economiche"*.

<sup>143</sup> Sono tuttavia ammissibili i ricorsi proposti in assenza di reclamo all'intermediario relativi a controversie pendenti davanti all'autorità giudiziaria per le quali il giudice abbia rilevato il mancato esperimento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.



---

*Bancario Finanziario*". È stato previsto, quindi, che anche l'ipotesi di silenzio-inadempimento da parte dell'intermediario realizzi la condizione di proponibilità per rivolgersi all'ABF.

### **7.4.3 Il ricorso**

Solo successivamente alla scadenza di 30 giorni dalla trasmissione del reclamo, quindi, è possibile inoltrare il ricorso all'ABF che deve essere redatto sull'apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e sottoscritto dall'interessato. Il ricorso è presentato personalmente o tramite l'associazione di categoria o da un procuratore designato, presso la segreteria tecnica del collegio territorialmente competente ovvero è inviato o depositato presso qualunque filiale della Banca d'Italia che provvede all'inoltro alla segreteria.

Il termine per la sua proposizione è di dodici mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario, ma il reclamo può essere ripresentato.

Una volta proposto il ricorso, il ricorrente deve darne "tempestiva" comunicazione all'intermediario inviando a quest'ultimo copia del ricorso con lettera raccomandata o posta certificata. L'intermediario, entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, trasmette alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni con la documentazione "*utile ai fini della valutazione del ricorso, ivi compresa quella relativa alla fase di reclamo*" (par. 1, sez. VI, Disp.).

il procedimento dura al massimo sessanta giorni decorrenti dal ricevimento da parte della segreteria delle controdeduzioni (o dalla scadenza del termine previsto per tale incombente), termine entro il quale il collegio deve pronunciarsi sulla domanda. Tuttavia la segreteria tecnica, il Presidente ed il collegio possono sospendere il termine per un periodo complessivamente non superiore a sessanta giorni per richiedere ulteriori chiarimenti alle parti, fissando un termine massimo per la produzione delle integrazioni richieste (par. 2, sez. VI, Disp.).

Nella procedura è comunque rispettato il principio del contraddittorio, come espressamente previsto dalla Raccomandazione (III principio).

Secondo quanto previsto dal par. 3, sez. VI, Disp., l'esito del procedimento è costituito da una decisione assunta sulla base della documentazione raccolta nel corso della fase di istruttoria, applicando le previsioni di leggi e regolamentari in materia, nonché eventuali codici di condotta ai quali l'intermediario aderisca.

La decisione sul ricorso è deliberata a maggioranza. Essa è comunicata dalla segreteria alle parti entro trenta giorni dalla pronuncia (par. 4, secondo comma, sez. VI, Disp.).

La descrizione del contenuto della decisione, formulata dall'art. 10 del regolamento, replica sostanzialmente (ma anche formalmente) quanto previsto dall'art. 132 c.p.c. per il contenuto della sentenza (indicazione del collegio, del nome dei componenti e di chi li ha designati, indicazione delle parti, la motivazione, luogo e data della deliberazione, sottoscrizione del presidente).

---

Successivamente, entro il termine stabilito per l'adempimento, l'intermediario deve comunicare alla segreteria tecnica le azioni poste in essere per dare attuazione alla decisione (par. 4, sez. VI, Disp.) e, in caso di inadempimento, la segreteria tecnica ne dà comunicazione al collegio, che se accerta l'inadempimento rende pubblica l'inadempienza.

#### **7.4.4 Arbitrato speciale di cui all'art. 1 commi 855-861 della legge di stabilità 2016**

Come noto, la legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208 del 28 dicembre 2015) ha istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori, persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di Risparmio della provincia di Chieti Spa.

L'art. 1, al co. 857 della predetta legge stabiliva in particolare che con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sarebbero state definite le modalità e le condizioni di accesso al fondo nonché le procedure da esperire anche di natura arbitrale.

Su tale assetto è intervenuto anche il recente decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 che da un lato ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 856<sup>144</sup> e (con l'art. 10, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 1, comma 857 della legge di stabilità aumentando a 180 giorni il termine per l'emanazione dei predetti attuativi, dall'altro ha disciplinato le procedure per l'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta.

Nello specifico il DL 59/2016 dedica un apposito capo, rubricato "*Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione*", alla procedura di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta. Pertanto, I soggetti abilitati all'accesso (investitori, persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti) che alla data del 12 giugno 2014 avevano acquistato strumenti finanziari subordinati e li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione suddette possono richiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfettario al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) la titolarità patrimonio mobiliare di proprietà (determinato a norma del co. 2 dell'art. 9 del DL 59/2016<sup>145</sup>) di valore inferiore a 100.000 euro;

---

<sup>144</sup> Che oggi prevede: "*Il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385*".

<sup>145</sup> Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di:

- a) *patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione*

- 
- b) ammontare di reddito lordo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro.

L'importo dell'indennizzo forfettario è pari all'80 % del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati cui bisogna ulteriormente sottrarre:

- 1) gli oneri e le spese direttamente connesse all'operazione di acquisto (ad esempio commissioni di vendita ecc.);
- 2) una eventuale differenza esistente positiva (quindi un  $\Delta$ +) tra:
  - a) il rendimento degli strumenti finanziari subordinati<sup>146</sup>;
  - b) e il rendimento di mercato di un BTP<sup>147</sup>;

purché i due strumenti abbiano durata finanziaria equivalente

**oppure in alternativa, con riferimento al punto 2), un eventuale differenza** esistente (quindi sempre un  $\Delta$ ) calcolata tra:

- c) il rendimento degli strumenti finanziari subordinati (obbligazioni subordinate a condizioni);
- d) e il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di BTP in corso di emissione avente durata finanziaria più vicina (dove per interpolazione si intende un metodo per individuare nuovi rendimenti dei BTP a partire da un insieme finito di titoli con emissione vicina: i BTP di Gennaio, con quelli di Febbraio ecc.) al fine ultimo di "trovare statisticamente" un **rendimento medio**<sup>148</sup>.

La differenza di cui al punto 2 (cioè il delta positivo), essendo una semplice differenza tra due tassi percentuali (cioè i due rendimenti), restituisce un valore percentuale.

Pertanto, affinché si possa ottenere un importo unitario da sottrarre all'indennizzo iniziale, è necessario:

- valorizzarla al corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese connessi all'acquisto;
- considerare la variabile **tempo**, che nel caso in questione è pari al tempo trascorso: dalla data di acquisto (o sottoscrizione degli strumenti) alla data di provvedimento di risoluzione delle banche in liquidazione.

---

*sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;*

- b) *il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.*

<sup>146</sup> Il rendimento degli SFS da prendere in considerazione è quello relativo alla data di sottoscrizione o di acquisto.

<sup>147</sup> Generalmente gli strumenti finanziari subordinati presentano un tasso di rendimento maggiore dei BTP in quanto hanno una rischiosità più elevata proprio perché i soggetti titolari degli stessi vengono soddisfatti per ultimi.

<sup>148</sup> Con riferimento al rendimento di mercato di un BTP e al rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di BTP (punti b e d) si deve prendere in considerazione la medesima data sulla base della quotazione di chiusura ovvero l'ultima quotazione prima della chiusura dei mercati finanziari (MTS).

---

Proceduralmente l'istanza volta all'erogazione dell'indennizzo forfettario dovrà essere presentata al Fondo di solidarietà, a pena di decadenza, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 59/2016<sup>149</sup> Il Fondo entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, verificati i presupposti, provvede a calcolare l'indennizzo nei termini sopra specificati e all'erogazione in favore del richiedente.

La norma in commento chiarisce inoltre il rapporto intercorrente tra tale procedura di erogazione diretta e l'arbitrato "speciale", di cui ai commi 857-860 della Legge di stabilità 2016, che dovrà essere disciplinato in dettaglio attraverso uno o più decreti ministeriali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, di cui si attende l'emanazione.

In particolare è previsto che la presentazione dell'istanza di erogazione diretta al Fondo di solidarietà preclude il ricorso alla procedura arbitrale e viceversa. Pertanto, i due procedimenti risultano alternativi tra loro.

L'arbitrato inoltre rappresenta l'unica via per gli investitori che non possiedano i requisiti richiesti dal co. 1 dell'art. 9 del DL 59/2016 e in particolare abbiano acquistato gli strumenti finanziari subordinati in data successiva al 12 giugno 2014.

Occorre sottolineare che, in base a quanto previsto dal comma 858 della legge di stabilità 2016, in caso di ricorso a procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati.

---

<sup>149</sup> L'istanza dovrà indicare:

- a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale;
  - b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati;
  - c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.
- Inoltre all'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
  - b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
  - c) attestazione degli ordini eseguiti;
  - d) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione, del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati;
  - e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del DL 59/2016, ovvero sull'ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 9, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

---

## Capitolo 8 – La fiscalità dell'arbitrato: cenni

### 8.1 Aspetti fiscali dell'arbitrato

Con l'obiettivo di proporre e condividere le conoscenze in materia di arbitrato promuovendone l'utilizzo e migliorare l'efficacia, a seguire si illustrano gli aspetti fiscali di tale istituto quale strumento *Alternative Dispute Resolution* prescelto alle vie processuali giudiziali ordinarie. Le conseguenze fiscali che ne derivano e che saranno oggetto di specifica trattazione nel prosieguo riguardano l'assoggettamento all'imposta di bollo e l'imposta di registro del contratto/compromesso/clausola compromissoria in qualità di fonti dell'arbitrato e il trattamento fiscale in capo agli arbitri (fatta salva l'ipotesi di prestazione gratuita). Va da sé, poi, che con la pronuncia del lodo il procedimento arbitrale assume rilevanza fiscale nel momento della registrazione del suo atto conclusivo.

Alla procedura arbitrale non si ritiene applicabile il "contributo unificato per le spese degli atti giudiziari" del processo civile e amministrativo di cui all'articolo 9 L. n. 488 del 23/12/1999 modificato con il D.L. n. 28 del 11.03.2002 e D.Lgs. n. 115 del 30.05.2002.

#### 8.1.1 Arbitrato e lodo: assoggettabilità all'imposta di registro

Come noto, l'imposta di registro si applica agli atti, redatti nel territorio dello stato italiano in forma scritta che sono sottoposti a registrazione, così come disciplinato dal D.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.). La misura dell'imposizione è rinviata agli atti indicati nell'allegata tariffa, suddivisa in due sezioni rispettivamente dedicate i) agli atti soggetti a registrazione in termine fisso e ii) agli atti soggetti a registrazione solamente in caso d'uso (con elenco degli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione). Ai sensi dell'art. 6 T.U.R., *"Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento"*. Inoltre, la misura dell'imposizione è fissa oppure proporzionale a seconda che l'atto oggetto di imposizione abbia o meno contenuto patrimoniale (art.9, parte I tariffa allegata al T.U.R. e art. 11, parte I tariffa allegata al T.U.R.).

Pertanto, in primo luogo è necessario verificare se la convenzione arbitrale (compromesso/clausola compromissoria) abbiano o meno contenuto patrimoniale. In particolare, per la convenzione arbitrale, le modalità di assolvimento dell'obbligo di registrazione dipendono dalla forma della stipulazione del compromesso o dell'atto in cui è contenuta la clausola compromissoria. Entrambe le forme di convenzione arbitrale dovrebbero rientrare nella categoria dei contratti a contenuto non necessariamente patrimoniale.

Di conseguenza, l'imposta di registro sarà dovuta in termine fisso, se la convenzione ha assunto veste

---

di atto pubblico o scrittura privata autenticata, viceversa, solo in caso d'uso, se formata tramite scrittura privata non autenticata, secondo quanto previsto dall'art. 4, parte seconda, della tariffa. Qualora l'atto sia redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, esso dovrà essere presentato alla registrazione entro il termine di venti giorni dalla sua stipulazione (ovvero di sessanta giorni se la stipula è avvenuta all'estero).

Quanto al lodo dichiarato esecutivo, esso è equiparato alla sentenza civile, anche nella misura della tassazione dell'imposta di registro a seguito dell'efficacia attribuitagli dall'art. 824-bis c.p.c..

Tale disposizione ha un'importanza fondamentale per l'arbitrato rituale, poiché, attribuendo efficacia di sentenza al lodo indipendentemente dall'esecutività, consente di evitare l'applicazione dell'imposta di registro (come da art. 37 D.P.R. n. 131/1986 ed art. 8, parte prima, della Tariffa) correlata alla prescritta registrazione in termine fisso dei provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali.

Diversamente, dovendosi riconoscere all'arbitrato irrituale natura contrattuale, il lodo sarà soggetto ad una diversa imposizione: scatterà l'obbligo di registrazione nell'ipotesi in cui sia equiparabile ad atti soggetti a registrazione in misura fissa in base alla prima parte della tariffa allegata al TUR, altrimenti sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Va altresì evidenziato che la richiesta di trascrizione del diritto reale accertato nel lodo al conservatore del pubblico registro rappresenta in sé un caso d'uso del lodo (che costituisce il titolo sulla base del quale l'iscrizione viene concessa), ed il regime dell'imposta di registro dovrebbe essere applicabile al lodo.

È importante altresì rilevare che il lodo non omologato non è soggetto a imposizione. Ciò contribuisce all'esecuzione spontanea dei lodi, evitando l'aggravio di costi fiscali; vige, inoltre, il principio della solidarietà nel pagamento dell'imposta fra le parti contendenti e solo in caso di annullamento del lodo si potrà ottenere il rimborso dell'imposta di registro.

### **8.1.2 Arbitrato e lodo: assoggettabilità all'imposta di bollo**

Con riferimento specifico all'arbitrato rituale, occorre rilevare che gli atti del procedimento arbitrale non rilevano ai fini dell'imposta di registro, ma esclusivamente ai fini dell'imposta di bollo. Nel procedimento arbitrale sono assoggettati all'imposta di bollo sia gli atti di parte (quali comparse e memorie difensive), comprese le copie destinate all'avversario (art. 20 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 642/72). Risultano, invece, esentate le copie distribuite al collegio, mentre gli atti del collegio arbitrale diretti alla disciplina del processo o all'acquisizione delle prove (per es. il verbale di udienza che raccoglie anche l'escussione dei testimoni oltre che gli atti conclusivi) sono assoggettati alla stessa imposta.

Il compromesso è soggetto all'imposta di bollo nella misura fissa indipendentemente dal fatto che risulti da atto pubblico, scrittura privata autenticata o da scrittura privata non autenticata (D.P.R. 642/1972 tariffa parte I articolo 2). Qualora il compromesso sia formato con scambio di corrispondenza, l'imposta di bollo è applicabile solo in caso d'uso (art.24 della Tariffa parte II allegata al D.P.R. n. 642/72). La

---

riferibilità del compromesso a controversie riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA non esclude l'imponibilità ai fini dell'imposta di bollo della relativa convenzione, poiché l'esenzione dall'imposta è limitata alle fatture ed altri documenti riguardanti il pagamento del corrispettivo (art.6 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 642/72). Con riferimento al compromesso e alla clausola compromissoria, l'imposta di bollo si rivela dovuta in termine fisso anche nell'ipotesi, diffusa nella prassi, di atto formato per scrittura privata non autenticata, ipotesi in cui l'imposta di registro appare, invece, dovuta solo in caso d'uso, in analogia all'imposta di registro ossia, "... gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto" (art.19 DPR.642/72).

Ai sensi della normativa vigente del T.U.R. 642/1972, gli atti delle parti (originali e copie controparte - escluse le copie per il tribunale arbitrale) e i provvedimenti del tribunale arbitrale sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, così come le copie dichiarate conformi all'originale e la relazione del Ctu. I documenti depositati dalle parti invece, non essendo atti del procedimento, non sono soggetti all'imposta. Quanto alla procura alle liti, infine, l'imposta di bollo è da accogliersi separatamente.

Il lodo, omologato o meno, è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, salva l'ipotesi in cui sia formato all'estero (imposta dovuta solo in caso d'uso). Il D.P.R. 642 del 26.10.1972 e successive modifiche ed integrazioni tratta dell'imposta di bollo che definisce "cartolare" poiché colpisce l'atto quale oggetto materiale, prescindendo dalla validità od efficacia dello stesso.

### **8.1.3 Arbitrato irrituale**

In riferimento all'arbitrato irrituale, le disposizioni istitutive dei tributi prendono in considerazione solo l'arbitrato rituale e di conseguenza *"la disciplina fiscale dell'arbitrato irrituale è condizionata dalla forma e dal titolo contrattuale prescelto dagli arbitri e dal contesto negoziale in cui si inserisce la soluzione della controversia.*

*Pertanto ai fini dell'imposizione di registro e di quella di bollo non potranno che valere le regole proprie al negozio in cui si sostanzia la decisione arbitrale, che potrà essere costituita da una transazione, da un trasferimento di beni o diritti, dalla dazione di una somma, o dalla rinuncia pure e semplice all'esercizio di diritti"<sup>150</sup>.*

In ogni caso, si ritiene che il regime fiscale degli atti del procedimento ai fini dell'imposta di bollo sia lo stesso dell'arbitrato rituale.

Una notevole differenza tra l'istituto rituale e quello irrituale riguarda le responsabilità fiscali che potrebbero derivare agli arbitri, in quanto rappresentanti o mandatari delle parti in arbitrato.

---

<sup>150</sup> FANTOZZI-TINELLI, in "il regime tributario del processo civile", in *il processo civile*, vol. 5, Torino, 1994.

---

#### **8.1.4 Lodo arbitrale estero e fiscalità**

Ai sensi dell'art. 839 c.p.c., il Presidente della Corte d'Appello, accertata la regolarità formale del lodo e verificata la propria competenza, dichiara con decreto l'efficacia o meno del lodo straniero nella Repubblica. Si tratta del cosiddetto *exequatur*. La riconoscibilità in Italia di un lodo tramite il procedimento ex art. 839 c.p.c. consiste in un'attività giudiziaria e non amministrativa. Da tutto ciò deriva che né il lodo né il suo deposito sono soggetti all'imposta di registro, in quanto atti formati all'estero non previsti dall'art. 2 del TUR, mentre il provvedimento giudiziale *exequatur*, tramite il quale si attribuisce efficacia in Italia, è assoggettabile a registrazione in misura fissa all'art. 8 parte prima della Tariffa allegata al TUR. In particolare, se il provvedimento giudiziale: a) reca condanna al pagamento verrà tassato al 3% aliquota proporzionale oppure verrà tassato al 1% se tratta dell'accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; oppure b) non reca trasferimento, condanna o accertamento dei diritti a contenuto patrimoniale, sarà tassato in misura fissa pari a € 200,00. Dato che il decreto di riconoscimento del lodo non reca di fatto condanne o accertamenti di diritti, ma "accertata la regolarità formale del lodo, dichiara.... l'efficacia" del lodo stesso in Italia (ex art. 839 c.p.c.) e pertanto rientra nella categoria residuale della tassazione fissa.

#### **8.1.5 Novità 2016: credito d'imposta su arbitrato**

Il D.L. n. 83/2015, ha previsto per l'anno 2015 incentivi fiscali nella forma di "credito d'imposta" nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché di conclusione dell'arbitrato con lodo. In ossequio al comma 2 del art. 21-*bis* del citato decreto, a norma del quale, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonché i controlli sull'autenticità della stessa, è stato emanato il DM 28 gennaio 2015. Successivamente, con la recente Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge stabilità 2016), tali incentivi sono stati stabilizzati, prevedendone la loro fruizione "... regime". Si tratta di riconoscere alle parti che hanno corrisposto nel 2015 il compenso agli arbitri per un arbitrato, in ipotesi di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito d'imposta pari al compenso pagato fino alla concorrenza di € 250,00 e nel limite di risorse stanziato a tal fine pari a € 5 milioni per l'anno 2016. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 TUIR) né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese (art. 109, comma 5, TUIR). Nei modelli fiscali: si riportano per comodità le recenti novità così come riportate nei modelli ministeriali: Mod. 730/2016 redditi 2015 SEZIONE VIII - Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato. Nella sezione va indicato il credito d'imposta per i compensi corrisposti nell'anno 2015 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo. Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che, avendone fatto richiesta dall'11 gennaio 2016 all'11 febbraio 2016, hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia entro il



---

30 aprile 2016 la comunicazione attestante l'importo del credito effettivamente spettante. Il credito di imposta è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, in compensazione, mediante il modello di pagamento F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte sui redditi. Per maggiori dettagli su tale credito d'imposta si rinvia al decreto 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2016. Rigo G11 Colonna 1 (Credito spettante): riportare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero di Giustizia, ricevuta entro il 30 aprile 2016. Colonna 2 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione." È prevista la possibilità che tale credito d'imposta, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del credito d'imposta spettante da parte del Ministero della Giustizia, può essere portato in compensazione, per i contribuenti titolari di partita Iva; oppure in diminuzione delle imposte sui redditi, per i contribuenti persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo. Ad un decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, verrà demandata l'individuazione delle modalità per la richiesta del riconoscimento e la documentazione da esibire a corredo dell'istanza, oltre che i controlli sull'autenticità stessa.

Il suddetto credito d'imposta, per quanto possa apparire un valido incentivo fiscale, in realtà si presenta meno conveniente rispetto al trattamento fiscale riconosciuto ad altre misure alternative di risoluzione delle controversie. In particolare, il riferimento è alla mediazione civile e commerciale, di cui al D.Lgs. n. 28/2010. L'art. 20 del citato decreto, infatti, riconosce un credito d'imposta a coloro che intraprendono o abbiano intrapreso un procedimento di mediazione al fine di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della lite con tetti diversi a seconda che le parti siano pervenute o meno ad un accordo di conciliazione. Nel primo caso, è prevista la concessione di un credito d'imposta commisurato all'indennità sostenuta da ciascuna parte all'organismo e comunque non superiore a € 500,00, mentre nel secondo caso la soglia massima del suddetto credito d'imposta non può superare gli € 250,00. Inoltre, l'art. 17 del citato D.Lgs. 28/2010, al secondo comma, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa e diritto per ogni atto, documento e/o provvedimento relativo al procedimento di mediazione e al terzo comma, dispone l'esenzione dall'imposta di registro del verbale di accordo conciliativo fino al valore di € 50.000,00. L'analisi dell'impianto normativo fiscale attualmente vigente in materia di arbitrato e il confronto con altri istituti di deflazione del contenzioso previsti nel nostro ordinamento, in particolare con quello della mediazione, porta necessariamente a considerare, ancora oggi, poco conveniente il ricorso all'arbitrato. Come osservato, infatti, tra i due istituti è previsto il riconoscimento di un diverso credito di imposta che, per l'arbitrato sarà comunque massimo di € 250,00, a prescindere dall'esito della procedura;

---

per la conciliazione invece potrà arrivare ad € 500,00 in caso di raggiunto accordo tra le parti. Inoltre, per la mediazione vi è l'esenzione non solo dall'imposta di bollo, per gli atti relativi a detto procedimento, ma anche di quello di registro per quanto riguarda il verbale di accordo conciliativo, di importo non superiore € 50.000,00. Dette imposte invece sono dovute in caso di arbitrato, salvo le ipotesi di debenza solo in "caso d'uso", in precedenza esaminate. Pertanto, per rendere a tutti gli effetti anche l'arbitrato una misura alternativa conveniente converrebbe prevedere anche per tale astuto un credito di imposta di misura differente a seconda dell'esito della procedura e introdurre forme di esenzione di imposta sia in materia di bollo che di registro. E non solo: è di recentissima istituzione presso il Ministero di Giustizia di una Commissione avente il compito di elaborare, entro il 30 settembre 2016, un'ipotesi di disciplina organica e di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo anche all'arbitrato. Infatti da un'analisi comparata tra i sistemi giuridici ADR, emerge la consapevolezza da parte dei soggetti in lite che abbiano intrapreso un percorso per la soluzione transattiva della controversia, che, in caso di insuccesso, questa verrà decisa da un giudice o da un arbitro in tempo brevi e certi, con una decisione stabile. Questo contribuisce sensibilmente a rafforzare le possibilità di successo del tentativo e ad avvalorarne la funzione

---

## Appendice documentale

### Il regolamento dei collegi arbitrali previsti dall'Accordo Collettivo AIC – LNPA - FIGC

Secondo quanto disposto dalla Legge n. 91/1981 all'art. 4, i tesserati stipulano con le società contrattito che, conformemente agli Accordi Collettivi che le associazioni di categoria (Associazione Italiana Calciatori – AIC - e Associazione Italiana Allenatori Calcio – AIAC -) siglano con le Leghe professionistiche (Lega Nazionale Professionisti A-B o LNP per i campionati di serie A e B; Lega Pro, ex Lega C1 e C2, adesso I° e II° Divisione), prevedono l'arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie.

Di seguito si riporta il regolamento dei collegi arbitrali previsti dall'Accordo Collettivo AIC – LNPA – FIGC stipulato in data 05 settembre 2011 e attualmente vigente.

#### Terminologia

Nel presente Regolamento e nelle eventuali successive scritture modificative, i termini appresso indicati hanno il seguente unico significato e contenuto convenzionale ancorché siano scritti in carattere non-corsivo e senza Maiuscola, indifferenti al genere (maschile/femminile) ed al numero (singolare/plurale), salvo che un diverso significato sia specificatamente previsto nella singola clausola:

- Accordo: è il vigente Accordo Collettivo LNPA-AIC;
- CA: sono i Collegi Arbitrali di cui all'articolo 1.1, ovvero l'Arbitro Unico di cui all'articolo 1.2;
- Domanda: è l'atto introduttivo del procedimento arbitrale;
- Memoria: è qualsiasi atto difensivo delle parti successivo alla Domanda o alla Risposta;
- Parte: è uno dei soggetti in controversia avanti il CA;
- Regolamento: è il presente Regolamento dei Collegi Arbitrali;
- Risposta: è il primo atto difensivo della parte convenuta con il quale si costituisce nel procedimento arbitrale.

#### Art. 1 - Costituzione. Funzioni. Competenza. Natura irrituale.

1.1. I Collegi Arbitrali (CA) sono costituiti conformemente alle previsioni dell'articolo 806, secondo comma, del codice di procedura civile, dell'art. 4, quinto comma, Legge 23 marzo 1981 n. 91, dell'art. 3, primo comma, Legge 17 ottobre 2003 n. 280, nonché dell'Accordo di cui il presente Regolamento è parte integrante.

1.2. Le parti nella loro autonomia possono sostituire il CA con un Arbitro Unico nominato di comune accordo.

- 
- 1.3 I CA svolgono, attraverso un arbitrato disciplinato secondo il Regolamento e l'Accordo, la funzione di risoluzione di tutte le controversie, ivi incluse quelle aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione del danno derivante da inadempimento contrattuale, concernenti esclusivamente i rapporti regolati dall'Accordo, o dal contratto individuale di prestazione sportiva, tra le società sportive partecipanti al Campionato di Serie A e i Calciatori professionisti per esse tesserati.
- 1.4 I CA sono competenti per le Controversie aventi l'oggetto di cui al comma che precede sempreché, alla data di proposizione della Domanda, la Società sia associata alla LNPA. Resta ferma la competenza per le controversie già radicate del CA in caso di non partecipazione della Società al campionato di Serie A.
- 1.5 Il procedimento avanti i CA, ed il lodo dagli stessi pronunciato, ha natura IRRITUALE ai sensi dell'articolo 808/ter del codice di procedura civile, ed è regolato dal presente Regolamento e dall'Accordo e, per quanto ivi non espressamente previsto, dal Titolo VIII del Libro IV del Codice di Procedura Civile in quanto compatibili con la natura irrituale del procedimento arbitrale.

## **Art. 2 - Costituzione e sede dei Collegi Arbitrati. Segretario del CA.**

- 2.1. I CA si compongono di tre membri, due dei quali nominati dalle Parti nella Domanda o nella Risposta. Il terzo membro, con funzioni di presidente, è nominato su accordo degli altri due.
- 2.2. Il Collegio deve costituirsi, con l'accettazione di tutti i membri, entro quindici giorni dalla ricezione della Risposta, o dalla scadenza del termine di cui all'articolo 4.4.
- 2.3. In caso di mancata nomina o accettazione, gli arbitri sono nominati, ad istanza della Parte più diligente, dall'Autorità giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 810 c.p.c.. Gli arbitri così nominati dovranno accettare l'incarico entro dieci giorni dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria, con comunicazione inviata alle Parti.
- 2.4. Il CA è costituito dal momento dell'accettazione del suo terzo membro, ovvero dell'Arbitro Unico. L'avvenuta costituzione deve essere comunicata alle Parti.
- 2.5. Appena costituitosi il CA, il Presidente può nominare un Segretario della procedura il quale cura ogni comunicazione, tra le Parti, tra le Parti ed il CA, e tra i singoli arbitri e le Parti, prevista dal Regolamento o comunque utile ai procedimenti di cui ai commi che precedono. In difetto di nomina, tali adempimenti sono a carico del Presidente del CA. Salvo diverso accordo tra il CA e le Parti, la funzione segretariale è gratuita, salvo il solo rimborso delle spese documentate di trasferta, vitto ed alloggio. Dette spese, e l'eventuale compenso del Segretario concorrono nelle spese di funzionamento del CA. Il Segretario è tenuto a mantenere riservata ogni notizia o informazione inerente ai procedimenti, agli argomenti trattati e alle parti.

---

2.6. Per i soli procedimenti aventi un valore complessivo fino ad euro Cinquantamila/00 il Collegio Arbitrale ha sede in Roma.

### **Art. 3 - Doveri degli Arbitri. Astensione. Ricusazione.**

3.1. Gli Arbitri, con l'accettazione del loro incarico, assumono l'obbligo di mantenere assolutamente riservata qualsiasi notizia o informazione inerente le controversie, gli argomenti trattati e le Parti.

3.2. Gli arbitri hanno l'obbligo di astenersi dall'accettazione o dalla prosecuzione dell'incarico qualora sussistano ragioni, derivanti da qualsiasi legame soggettivo, oggettivo, lavorativo o professionale con una delle Parti o loro difensori, che incidano sulla loro indipendenza o imparzialità ovvero sia accertata la violazione, anche in altri arbitrati, degli obblighi posti a loro carico dal Regolamento e, in ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c..

3.3. Un Arbitro può essere ricusato, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 815 c.p.c. che si ritiene applicato convenzionalmente ai CA, in caso di violazione del codice deontologico di cui all'ultimo comma del presente articolo e qualora, pur essendovi tenuto, non si sia astenuto. La ricusazione è proposta dalle Parti nelle forme e nei termini di cui all'art. 815 c.p.c..

3.4. In caso di astensione e/o di accoglimento della ricusazione, le parti daranno immediato corso agli adempimenti necessari alla sostituzione secondo quanto previsto dal Regolamento per la nomina dell'arbitro (art.2.1).

3.5. Gli arbitri accettando l'incarico accettano automaticamente tutte le norme del Regolamento e dell'Accordo che li riguardano, ivi compreso il regime delle spese e dei compensi forfettari previsti per la loro prestazione professionale, nonché il Codice Deontologico di cui al comma che segue.

3.6. Codice deontologico dei componenti i CA.

L'Arbitro che accetta l'incarico si obbliga a svolgerlo nel rispetto del Regolamento; in ogni caso egli deve:

- a) essere certo di poter assolvere il compito con la competenza richiesta secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo;
- b) essere certo di poter assolvere il compito con l'indispensabile imparzialità insita nella funzione;
- c) essere e rimanere indipendente per tutto il corso della procedura, salvaguardando il suo ruolo da qualunque pressione esterna diretta o indiretta, e quindi: non avere alcuna relazione con le Parti o i loro difensori, che incida sulla sua indipendenza ed imparzialità; non avere alcun interesse personale o economico, diretto od indiretto, relativo all'oggetto della controversia; non aver alcun pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla sua imparzialità; se una o più di tali situazioni sopravvengono nel corso del procedimento, l'arbitro ha l'obbligo di dichiararle e di astenersi;

- 
- d) non far intendere nel corso della procedura, e particolarmente nel momento dei tentativi di conciliazione, di aver già raggiunto un giudizio, personale o collegiale, sull'esito del procedimento;
  - e) evitare, durante il procedimento, ogni comunicazione unilaterale con le Parti o i loro difensori, fatta eccezione per le comunicazioni necessarie alla procedura da indirizzarsi comunque a tutte le Parti della controversia;
  - f) astenersi dal dare individualmente alle Parti, direttamente o indirettamente, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza del CA quale organo unitario;
  - g) evitare di rilasciare, prima, dopo e durante la procedura, interviste o dichiarazioni alla stampa che abbiano ad oggetto qualsiasi aspetto del procedimento o della controversia.

#### **Art. 4 - La Domanda e la Risposta.**

##### 4.1. La Domanda deve contenere:

- a) i dati anagrafici e fiscali della Parte, completi della residenza o della sede sociale, del codice fiscale o partita Iva, dell'elezione di domicilio presso il proprio difensore, dell'indicazione dei numeri telefonici e fax o indirizzo mail ove ricevere le comunicazioni afferenti il procedimento arbitrale;
- b) la nomina di uno o più difensori iscritti all'Albo degli Avvocati, con eventuale conferimento di procura speciale per il compimento degli atti riservati personalmente alla Parte;
- c) la nomina dell'Arbitro di competenza, completa dell'indicazione del domicilio e dei recapiti necessari per le comunicazioni di rito;
- d) l'accettazione espressa ed incondizionata del Regolamento;
- e) l'indicazione dell'oggetto della domanda e la descrizione della controversia, con esposizione, anche breve e sommaria, delle ragioni in fatto e diritto a sostegno della domanda.
- f) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti ritenuti utili e le richieste conclusive;
- g) la sottoscrizione personale della Parte o del difensore munito di procura idonea anche per la nomina dell'arbitro di competenza.

Gli elementi di cui alle lettere c-d-f-g devono essere contenuti nella Domanda a pena di inammissibilità.

Gli elementi di cui alle lettere a-b-e devono essere contenuti nella Domanda a pena di improcedibilità.

4.2. La Domanda, unitamente ai documenti allegati, deve essere contestualmente comunicata alla Parte convenuta, presso il domicilio eletto nel contratto di prestazione sportiva e all'arbitro nominato, mediante raccomandata ar o mezzo equipollente.

---

#### 4.3. La Risposta deve contenere:

- a) i dati anagrafici e fiscali della Parte, completi della residenza o della sede sociale, del codice fiscale o partita Iva, dell'elezione di domicilio presso il proprio difensore, dell'indicazione dei numeri telefonici e fax o indirizzo mail ove ricevere le comunicazioni afferenti il procedimento arbitrale;
- b) la nomina di uno o più difensori iscritti all'Albo degli Avvocati, con eventuale conferimento di procura speciale per il compimento degli atti riservati personalmente alla Parte;
- c) la nomina dell'Arbitro di competenza, completa dell'indicazione del domicilio e dei recapiti necessari per le comunicazioni di rito;
- d) l'accettazione espressa ed incondizionata del Regolamento;
- e) l'indicazione dell'oggetto della domanda e la descrizione della controversia, con esposizione, anche breve e sommaria, delle ragioni in fatto e diritto a sostegno della domanda.
- f) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti ritenuti utili e le richieste conclusive;
- g) la sottoscrizione personale della Parte o del difensore munito di procura idonea anche per la nomina dell'arbitro di competenza.

Gli elementi di cui alle lettere c-d-f-g devono essere contenuti nella Risposta a pena di inammissibilità.

La Risposta deve contenere, a pena di loro inammissibilità nel prosieguo del procedimento, anche le eventuali domande riconvenzionali e/o le domande verso gli altri convenuti negli arbitrati con più di due Parti. La proposizione di dette domande non determina il differimento dei termini di deliberazione del lodo (infra art. 5.4).

4.4. La Risposta deve, entro dieci giorni dal ricevimento della Domanda, essere inviata — unitamente ai documenti ad essa allegati - alla Parte attrice presso il domicilio eletto e all'arbitro nominato, mediante raccomandata ar o mezzo equipollente.

4.5. Qualora nella Risposta siano contenute domande riconvenzionali Parte ricorrente ha facoltà di replica con Memoria da comunicarsi con le stesse modalità sopra indicate, entro dieci giorni dalla ricezione della Risposta.

### **Art. 5 - Il procedimento ordinario.**

5.1. Salvo quanto stabilito espressamente nel Regolamento, le regole procedurali ed istruttorie sono determinate dal CA liberamente fermo restando il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

5.2. Il procedimento arbitrale, ivi compresa la discussione orale e l'escussione delle Parti e di testi, si svolge presso la sede del CA o in altro luogo d'intesa tra il CA e tutte le Parti. Può svolgersi, ove possibile, anche in videoconferenza e, ove concorrano solo gli arbitri, anche in teleconferenza.

- 
- 5.3. La lingua è l'italiano. Le Parti che non hanno maestria della lingua italiana, devono munirsi a loro spese, non ripetibili, di un interprete idoneo alla funzione. Il CA può decidere di nominare un interprete di sua fiducia i cui costi concorrono nelle spese di funzionamento del CA ove previste.
- 5.4. Il procedimento deve concludersi con la deliberazione del lodo che deve intervenire nel termine di sessanta giorni dalla costituzione del CA ai sensi dell'articolo 2.4 che precede. Il termine è prolungato, anche senza autorizzazione delle Parti in controversia, di altri trenta giorni se si deve procedere all'assunzione di prove o di consulenze d'ufficio.
- 5.5. Il CA può pronunciare lodi parziali che definiscano singole questioni della controversia.
- 5.6. Le Parti in lite che motivino particolari ragioni d'urgenza, possono in ogni momento chiedere al CA la riduzione dei termini di cui all'articolo 5.4. Il CA deciderà, sentite le Parti costituite, sull'opportunità della riduzione dei termini comunque per un tempo non inferiore alla metà. Su richiesta delle parti o d'ufficio è ammessa la discussione orale della causa.
- 5.7. Il CA deve procedere preliminarmente ad un tentativo di conciliazione delle Parti.  
Il tentativo di conciliazione può essere riproposto dal CA in ogni successiva fase del procedimento arbitrale, fino al momento in cui tratterà in decisione la controversia.
- 5.8. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo il CA pronuncia un lodo conforme.

#### **Art. 6 - Il procedimento accelerato.**

- 6.1. Su istanza di parte, contenuta nella Domanda o nella Risposta, i procedimenti previsti nell'articolo 11.1. dell'Accordo aventi ad oggetto (a) l'impugnazione delle multe irrogate direttamente dalle Società, (b) l'irrogazione di multa di importo superiore al 5% di un dodicesimo della retribuzione fissa annua lorda, (c) l'esclusione temporanea dagli allenamenti disposta direttamente dalle Società, nonché (d) il procedimento di riduzione della retribuzione prevista dall'articolo 11.4 dell'Accordo, si svolgono nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento ridotti della metà.
- 6.2. Su istanza di parte, contenuta nella Domanda o nella Risposta, seguono il rito accelerato anche le controversie previste dagli artt. 8.3, 12.2. e 13.4 dell'Accordo, nonché ogni altra controversia nella quale il CA, su istanza di parte, ravvisi discrezionalmente la sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio, di una o di entrambe le parti, nel tempo necessario allo svolgimento del Procedimento ordinario.

#### **Art. 7 - I compensi degli arbitri e le spese del procedimento.**

- 7.1. Il CA, indipendentemente dalla qualità e quantità delle questioni trattate e delle attività svolte nel singolo procedimento, riceverà esclusivamente e complessivamente per i tre membri, i seguenti compensi:



- 
- (a) 3.500,00 (tremilacinquecento) Euro per i procedimenti aventi un valore fino a 50.000,00 (cinquantamila) Euro; tale compenso è dimezzato ove sia nominato un Arbitro Unico;
- (b) lo scaglione minimo del Tariffario forense per arbitrati vigente al momento della prestazione per i procedimenti aventi un valore superiore a 50.000,00 (cinquantamila) Euro, e per ogni altro diverso procedimento;
- (c) non sono liquidati onorari, né spese di difesa e/o di funzionamento, nei procedimenti aventi ad oggetto irrogazione di multe e riduzione della retribuzione per squalifica con valore complessivo fino a 50.000,00 (cinquantamila) Euro.
- (d) Al CA è dovuto altresì il rimborso delle spese, sostenute e documentate, per eventuali trasferte, quali spese di funzionamento.

7.2. I suddetti compensi complessivi saranno suddivisi tra i membri del CA secondo il loro accordo. Con l'accettazione dell'incarico i componenti del CA rinunciano ad ogni diverso e maggiore compenso, comunque previsto dalle eventuali tariffe professionali di riferimento di ciascuno di loro.

7.3. Il CA può porre a carico della Parte soccombente in tutto o in parte i compensi degli arbitri e le spese di funzionamento; tuttavia tutte le Parti in controversia rimangono obbligate solidalmente verso i membri del CA, i quali emetteranno i relativi documenti fiscali nei modi e nei termini di legge. L'obbligato in solido che provvede al pagamento ha diritto di rivalsa verso il debitore principale nei limiti di cui al lodo.

7.4. Il CA non può subordinare la prosecuzione della procedura al versamento di anticipazioni.

#### **Art. 8 - Il lodo.**

8.1. Il CA decide la controversia applicando in primo luogo le norme del contratto individuale, quelle dell'Accordo Collettivo, e quelle dei Regolamenti Sportivi. Sussidiariamente applica le norme del codice civile e quelle delle altre leggi dello Stato. Le prove sono liberamente valutate.

8.2. Nel procedimento si applicano in primo luogo le norme del Regolamento, e sussidiariamente quelle del codice di procedura civile e quelle delle altre leggi dello Stato, in quanto ritenute compatibili con la natura irrituale del procedimento e dell'emanando lodo e senza che dall'applicazione delle stesse possa mai derivare una diversa interpretazione della volontà delle parti che intendono risolvere la vertenza insorta con amichevoli compositori.

8.3. Nel lodo il CA liquida altresì le spese di difesa delle Parti secondo il principio della soccombenza.

8.4. Il lodo è deliberato a maggioranza con la partecipazione di tutti gli arbitri in conferenza anche telefonica o telematica ed è redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.

- 
- 8.5. Il lodo è redatto in tanti originali quante sono le Parti in controversia e gli Arbitri, più altri tre esemplari, tutti sottoscritti dagli Arbitri anche in tempi e luoghi diversi, purché di ciò ne sia dato atto.
- 8.6. Gli originali del lodo sottoscritti dagli arbitri sono inviati, con plico raccomandato ed entro cinque giorni dall'ultima sottoscrizione, alle Parti. Altri tre originali sono inviati ai Presidenti della LNPA, dell'AIC e della FIGC che li conserveranno nell'esclusivo interesse dell'ordinamento sportivo. Gli Arbitri trattengono un originale ciascuno.
- 8.7. Il lodo ha immediata efficacia vincolante tra le Parti dalla data della sua consegna.

**Art. 9 - Entrata in vigore. Pubblicazione. Modifiche. Norme transitorie.**

- 9.1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione da parte di LNPA, AIC e FIGC e resta in vigore per tutta l'efficacia dell'Accordo.
- 9.2. Le controversie che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento pendono avanti i Collegi Arbitrali di cui all'Accordo Collettivo cessato il 30 giugno 2010, saranno risolte secondo il regolamento ivi allegato”.

---

## Fac-simile reclamo al collegio arbitrale calciatori lega Pro

FAC-SIMILE RECLAMO AL COLLEGIO ARBITRALE (se proposto dal fiduciario)

Raccomandata A.R.

Spett.le Collegio Arbitrale c/o Lega Pro

Via J. Da Diacceto 19 50144 FIRENZE

Spett.le Società

Via

Città

OGGETTO: ricorso del calciatore .....c/società .....

Il sottoscritto ..... domiciliato in ....., Via ....., espone  
quanto segue:

- Per la stagione .... / .... è tesserato con la società ..... con la quale ha stipulato un contratto economico che prevede il compenso globale annuo lordo di € .....-
- La società gli ha corrisposto n. .... mensilità per un importo di € ..... per cui alla data odierna è ancora creditore di ..... mensilità per € .....-

Tutto ciò premesso, chiede la condanna della società ..... al pagamento della somma di € ..... più gli interessi nella misura prevista dall'Accordo Collettivo per il ritardato pagamento.

Chiede quindi di investire il Collegio Arbitrale della decisione e, a tal fine, nomina arbitro di parte l'avv..... o in caso di suo impedimento l'avv. ....

Distinti saluti.

-----  
(firma del calciatore)

Delego l'avv. .... a rappresentarmi e difendermi conferendogli ogni potere di legge.

---

Allegati per il Collegio:

1. Ricevuta della raccomandata/consegna PEC spedita contestualmente alla società;
2. Copia del contratto economico (se non si dispone del contratto fare istanza al Collegio per l'acquisizione);
3. Copia della eventuale convenzione per i premi.

NOTE: Nel caso in cui la società non abbia puntualmente corrisposto le mensilità previste dal contratto, il calciatore ha la facoltà di inoltrare al competente Collegio Arbitrale un ricorso economico. Per un esito positivo della vertenza, è importante attenersi scrupolosamente alle modalità previste dal fac-simile predisposto dall'Associazione e, in particolare, esercitare i seguenti accorgimenti:

Il ricorso deve essere inviato alla società tramite RACCOMANDATA A.R. o PEC (posta elettronica certificata), con inserimento della ricevuta nella raccomandata, sempre A.R., che si spedisce contestualmente al Collegio Arbitrale presso la Lega Pro.

Il ricorso deve essere sempre sottoscritto dal calciatore.

È necessario produrre copia del contratto economico (in caso contrario, è necessario richiederne copia all'Ufficio Tesseramento della Lega competente).

A pena di inammissibilità, si deve sempre nominare l'arbitro di parte e prevedere una nomina alternativa in caso di impedimento del primo arbitro designato.

Se il ricorso viene redatto ed inviato tramite fiduciario AIC, si deve chiedere al Collegio la liquidazione delle spese di assistenza legale; inoltre, devono comunque essere richiesti gli interessi di mora per il ritardato pagamento.

Infine, è importante ricordare che i ricorsi di natura economica devono essere inoltrati entro il termine ultimo costituito dalla fine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati i compensi di cui si chiede il pagamento.

## Dati statistici sull'ABF

(fonte: "Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario - Anno 2014" reperibile in [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it))

**TAB. 1) – Ricorsi ricevuti per tipologia di intermediario** (unità e valori percentuali)

Intermediario	2013	2014	Variaz.	2013	2014
	Unità	Unità	%	%	%
Banche	4.070	5.843	+43,6	51,8	52,0
di cui: banche spa	2.880	3.599	+25,0	36,6	32,0
banche popolari	520	958	+84,2	6,6	8,5
banche estere	529	1.089	+105,9	6,7	9,7
banche di credito cooperativo	141	197	+39,7	1,8	1,8
Poste Italiane	2.201	2.445	+11,1	28,0	21,8
Finanziarie ex art. 107 TUB	1.299	2.533	+95,0	16,5	22,5
Istituti di pagamento	91	119	+30,8	1,2	1,1
Finanziarie ex art. 106 TUB	62	109	+75,8	0,8	1,0
Confidi	17	23	+35,3	0,2	0,2
Imel	4	11	+175,0	0,1	0,1
Soggetti non tenuti ad aderire	118	154	+30,5	1,5	1,4
<b>Totale</b>	<b>7.862</b>	<b>11.237</b>	<b>+42,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**TAB. 2) – Ricorsi ricevuti e decisi per tipologia di ricorrente** (unità e valori percentuali)

Tipo Cliente	2013		2014		2014							
	Ricevuti				Decisi	Accolti			Cessati		Respinti	
	Unità	%	Unità	%	Unità	Unità	%	Unità	%	Unità	%	
Consumatore	6.842	87	10.071	90	7.549	2.524	33	2.716	36	2.309	31	
Non Consumatore	1.020	13	1.166	10	1.014	273	27	213	21	528	52	
<b>Totale</b>	<b>7.862</b>	<b>100</b>	<b>11.237</b>	<b>100</b>	<b>8.563</b>	<b>2.797</b>	<b>33</b>	<b>2.929</b>	<b>34</b>	<b>2.837</b>	<b>33</b>	

TAB. 3) – Ricorsi dei consumatori per area rispetto alla popolazione <sup>(\*)</sup> (unità e valori percentuali)

Collegio	Ricorsi ricevuti				Popolazione				Ricorsi per milione di abitanti	
	2013		2014		2013		2014		2013	2014
	Unità	%	Unità	%	Unità	%	Unità	%		
Nord	2.944	43	3.768	37	27.382.585	46	27.785.211	46	107,5	135,6
Centro	1.825	27	2.674	27	14.634.384	25	15.068.640	25	124,7	177,5
Sud	2.073	30	3.629	36	17.668.258	30	17.928.817	29	117,3	202,4
<b>Totale</b>	<b>6.842</b>	<b>100</b>	<b>10.071</b>	<b>100</b>	<b>59.685.227</b>	<b>100</b>	<b>60.782.668</b>	<b>100</b>	<b>114,6</b>	<b>165,7</b>

(\*) Elaborazioni dati Istat

TAB. 3 bis) – Ricorsi dei consumatori per Regione e Provincia (unità)

Regione	Provincia	Ricorsi Ricevuti	Ricorsi per milione di abitanti	Regione	Provincia	Ricorsi Ricevuti	Ricorsi per milione di abitanti
Abruzzo		186	139	Molise		60	191
	Chieti	66	168		Campobasso	46	202
	L'Aquila	45	147		Isernia	14	160
	Pescara	41	127	Piemonte		858	193
	Teramo	34	109		Alessandria	61	141
Basilicata		106	183		Asti	16	73
	Matera	42	209		Biella	29	159
	Potenza	64	170		Cuneo	60	101
Calabria		230	116		Novara	63	169
	Catanzaro	31	85		Torino	586	255
	Cosenza	86	120		Verbano-Cusio-Ossola	17	105
	Crotone	24	138		Vercelli	26	147
	Reggio Calabria	68	121	Puglia		550	134
	Vibo Valentia	21	129		Bari	137	109
Campania		2.090	356		Barletta-Andria-Trani	36	91
	Avellino	101	235		Brindisi	46	115
	Benevento	52	183		Foggia	83	131
	Caserta	236	256		Lecce	122	151
	Napoli	1.286	411		Taranto	126	213
	Salerno	415	375	Sardegna		280	168
Emilia Romagna		649	146		Cagliari	142	253
	Bologna	157	157		Carbonia Iglesias	6	47
	Ferrara	48	135		Medio Campidano	5	50
	Forlì-Cesena	58	146		Nuoro	14	88
	Modena	89	127		Ogliastro	1	17
	Parma	78	176		Olbia Tempio	13	82
	Piacenza	39	135		Oristano	23	141
	Ravenna	44	112		Sassari	76	227
	Reggio Emilia	92	172	Sicilia		593	116
	Rimini	44	132		Agrigento	24	53
Friuli Venezia G.		122	99		Caltanissetta	8	29
	Gorizia	11	78		Catania	139	125
	Pordenone	37	118		Enna	12	70
	Trieste	19	81		Messina	115	177
	Udine	55	102		Palermo	181	142
Lazio		1.426	243		Ragusa	46	145
	Frosinone	67	135		Siracusa	36	89
	Latina	123	216		Trapani	32	73
	Rieti	14	88	Toscana		528	141
	Roma	1.189	275		Arezzo	40	115
	Viterbo	33	102		Firenze	177	176
Liguria		248	156		Grosseto	25	111

Regione	Provincia	Ricorsi Ricevuti	Ricorsi per milione di abitanti	Regione	Provincia	Ricorsi Ricevuti	Ricorsi per milione di abitanti
	Genova	141	162		Livorno	75	220
	Imperia	29	133		Lucca	41	104
	La Spezia	43	193		Massa Carrara	16	80
	Savona	35	123		Pisa	64	152
<b>Lombardia</b>		<b>1.168</b>	<b>117</b>		Pistoia	31	106
	Bergamo	100	90		Prato	21	83
	Brescia	98	78		Siena	38	140
	Como	45	75	<b>Trentino AA</b>		<b>117</b>	<b>111</b>
	Cremona	36	99		Bolzano	41	80
	Lecco	28	82		Trento	76	142
	Lodi	29	127	<b>Umbria</b>		<b>96</b>	<b>107</b>
	Mantova	34	82		Perugia	71	107
	Milano	486	153		Teramo	25	108
	Monza-Brianza	116	134	<b>Valle d'Aosta</b>		<b>38</b>	<b>296</b>
	Pavia	65	119	<b>Veneto</b>		<b>568</b>	<b>115</b>
	Sondrio	14	77		Belluno	42	201
	Varese	117	132		Padova	113	121
<b>Marche</b>		<b>134</b>	<b>86</b>		Rovigo	23	94
	Ancona	41	86		Treviso	100	113
	Ascoli	21	99		Venezia	93	108
	Fermo	16	91		Verona	105	114
	Macerata	29	90		Vicenza	92	106
	Pesaro Urbino	27	74				

**TAB. 4) – Ricorsi ricevuti per oggetto della controversia (unità e valori percentuali)**

Materia	2013	2014	2013	2014
	Unità	Unità	%	%
<b>Finanziamenti</b>				
Cessione del quinto	1.458	3.673	19,4	32,9
Mutuo	697	842	9,3	7,6
Credito ai consumatori	216	264	2,9	2,4
Apertura di credito	177	134	2,4	1,2
Leasing	61	61	0,8	0,5
<b>Raccolta</b>				
Conto corrente	813	1.069	10,8	9,6
Depositi a risparmio	167	427	2,2	3,8
Deposito di titoli in amministrazione	104	129	1,4	1,2
<b>Strumenti e servizi di pagamento</b>				
Bancomat e carte di debito	1.108	1.673	14,8	15,0
Carte di credito	1.603	1.359	21,4	12,2
Assegno	143	193	1,9	1,7
Bonifico	81	115	1,1	1,0
Cambiale	46	40	0,6	0,4
<b>Segnalazioni</b>				
Sistemi privati di informazione creditizia (SIC)	331	334	4,4	3,0
Centrale dei rischi	129	162	1,7	1,5
Centrale di allarme interbancaria (CAI)	60	62	0,8	0,6
<b>Altri servizi</b>	304	612	4,1	5,5
<b>Totale</b>	<b>7.498</b>	<b>11.149</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Incompetenza per materia / Non classificabili univocamente	364	88		

**TAB. 5) – Ricorsi decisi e numero di riunioni per mese (unità e valori medi)**

Mese	Riunioni				Ricorsi decisi			
	Nord	Centro	Sud	Totale	Nord	Centro	Sud	Totale
Gennaio	7	4	4	15	287	155	134	576
Febbraio	6	4	4	14	273	178	206	657
Marzo	7	5	4	16	349	164	212	725
Aprile	5	4	6	15	289	162	303	754
Maggio	6	4	5	15	352	184	229	765
Giugno	7	5	5	17	312	170	259	741
Luglio	7	4	6	17	366	210	277	853
Settembre	7	5	7	19	391	212	387	990
Ottobre	7	6	5	18	316	315	258	889
Novembre	6	5	6	17	279	296	283	858
Dicembre	5	5	5	15	237	267	251	755
<b>Totale</b>	<b>70</b>	<b>51</b>	<b>57</b>	<b>178</b>	<b>3.451</b>	<b>2.313</b>	<b>2.799</b>	<b>8.563</b>
Media mensile	6,4	4,6	5,2	16,2	313,7	210,3	254,5	778,5

**TAB. 6) – Ricorsi ricevuti ed esito per Collegio (unità e valori percentuali)**

Collegio	Ricevuti	Irricevibili		Estinti		Decisi	Esito dei ricorsi decisi					
							Accolti		Cessati		Respinti	
		Unità	%	Unità	%		Unità	%	Unità	%	Unità	%
Nord	4.254	226	5,3	54	1,3	3.451	997	28,9	1.392	40,3	1.062	30,8
Centro	3.017	121	4,0	89	2,9	2.313	842	36,4	879	38,0	592	25,6
Sud	3.956	150	3,8	131	3,3	2.799	958	34,2	658	23,5	1.183	42,3
<b>Totale</b>	<b>11.237</b>	<b>497</b>	<b>4,4</b>	<b>274</b>	<b>2,4</b>	<b>8.563</b>	<b>2.797</b>	<b>32,7</b>	<b>2.929</b>	<b>34,2</b>	<b>2.837</b>	<b>33,1</b>

**TAB. 7) – Ricorsi ricevuti per intermediario**

ABI	Denominazione	Unità
7601	POSTE ITALIANE SPA	2.445
3051	BARCLAYS BANK PLC	871
2008	UNICREDIT, SOCIETÀ PER AZIONI	801
32334	PRESTITALIA SPA	721
1005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	353
3069	INTESA SANPAOLO SPA	327
19365	FIDITALIA SPA	260
1030	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	259
5387	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.	200
32963	APULIA PRONTOPRESTITO SPA	199
31060	FUTURO SPA	192
5034	BANCO POPOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA	183
19309	AGOS-DUCATO SPA	182
3263	IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA	169



